II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2235 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ([2]), in particolare l'articolo 168, paragrafo 4, l'articolo 224, paragrafo 4, l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ([3]), in particolare l'articolo 90, primo comma, e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme relative alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, comprese le prescrizioni per la certificazione sanitaria ufficiale per diversi movimenti di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Tali prescrizioni, che riguardano tra l'altro i movimenti di determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, sono ulteriormente specificate nel regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ([4]), a norma del regolamento (UE) 2016/429. Detto regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che

([1]) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
([2]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
([3]) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
([4]) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

stabiliscano norme relative ai modelli di tali certificati sanitari, nonché norme relative alle informazioni che devono figurare in determinati documenti e dichiarazioni richiesti per l'ingresso nell'Unione di tali partite. Tale regolamento conferisce altresì alla Commissione il potere di stabilire norme speciali relative ai modelli di certificati sanitari, dichiarazioni e altri documenti per animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Il regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre che i certificati sanitari possano contenere anche altre informazioni richieste a norma di altri atti legislativi dell'Unione.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni integrative in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali, compresi gli animali acquatici vivi, materiale germinale e prodotti di origine animale. Esso prescrive in particolare che tali partite siano accompagnate dal certificato sanitario e, qualora sia previsto dal medesimo regolamento, da una dichiarazione o altri documenti. Tali regolamenti delegati stabiliscono le prescrizioni che devono rispettare gli animali e le merci destinati al consumo umano che entrano nell'Unione.

(3) L'articolo 168, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme relative alle informazioni contenute nel certificato sanitario che deve accompagnare i movimenti all'interno di uno Stato membro o da uno Stato membro ad un altro di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri, e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che integrano tali norme. Nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere stabiliti modelli di certificati sanitari per tali movimenti di prodotti di origine animale fabbricati o trasformati in stabilimenti, stabilimenti alimentari o zone sottoposti a misure di emergenza o a restrizioni dei movimenti.

(4) L'articolo 224, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme relative ai modelli dei certificati sanitari.

(5) Inoltre l'articolo 238, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative al contenuto e al formato dei modelli di certificati sanitari, dichiarazioni ed altri documenti per l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.

(6) L'articolo 239, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative al contenuto e al formato dei modelli di certificati sanitari, dichiarazioni ed altri documenti per l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale per i quali l'Unione non è il luogo di destinazione finale.

(7) Al fine di garantire la chiarezza giuridica e la coerenza delle norme relative agli animali e alle merci destinati al consumo umano, nel presente regolamento dovrebbero essere stabiliti modelli di certificati ufficiali contenenti le prescrizioni in materia di sanità animale per tali movimenti di determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale.

(8) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento, tra l'altro nei settori relativi alla sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, alle prescrizioni in materia di salute e benessere degli animali e ai sottoprodotti di origine animale. Detto regolamento prevede talune norme relative alla certificazione ufficiale quando la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o all'articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento prescrive il rilascio di certificati ufficiali. In assenza di norme più specifiche nel regolamento (UE) 2016/429, tali norme relative alla certificazione ufficiale si applicano ai certificati di cui al presente regolamento.

(9) In particolare l'articolo 90, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative ai modelli di certificati ufficiali e per il loro rilascio.

(10) La normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 comprende prescrizioni in materia di salute animale, ma anche, tra l'altro, norme nei settori della sicurezza alimentare e del benessere degli animali. Ai fini della chiarezza giuridica e per ridurre al minimo gli oneri amministrativi in sede di rilascio dei certificati, il presente regolamento dovrebbe comprendere certificati sanitari, che devono essere firmati dal veterinario ufficiale, certificati ufficiali, che devono essere firmati dal certificatore, e certificati sanitari/ufficiali, che devono essere firmati dal veterinario ufficiale o dal certificatore, con riferimento a determinati prodotti.

(11) Il presente regolamento dovrebbe inoltre tenere conto di talune definizioni stabilite in altri atti dell'Unione, quali le definizioni stabilite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e nell'allegato II, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]), così come le definizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione ([6]) e nel regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione ([7]).

(12) Il regolamento (UE) 2016/429 mira a ridurre gli oneri amministrativi connessi alla certificazione e alla notifica ricorrendo quanto più possibile alle tecnologie dell'informazione per molteplici scopi. Detto regolamento stabilisce inoltre talune norme relative alla possibilità che determinate partite siano accompagnate da certificati sanitari elettronici anziché da certificati sanitari rilasciati in formato cartaceo. A norma del regolamento (UE) 2017/625 le partite di animali e merci devono essere accompagnate da un certificato ufficiale rilasciato in formato cartaceo o elettronico. Inoltre l'articolo 90, primo comma, lettera f), di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme per il rilascio di certificati elettronici e per l'uso di firme elettroniche. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni comuni per quanto riguarda il rilascio di certificati nei due formati, oltre alle prescrizioni di cui agli articoli 150 e 217 del regolamento (UE) 2016/429 e al titolo II, capo VII, del regolamento (UE) 2017/625.

(13) Al fine di facilitare i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di ingresso nell'Unione, le prescrizioni relative ai certificati per l'ingresso nell'Unione dovrebbero comprendere prescrizioni linguistiche.

(14) A norma del regolamento (UE) 2017/625, il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) deve permettere l'elaborazione, il trattamento e la trasmissione di certificati ufficiali, anche in forma elettronica. Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ([8]), il sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) è l'elemento dell'IMSOC che consente di elaborare i certificati per via elettronica, prevenendo in tal modo eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente ai certificati sanitari, ai certificati ufficiali o ai certificati sanitari/ufficiali. A tal fine il presente regolamento dovrebbe stabilire modelli standard di certificati ufficiali compatibili con il sistema TRACES.

(15) L'articolo 90, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative alle procedure da seguire per il rilascio di certificati di sostituzione. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni comuni per quanto riguarda la sostituzione dei certificati e tali prescrizioni comuni, che dovrebbero applicarsi ai certificati sanitari, che devono essere firmati dal veterinario ufficiale, ai certificati ufficiali, che devono essere firmati dal certificatore, e ai certificati sanitari/ufficiali, che devono essere firmati dal veterinario ufficiale o dal certificatore, dovrebbero figurare nel presente regolamento.

(16) Per evitare usi impropri e abusi, è importante definire norme relative ai casi in cui un certificato di sostituzione può essere rilasciato e le prescrizioni che devono essere soddisfatte da tali certificati. Tali casi dovrebbero essere limitati a errori amministrativi e ai casi in cui il certificato iniziale è stato danneggiato o smarrito.

([5]) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

([6]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 16).

([7]) Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

([8]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

(17) L'articolo 237, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 dispone che gli Stati membri autorizzino l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale solo se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario, a meno che sia prevista una deroga all'articolo 237, paragrafo 4, lettera a), del medesimo regolamento. L'articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 dispone che le partite di determinati animali e merci che entrano nell'Unione siano accompagnate da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi altra prova che le partite sono conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(18) A tale riguardo il regolamento delegato (UE) 2019/625 prevede un elenco di merci e animali destinati al consumo umano, in particolare prodotti di origine animale, insetti vivi, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano, che devono essere accompagnati da un certificato ufficiale al momento dell'ingresso nell'Unione. Al fine di facilitare i controlli ufficiali al momento dell'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine animale, insetti vivi, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano, dovrebbero essere stabiliti modelli di certificati ufficiali per tali merci e animali destinati al consumo umano.

(19) L'articolo 90, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative al formato dei documenti che devono accompagnare animali e merci dopo l'effettuazione dei controlli ufficiali. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione ([9]), i certificati sanitari devono accompagnare gli animali al macello dopo che l'ispezione ante mortem è stata effettuata presso l'azienda di provenienza. Il formato di tali certificati dovrebbe pertanto essere stabilito nel presente regolamento.

(20) In caso di macellazione d'urgenza di determinate categorie di animali al di fuori del macello, per motivi di armonizzazione e di chiarezza è opportuno stabilire nel presente regolamento un modello di certificato per la dichiarazione che deve essere rilasciata dal veterinario ufficiale conformemente all'allegato III, sezione I, capitolo VI, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(21) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione ([10]) stabilisce, tra l'altro, norme integrative per l'applicazione uniforme degli articoli 88 e 89 del regolamento (UE) 2017/625 nonché i modelli di certificati ufficiali ivi elencati. Il regolamento (UE) 2016/429 abroga tuttavia alcuni atti giuridici citati nel suddetto regolamento di esecuzione. Pertanto, per motivi di armonizzazione e di chiarezza, al fine di evitare una duplicazione delle norme, i modelli di certificati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 dovrebbero essere sostituiti dai certificati di cui al presente regolamento e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 dovrebbe essere abrogato.

(22) Dato che le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione ([11]), nel regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014 della Commissione ([12]) e nelle decisioni 2000/572/CE ([13]), 2003/779/CE ([14]) e 2007/240/CE ([15]) della Commissione sono ora incluse nel presente regolamento, tali atti giuridici dovrebbero essere abrogati.

([9]) Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1).

([10]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).

([11]) Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

([12]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, relativo ad un modello di certificato per gli scambi commerciali di selvaggina selvatica grossa non scuoiata (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 16).

([13]) Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di preparazioni di carni in provenienza dai paesi terzi nella Comunità (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19).

([14]) Decisione 2003/779/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di involucri di origine animale da paesi terzi (GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 38)).

([15]) Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale nell'ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37).

(23) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([16]) abroga la direttiva 95/53/CE del Consiglio ([17]). La direttiva 98/68/CE della Commissione ([18]) ha stabilito il modello di documento per l'entrata di alimenti per animali provenienti da paesi terzi e modalità relative ai controlli di tali alimenti per animali alle frontiere esterne. Dal momento che, a norma del regolamento (UE) 2017/625, non sono più previsti controlli obbligatori sistematici degli alimenti per animali ai posti di controllo frontalieri di ingresso nell'Unione, il documento di entrata stabilito dalla direttiva 98/68/CE diviene privo di oggetto.

(24) È opportuno introdurre un periodo transitorio per tenere conto della situazione specifica delle autorità competenti dei paesi terzi che devono adottare i provvedimenti necessari per garantire la conformità al presente regolamento e della situazione specifica delle spedizioni di partite di animali e merci accompagnate da certificati rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione ([19]) e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 prima della data di applicazione del presente regolamento.

(25) Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

(26) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, ai certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai certificati sanitari/ufficiali basati su tali regolamenti nonché al rilascio e alla sostituzione di tali certificati richiesti per l'ingresso nell'Unione ([20]) e per i movimenti all'interno dell'Unione e tra Stati membri di determinate partite di animali e merci (di seguito denominati congiuntamente «i certificati»).

2. Il presente regolamento stabilisce modelli standard di certificati sanitari, certificati ufficiali o certificati sanitari/ufficiali:

a) per i movimenti tra Stati membri o all'interno dell'Unione di animali, prodotti di origine animale e relativo materiale germinale e le note per la loro compilazione;

b) per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano e le note per la loro compilazione.

3. Il presente regolamento stabilisce modelli di certificati, sotto forma rispettivamente di certificati sanitari, certificati ufficiali o certificati sanitari/ufficiali, e un modello di attestato per i seguenti animali e merci destinati al consumo:

([16]) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

([17]) Direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17).

([18]) Direttiva 98/68/CE della Commissione, del 10 settembre 1998, che stabilisce il modello di documento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/53/CE del Consiglio nonché talune modalità relative ai controlli, all'entrata nella Comunità, di alimenti per animali provenienti da paesi terzi (GU L 261 del 24.9.1998, pag. 32).

([19]) Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 (GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1).

([20]) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti all'«Unione» si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

a) i modelli di certificati per i movimenti all'interno dell'Unione delle seguenti merci destinate al consumo umano:

   i) prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri che sono autorizzati ad essere mossi da una zona soggetta a restrizioni sottoposta a misure di emergenza o a misure di controllo delle malattie o che provengono da animali di specie soggette a tali misure;

   ii) selvaggina selvatica grossa non scuoiata;

b) i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione dei seguenti animali e merci destinati al consumo umano:

   i) prodotti di origine animale e prodotti composti per i quali è richiesto un siffatto certificato in conformità all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2019/625;

   ii) determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale per i quali è richiesto un siffatto certificato in conformità all'articolo 3, primo comma, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/692;

   iii) insetti vivi e lumache vive;

c) un modello di certificato per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli;

d) un modello di certificato per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti destinati al consumo umano;

e) i modelli di certificati in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza o in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello;

f) un modello di attestato privato firmato dall'operatore del settore alimentare importatore per i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti trasformati di origine animale diversi dalle carni trasformate, quando tali prodotti composti entrano nell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «macello»: un macello come definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004;

2) «cosce di rana»: le cosce di rana come definite all'allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e le cosce di rana del genere *Pelophylax* della famiglia Ranidae, e dei generi *Limnonectes, Fejervarya* e *Hoplobatrachus* della famiglia Dicroglossidae;

3) «lumache»: le lumache come definite all'allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e qualsiasi altra lumaca della famiglia Helicidae, Hygromiidae o Sphincterochilidae;

4) «insetti»: gli insetti come definiti all'articolo 2, punto 17), del regolamento delegato (UE) 2019/625;

5) «nave reefer»: una nave reefer come definita all'articolo 2, punto 26), del regolamento delegato (UE) 2019/625;

6) «nave congelatrice»: una nave frigorifero come definita all'allegato I, punto 3.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

7) «nave officina»: una nave officina come definita all'allegato I, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

8) «centro di spedizione»: un centro di spedizione come definito all'allegato I, punto 2.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;

9) «stabilimento per la lavorazione della selvaggina»: un centro di lavorazione della selvaggina come definito all'allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004;

10) «laboratorio di sezionamento»: un laboratorio di sezionamento come definito all'allegato I, punto 1.17, del regolamento (CE) n. 853/2004;

11) «germogli»: i germogli come definiti all'articolo 2, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013.

Articolo 3

Modelli standard di certificati per i movimenti all'interno dell'Unione e tra Stati membri e per l'ingresso nell'Unione

1. I modelli di certificati per i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri o all'interno dell'Unione contengono le voci relative alle informazioni stabilite nel modello standard di cui all'allegato I, capitolo 1.

2. I modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano contengono le voci relative alle informazioni stabilite nel modello standard di cui all'allegato I, capitolo 3.

Articolo 4

Compilazione dei certificati per animali e merci destinati al consumo umano

1. I certificati per i movimenti di animali e merci destinati al consumo umano all'interno dell'Unione o tra Stati membri sono debitamente compilati e firmati dal veterinario ufficiale o dal certificatore conformemente alle note esplicative di cui all'allegato I, capitolo 2.

2. I certificati per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano sono debitamente compilati e firmati dal veterinario ufficiale o dal certificatore autorizzato dall'autorità competente di un paese terzo a firmare i pertinenti certificati conformemente alle note esplicative di cui all'allegato I, capitolo 4.

3. Gli operatori responsabili delle partite di cui ai paragrafi 1 e 2 forniscono all'autorità competente le informazioni relative alla descrizione di tali partite, come indicato nella parte I dei modelli di certificati di cui agli allegati II, III e IV del presente regolamento.

4. Ai fini del presente regolamento, l'autorità competente garantisce che i certificati che includono un attestato di sanità animale siano firmati dal veterinario ufficiale.

Articolo 5

Prescrizioni relative ai certificati per le partite di animali e merci destinati al consumo umano

1. Il veterinario ufficiale o il certificatore compila i certificati per le partite di animali e merci destinati al consumo umano conformemente alle seguenti prescrizioni:

a) il certificato deve recare la firma del veterinario ufficiale o del certificatore e il timbro ufficiale; la firma e il timbro, diverso da un timbro a secco o in filigrana, sono di colore diverso da quello del testo stampato;

b) se il certificato contiene dichiarazioni multiple o alternative, le dichiarazioni che non sono pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dal veterinario ufficiale o dal certificatore oppure completamente eliminate dal certificato;

c) il certificato deve essere costituito da una delle seguenti opzioni:

   i) un unico foglio;

   ii) diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario;

   iii) una serie di pagine, ciascuna numerata in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita;

d) se il certificato è costituito da una serie di pagine come indicato alla lettera c), punto iii), del presente paragrafo, ciascuna pagina deve recare il codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la firma del veterinario ufficiale o del certificatore e il timbro ufficiale;

e) nel caso di certificati per i movimenti di partite all'interno dell'Unione o tra Stati membri, il certificato deve accompagnare la partita fino al luogo di destinazione nell'Unione;

f) nel caso di certificati per l'ingresso nell'Unione di partite, il certificato deve essere presentato all'autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione presso il quale la partita è sottoposta a controlli ufficiali;

g) il certificato deve essere rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell'autorità competente che lo rilascia;

h) nel caso di certificati per l'ingresso nell'Unione, il certificato deve essere redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera h), uno Stato membro può tuttavia acconsentire a che i certificati siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione e siano accompagnati, se necessario, da una traduzione autenticata.

3. Il paragrafo 1, lettere da a) a e), non si applica ai certificati in formato elettronico rilasciati conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

4. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica ai certificati rilasciati in formato cartaceo, compilati nel sistema TRACES e stampati da tale sistema.

Articolo 6

Sostituzione dei certificati per le partite di animali e merci destinati al consumo umano

1. Le autorità competenti rilasciano certificati di sostituzione per le partite di animali e merci destinati al consumo umano solo in caso di errori amministrativi nel certificato iniziale o se il certificato iniziale è stato danneggiato o smarrito.

2. Nel certificato di sostituzione l'autorità competente non modifica le informazioni contenute nel certificato iniziale riguardanti l'identificazione della partita, la sua tracciabilità e le garanzie fornite nel certificato iniziale per la partita.

3. Nel certificato di sostituzione l'autorità competente:

a) fa chiaramente riferimento al codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e alla data di rilascio del certificato iniziale, e indica chiaramente che sostituisce il certificato iniziale;

b) indica un nuovo numero di certificato diverso da quello del certificato iniziale;

c) indica la data in cui è stato rilasciato e non la data di rilascio del certificato iniziale;

d) elabora un documento originale rilasciato in formato cartaceo, salvo nel caso di certificati di sostituzione elettronici presentati nel sistema TRACES.

4. Nel caso di ingresso nell'Unione di partite, l'autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione può astenersi dal richiedere all'operatore responsabile della partita di fornire un certificato di sostituzione se le informazioni riguardanti il destinatario, l'importatore, il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione o il mezzo di trasporto cambiano dopo il rilascio del certificato e le nuove informazioni sono fornite dall'operatore responsabile della partita.

Articolo 7

Modello di certificato sanitario e modello di certificato ufficiale per i movimenti all'interno dell'Unione e tra Stati membri di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano

1. Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), punto i), da utilizzare per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale che sono autorizzati ad essere mossi da una zona soggetta a restrizioni sottoposta a misure di emergenza o a misure di controllo delle malattie o che provengono da animali di specie soggette a tali misure, corrisponde al modello INTRA-EMERGENCY, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 1.

2. Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), punto ii), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di selvaggina selvatica grossa non scuoiata destinata al consumo umano, corrisponde al modello INTRA-UN-SKINNED LARGE WILD GAME, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 2.

Articolo 8

Modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati destinate al consumo umano

I certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati destinate al consumo umano, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:

a) BOV, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 1, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di bovini domestici;

b) OVI, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 2, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di ovini e caprini domestici;

c) POR, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 3, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di suini domestici;

d) EQU, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 4, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi domestici (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci);

e) RUF, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 5, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento;

f) RUW, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 6, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici;

g) SUF, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 7, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae;

h) SUW, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 8, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae;

i) EQW, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 9, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere *Hippotigris* (zebra);

j) RUM-MSM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 10, per le carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di ruminanti domestici;

k) SUI-MSM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 11, per le carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di suini domestici;

l) NZ-TRANSIT-SG, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 12, per le carni fresche destinate al consumo umano che sono originarie della Nuova Zelanda e transitano attraverso Singapore con scarico, possibile magazzinaggio e nuovo carico prima dell'ingresso nell'Unione.

Articolo 9

Modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di carni di pollame, ratiti e altra selvaggina da penna, uova e ovoprodotti destinati al consumo umano

I certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di carni di pollame, ratiti e altra selvaggina da penna, uova e ovoprodotti destinati al consumo umano, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:

a) POU, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 13, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di pollame diverso dai ratiti;

b) POU-MI/MSM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 14, per le carni macinate e le carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di pollame diverso dai ratiti;

c) RAT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 15, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di ratiti;

d) RAT-MI/MSM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 16, per le carni macinate e le carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di ratiti;

e) GBM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 17, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di selvaggina da penna;

f) GBM-MI/MSM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 18, per le carni macinate e le carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di selvaggina da penna;

g) E, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 19, per le uova destinate al consumo umano;

h) EP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 20, per gli ovoprodotti destinati al consumo umano.

Articolo 10

Modelli di certificati ufficiali e modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento

I certificati ufficiali e il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:

a) WL, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 21, per le carni fresche destinate al consumo umano di leporidi selvatici (conigli e lepri), escluse le carni macinate, le carni separate meccanicamente e le frattaglie tranne che per i leporidi non scuoiati e non eviscerati;

b) WM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 22, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi;

c) RM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 23, per le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di conigli d'allevamento.

Articolo 11

Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni destinate al consumo umano

Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni destinate al consumo umano, corrisponde al modello MP-PREP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 24.

Articolo 12

Modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli

I certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:

a) MPNT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 25, per i prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi;

b) MPST, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 26, per i prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi.

Articolo 13

Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di budelli destinati al consumo umano

Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di budelli destinati al consumo umano, corrisponde al modello CAS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 27.

Articolo 14

Modello di certificato sanitario/ufficiale e modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di pesci vivi, crostacei vivi, prodotti di origine animale ottenuti da tali animali e determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano

1. Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano, corrisponde al modello FISH-CRUST-HC, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 28.

2. Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare nel caso di prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi con o senza magazzinaggio, corrisponde al modello EU-FISH, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 29.

3. Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), che deve essere firmato dal capitano e utilizzato per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca o prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi destinati al consumo umano che entrano nell'Unione direttamente da una nave reefer, da una nave congelatrice o da una nave officina battente bandiera di un paese terzo come previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/625, corrisponde al modello FISH/MOL-CAP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 30.

Articolo 15

Modello di certificato sanitario/ufficiale e modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, prodotti di origine animale ottenuti da tali animali e determinati molluschi bivalvi trasformati destinati al consumo umano

1. Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano, corrisponde al modello MOL-HC, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 31.

2. Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi trasformati destinati al consumo umano appartenenti alla specie *Acanthocardia tuberculatum*, corrisponde al modello MOL-AT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 32.

Articolo 16

Modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano

I certificati sanitari/ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:

a) MILK-RM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 33, per il latte crudo destinato al consumo umano;

b) MILK-RMP/NT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 34, per i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a base di latte crudo o che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi;

c) DAIRY-PRODUCTS-PT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 35, per i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione;

d) DAIRY-PRODUCTS-ST, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 36, per i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi diverso dalla pastorizzazione;

e) COLOSTRUM, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 37, per il colostro destinato al consumo umano;

f) COLOSTRUM-BP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 38, per i prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano.

Articolo 17

Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di cosce di rana refrigerate, congelate o preparate destinate al consumo umano

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di cosce di rana refrigerate, congelate o preparate destinate al consumo umano, corrisponde al modello FRG, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 39.

Articolo 18

Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di lumache destinate al consumo umano

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto iii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di lumache destinate al consumo umano, corrisponde al modello SNS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 40.

Articolo 19

Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata al consumo umano

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata al consumo umano, corrisponde al modello GEL, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 41.

Articolo 20

Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di collagene destinato al consumo umano

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di collagene destinato al consumo umano, corrisponde al modello COL, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 42.

Articolo 21

Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano

Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano, corrisponde al modello RCG, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 43.

Articolo 22

Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano

Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano, corrisponde al modello TCG, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 44.

Articolo 23

Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano, corrisponde al modello HON, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 45.

Articolo 24

Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano, corrisponde al modello HRP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 46.

Articolo 25

Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni di rettili destinate al consumo umano

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di carni di rettili destinate al consumo umano, corrisponde al modello REP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 47.

Articolo 26

Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di insetti destinati al consumo umano

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto iii), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di insetti destinati al consumo umano, corrisponde al modello INS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 48.

Articolo 27

Modello di certificato per l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale ottenuti da ungulati domestici, pollame, conigli o prodotti della pesca destinati al consumo umano e non contemplati dagli articoli da 8 a 26

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale ottenuti da ungulati domestici, pollame, conigli o prodotti della pesca destinati al consumo umano e non contemplati dagli articoli da 8 a 26, corrisponde al modello PAO, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 49.

Articolo 28

Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti destinati al consumo umano

Il certificato sanitario/ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati, e destinati al consumo umano, corrisponde al modello COMP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 50.

Articolo 29

Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di germogli destinati al consumo umano e di semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano

Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di germogli destinati al consumo umano e di semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano, corrisponde al modello SPR, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 51.

Articolo 30

Modello di certificato sanitario per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti destinati al consumo umano

Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), da utilizzare per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne e destinati al consumo umano, corrisponde al modello TRANSIT-COMP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 52.

Articolo 31

Modelli di certificati sanitari in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), da utilizzare in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:

a) il modello di cui all'allegato IV, capitolo 1, per gli animali vivi trasportati al macello;

b) il modello di cui all'allegato IV, capitolo 2, per il pollame destinato alla produzione di «foie gras» e per il pollame a eviscerazione differita;

c) il modello di cui all'allegato IV, capitolo 3, per la selvaggina d'allevamento e i bovini, i suini e gli equini domestici macellati presso l'azienda di provenienza in conformità all'allegato III, sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/624;

d) il modello di cui all'allegato IV, capitolo 4, per la selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda di provenienza in conformità all'allegato III, sezione III, punto 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/624.

Articolo 32

Modello di certificato sanitario in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello

Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), da utilizzare in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/624, corrisponde al modello di cui all'allegato IV, capitolo 5.

Articolo 33

Modello di attestato privato dell'operatore per i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti trasformati di origine animale diversi dalle carni trasformate

Il modello di attestato privato di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera f), che deve essere utilizzato dall'operatore per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti a lunga conservazione conformemente all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/625, corrisponde al modello di cui all'allegato V.

Articolo 34

Abrogazioni

1. Il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE sono abrogati a decorrere dal 21 aprile 2021.

2. I riferimenti a tali atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

Articolo 35

Disposizioni transitorie

L'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine animale, prodotti composti, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 prima della data di applicazione del presente regolamento è ammesso fino al 20 ottobre 2021, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo a norma di tali regolamenti prima del 21 agosto 2021.

Articolo 36

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I contiene modelli standard di certificati sanitari, certificati ufficiali e certificati sanitari/ufficiali, nonché note per la loro compilazione:

Capitolo 1: modello standard di certificato sanitario, certificato ufficiale e certificato sanitario/ufficiale per i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri o all'interno dell'Unione

Capitolo 2: note per la compilazione del modello di certificato sanitario, certificato ufficiale e certificato sanitario/ufficiale per i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri o all'interno dell'Unione

Capitolo 3: modello standard di certificato sanitario, certificato ufficiale e certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano

Capitolo 4: note per la compilazione del modello di certificato sanitario, certificato ufficiale e certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano

CAPITOLO 1

MODELLO STANDARD DI CERTIFICATO SANITARIO, CERTIFICATO UFFICIALE E CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER I MOVIMENTI DI ANIMALI E PRODOTTI TRA GLI STATI MEMBRI O ALL'INTERNO DELL'UNIONE

UNIONE EUROPEA					**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1. Speditore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2. Riferimento IMSOC** **I.2a. Riferimento locale** **I.3. Autorità centrale competente** **I.4. Autorità locale competente**		**CODICE QR**
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	**I.9. Paese di destinazione**	Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine	Codice	**I.10. Regione di destinazione**	Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12. Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico		**I.14. Data e ora della partenza**		
	I.15. Mezzo di trasporto □ Nave □ Treno Identificazione Documento	□ Aeromobile □ Veicolo stradale □ Altro	**I.16. Trasportatore** Nome Indirizzo Paese **I.17. Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese Codice Codice ISO del paese	
	I.18. Temperatura di trasporto	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento	
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo		

I.20. Certificato come o per

☐ Ulteriore detenzione	☐ Macellazione	☐ Stabilimento confinato	☐ Materiale germinale
☐ Equino registrato	☐ Circo itinerante/esibizione di animali	☐ Esposizione	☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere
☐ Rilascio in natura	☐ Centro di spedizione	☐ Zona di stabulazione/ centro di depurazione	☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
☐ Ulteriore trasformazione	☐ Fertilizzanti organici e ammendanti	☐ Uso tecnico	☐ Stabilimento di quarantena o simile
☐ Prodotti destinati al consumo umano	☐ Impollinazione	☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	☐ Altro

I.21. ☐ Per il transito attraverso un paese terzo

Paese terzo	Codice ISO del paese
Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
Punto di ingresso	Codice del posto di controllo frontaliero

I.22. ☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri		**I.23. ☐ Per l'esportazione**	
Stato membro	Codice ISO del paese	Paese terzo	Codice ISO del paese
Stato membro	Codice ISO del paese	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
Stato membro	Codice ISO del paese		

I.24. Tempo previsto per il trasporto		**I.25. Giornale di viaggio**	☐ Sì ☐ No
I.26. Numero totale di colli		**I.27. Quantità totale**	
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)		**I.29. Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/ di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/ dello stabilimento/ del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA			**Modello di certificato**
Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento IMSOC**	**II.b. Riferimento locale**
	Certificatore Nome e cognome (in stampatello) Nome dell'unità di controllo locale Data Timbro	Qualifica e titolo Codice dell'unità di controllo locale Firma	

UNIONE EUROPEA **INTRA**

Parte III: controlli

III.1. Data dei controlli ufficiali

III.2. Riferimento IMSOC

III.2a. Riferimento locale

III.3. Controllo documentale

☐ Sì ☐ No

Norma UE ☐ Sì ☐No ☐Soddisfacente ☐ Non soddisfacente

Misure nazionali ☐ Sì ☐No ☐Soddisfacente ☐ Non soddisfacente

III.4. Controllo di identità

☐ Sì ☐ No

☐ Soddisfacente ☐ Non soddisfacente

III.5. Controllo fisico

☐ Sì ☐ No

Numero totale di animali controllati:

☐ Soddisfacente ☐ Non soddisfacente

III.6. Prova di laboratorio

☐ Sì ☐ No

Data:

Prova: ☐Casuale ☐ Sospetto ☐ Misure di emergenza

Risultati della prova: ☐In attesa dei risultati ☐Soddisfacenti ☐ Non soddisfacenti

III.7. Controllo del benessere degli animali

☐ Sì ☐ No

☐ Soddisfacente ☐ Non soddisfacente

III.8. Non conformità alla legislazione in materia di benessere degli animali

☐ Idoneità al trasporto

☐ Mezzi di trasporto

☐ Pratiche di trasporto

☐ Limiti relativi alla durata del viaggio

☐ Disposizioni addizionali per i lunghi viaggi

☐ Spazi disponibili

☐ Autorizzazione del trasportatore

☐ Certificato di idoneità del conducente

☐ Registrazioni sul giornale di viaggio

☐ Altro

III.9. Non conformità alla legislazione in materia di sanità

☐ Certificato mancante o non valido

☐ Prova della registrazione del trasportatore non valida

☐ Non corrispondenza tra i documenti di identità e i documenti di accompagnamento

☐ Movimento non autorizzato

☐ Regione/zona/compartimento non riconosciuti

☐ Stabilimento non riconosciuto

☐ Specie vietata

☐ Assenza di ulteriori garanzie in materia di sanità animale per le malattie di categoria C

☐ Animali malati o sospetti

☐ Risultati della prova non soddisfacenti

☐ Identificazione mancante o non conforme

☐ Non conformità alle misure nazionali

☐ Indirizzo di destinazione non valido

☐ Altro

III.10. Impatto del trasporto sugli animali	III.11. Azione correttiva
Numero di animali morti: Stima □ Numero di animali non idonei: Stima □ Numero di nascite o di aborti:	□ Scarico □ Trasbordo su un altro mezzo di trasporto □ Quarantena/isolamento □ Abbattimento con metodi non cruenti/eutanasia □ Distruzione di carcasse/prodotti □ Rinvio della partita nello Stato membro di spedizione □ Trattamento degli animali o dei prodotti □ Utilizzo dei prodotti per altri scopi □ Altro
III.12. Provvedimenti dopo la quarantena o l'isolamento □ Abbattimento con metodi non cruenti/eutanasia □ Rilascio	

III.13. Luogo di esecuzione dei controlli ufficiali

□ Stabilimento registrato	□ Stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta
□ Stabilimento confinato	□ Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
□ Posto di controllo	□ Stabilimento di materiale germinale
□ Porto	□ Stabilimento riconosciuto
□ Punto di uscita	□ Aeroporto
□ Altro	□ Lungo il tragitto

III.14. Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data:	Firma

CAPITOLO 2

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO, CERTIFICATO UFFICIALE E CERTIFICATO SANITATIO/UFFICIALE PER I MOVIMENTI DI ANIMALI E PRODOTTI TRA STATI MEMBRI O ALL'INTERNO DELL'UNIONE

Informazioni generali

Per selezionare un'opzione, apporre nella casella pertinente un segno di spunta o una crocetta (x).

Salvo altrimenti specificato o stabilito nella legislazione dell'Unione, tutte le voci o le caselle si applicano al modello di certificato sanitario, certificato ufficiale e certificato sanitario/ufficiale di cui al capitolo 1.

Le copie cartacee di un certificato elettronico devono recare un codice a barre univoco a lettura ottica che rimanda alla versione elettronica.

Nelle caselle I.18 e I.20 può essere selezionata soltanto una delle opzioni.

Se una casella consente di selezionare una o più opzioni, nella versione elettronica del certificato saranno visualizzate solo le opzioni selezionate.

Se una casella non è obbligatoria, il suo contenuto deve essere barrato.

PARTE I – DESCRIZIONE DELLA PARTITA

Casella	Descrizione
I.1.	**Speditore**
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese [1] della persona fisica o giuridica che spedisce la partita.
I.2.	**Riferimento IMSOC**
	È il codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC. Ripetuto nelle caselle II.a e III.2.
I.2a.	**Riferimento locale**
	Indicare il codice alfanumerico unico eventualmente assegnato dall'autorità competente. Ripetuto nelle caselle II.b e III.2a.
I.3.	**Autorità centrale competente**
	Indicare il nome dell'autorità centrale competente del paese che rilascia il certificato.
I.4.	**Autorità locale competente**
	Indicare il nome dell'autorità locale competente del paese che rilascia il certificato.
I.5.	**Destinatario**
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica cui è destinata la partita nel paese di destinazione.
I.6.	**Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento**
	Riguarda gli operatori che, indipendentemente da uno stabilimento, procedono alle operazioni di raccolta per gli ungulati e il pollame detenuti, di cui all'articolo 90 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio [2]. Indicare il numero di registrazione e il nome dell'operatore registrato.

I.7.	**Paese di origine**
	Indicare il nome e il codice ISO del paese da cui provengono gli animali o i prodotti (materiale germinale, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale).
I.8.	**Regione di origine**
	Se del caso, per i movimenti di animali o prodotti interessati da misure di regionalizzazione in conformità alla legislazione dell'Unione, indicare il codice delle regioni o delle zone riconosciute come riportato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o il nome dei compartimenti per le malattie degli animali acquatici elencate all'indirizzo http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm.
I.9.	**Paese di destinazione**
	Indicare il nome e il codice ISO del paese cui sono destinati gli animali o i prodotti.
I.10.	**Regione di destinazione**
	Cfr. casella I.8.
I.11.	**Luogo di spedizione**
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese degli stabilimenti o, se del caso, degli altri luoghi da cui provengono gli animali o i prodotti. Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di riconoscimento degli stabilimenti. In caso di animali: indicare lo stabilimento in cui gli animali sono detenuti abitualmente o in cui sono raccolti. In caso di sperma, ovociti o embrioni destinati alla riproduzione artificiale: indicare, a seconda dei casi, il centro di raccolta dello sperma, il gruppo di raccolta o di produzione di embrioni, lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, il centro di stoccaggio di materiale germinale o lo stabilimento confinato. Nel caso dello sperma di ovini e caprini, il luogo di spedizione può essere lo stabilimento in cui sono detenuti gli animali donatori. In caso di altri prodotti: qualsiasi unità di un'azienda del settore alimentare o dei sottoprodotti di origine animale. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti.
I.12.	**Luogo di destinazione**
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese dello stabilimento o, se del caso, di un altro luogo in cui gli animali o i prodotti sono consegnati per essere definitivamente scaricati. Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di riconoscimento dello stabilimento di destinazione.
I.13.	**Luogo di carico**
	Solo in caso di animali: indicare il nome e l'indirizzo del luogo in cui gli animali sono caricati sul mezzo di trasporto e, qualora vengano prima raccolti, il nome e l'indirizzo dello stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta e il suo numero di riconoscimento. In caso di prodotti: indicare il nome, l'indirizzo e la categoria (ad esempio, stabilimento, porto o aeroporto) del luogo finale in cui i prodotti saranno caricati sul mezzo di trasporto.
I.14.	**Data e ora della partenza**
	Indicare la data e, se richiesto, l'ora in cui si prevede che gli animali o i prodotti lascino il luogo di carico.

I.15.	**Mezzo di trasporto**
	Selezionare uno o più dei seguenti mezzi di trasporto per gli animali o i prodotti in partenza dal paese di spedizione e indicarne l'identificazione: — aeromobile (indicare il numero del volo), — nave (indicare il nome e il numero della nave). In caso di navi adibite al trasporto di bestiame, indicare il numero unico del certificato di omologazione), — treno (indicare il numero del treno e del vagone), — veicolo stradale (indicare il numero di targa del veicolo e, se del caso, il numero di targa del rimorchio). In caso di veicolo stradale utilizzato per lunghi viaggi, indicare anche il numero unico del certificato di omologazione), — altro [mezzi di trasporto diversi da quelli di cui all'articolo 2, lettera n), del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio ([3])]. In caso di nave traghetto, selezionare "nave" e identificare il veicolo stradale con il numero di targa (e, se del caso, con il numero di targa del rimorchio), oltre al nome e al numero della nave traghetto prevista.
I.16.	**Trasportatore**
	Questa casella si applica solo agli animali e ai prodotti per i quali sia prescritto dalla legislazione dell'Unione. Indicare il nome, l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona o delle persone fisiche o giuridiche incaricate del trasporto. Indicare, se applicabile, il numero di registrazione o di autorizzazione.
I.17.	**Documenti di accompagnamento**
	Indicare il tipo di documento: ad esempio, una licenza CITES in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio ([4]), un'autorizzazione per le specie esotiche invasive (IAS) in conformità all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]), dichiarazioni o altri documenti, anche di natura commerciale. Indicare il codice unico dei documenti di accompagnamento e il paese di rilascio. Riferimenti del documento commerciale: indicare, per esempio, il numero della lettera di trasporto aereo, il numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale. In caso di prodotti (prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale): indicare il riferimento del documento commerciale qualora sia prescritto dalla legislazione dell'Unione. In caso di sperma, ovociti o embrioni destinati alla riproduzione artificiale spediti da stabilimenti di trasformazione di materiale germinale e centri di stoccaggio di materiale germinale: indicare il riferimento dei documenti ufficiali o certificati iniziali che hanno accompagnato lo sperma, gli ovociti e/o gli embrioni della presente partita a tali stabilimenti di trasformazione di materiale germinale e centri di stoccaggio di materiale germinale: — dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto, e/o — dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni, e/o — dallo stabilimento di trasformazione di materiale germinale in cui sono stati trasformati e immagazzinati lo sperma, gli ovociti o gli embrioni, e/o — dal centro di stoccaggio di materiale germinale in cui sono stati immagazzinati lo sperma, gli ovociti o gli embrioni.

	In caso di cani, gatti e furetti e, se applicabile, equidi: indicare il numero di passaporto. In caso di animali appartenenti a specie protette: indicare il numero di licenza CITES. In caso di ungulati detenuti spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta: indicare i numeri di serie dei documenti ufficiali e/o dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato per la presente partita.
I.18.	**Temperatura di trasporto**
	Indicare la categoria di temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di refrigerazione, di congelamento). Questa casella non si applica agli animali.
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo**
	Se applicabile, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (è possibile indicarne più di uno). Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi deve essere fornito il numero del contenitore. Deve essere indicato soltanto il numero del sigillo ufficiale. È richiesto il numero del sigillo ufficiale se sul contenitore, sull'autocarro o sul vagone ferroviario è apposto un sigillo sotto la supervisione dell'autorità competente che rilascia il certificato.
I.20.	**Certificato come o per**
	Selezionare lo scopo del movimento degli animali, l'uso previsto delle merci o la categoria, come specificato nella pertinente legislazione dell'Unione. Fertilizzanti organici e ammendanti: riguarda taluni sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]). Uso tecnico: sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati non idonei al consumo umano o animale, di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Esposizione: riguarda gli animali destinati a un'esposizione e a eventi sportivi, culturali o eventi analoghi in conformità alla legislazione dell'Unione. Prodotti destinati al consumo umano: riguarda solo i prodotti di origine animale destinati al consumo umano per i quali la legislazione dell'Unione prescrive un certificato. Ulteriore trasformazione: riguarda i prodotti che devono essere sottoposti a ulteriore trasformazione prima di essere immessi in commercio nonché gli animali acquatici vivi e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi e destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto 52), del regolamento (UE) 2016/429. Animali acquatici vivi destinati al consumo umano: animali acquatici destinati al consumo umano diretto, vale a dire animali acquatici consegnati al consumatore finale vivi o consumati vivi. Stabilimento confinato: come definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429. Stabilimento di quarantena o simile: come previsto dall'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione ([7]) per quanto riguarda gli animali terrestri e dall'articolo 15 o dall'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione ([8]) per quanto riguarda gli animali di acquacoltura. Circo itinerante/esibizione di animali: come definiti rispettivamente all'articolo 2, punti 34) e 35), del regolamento delegato (UE) 2019/2035. Rilascio in natura: riguarda solo gli animali vivi destinati a essere rilasciati in natura nel luogo di destinazione. Equino registrato: come definito all'articolo 2, punto 30), del regolamento delegato (UE) 2019/2035. Ulteriore detenzione: animali destinati a stabilimenti che detengono animali vivi, anche a fini di ricerca, o a detentori di animali da compagnia, salvo il caso in cui si applichi una finalità o una categoria più specifica tra quelle previste alla casella I.20 (ad esempio, quarantena, stabilimenti confinati ecc.). Sono inoltre inclusi gli animali destinati al ripopolamento della selvaggina o al rilascio in natura se si prevede che passino per uno stabilimento prima di essere rilasciati.

	Centro di depurazione: come definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/691. Centro di spedizione: come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2020/691. Zona di stabulazione: come definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/691. Stabilimento di acquacoltura ornamentale: come definito all'articolo 17 o all'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2020/691. Macellazione: per gli animali destinati al macello, direttamente o attraverso uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Materiale germinale: come definito all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) 2016/429. Evento o attività in prossimità delle frontiere: riguarda i movimenti tra Stati membri di animali terrestri detenuti in conformità all'articolo 139 del regolamento (UE) 2016/429, qualora tali movimenti abbiano le seguenti finalità: — uso ricreativo in prossimità delle frontiere, — esposizioni nonché eventi sportivi, culturali ed eventi analoghi organizzati in prossimità delle frontiere, — pascolo di animali terrestri detenuti in aree di pascolo condivise tra Stati membri, — lavoro effettuato in prossimità delle frontiere di Stati membri da animali terrestri detenuti. Altro: animali destinati a un utilizzo non figurante nella presente classificazione, compresi gli animali acquatici destinati a essere utilizzati come esche.
I.21.	**Per il transito attraverso un paese terzo**
	Indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di transito in caso di trasporto su strada. Selezionare il posto di controllo frontaliero di uscita o indicare il nome dell'autorità locale del luogo in cui è situato il punto di uscita. Selezionare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.
I.22.	**Per il transito attraverso gli Stati membri**
	Indicare il nome e il codice ISO del paese degli Stati membri di transito in caso di trasporto su strada.
I.23.	**Per l'esportazione**
	Indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione e selezionare il posto di controllo frontaliero di uscita o indicare il nome dell'autorità locale del luogo in cui è situato il punto di uscita.
I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**
	Questa casella si applica solo agli animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 e riguarda la durata prevista del viaggio dichiarata dal trasportatore nei documenti di trasporto in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento. Nel caso di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina sottoposti a lunghi viaggi [come definiti all'articolo 2, lettera m), di tale regolamento] tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, le informazioni inserite in questa casella devono corrispondere alla durata totale prevista dichiarata nella sezione 1, relativa alla pianificazione, del giornale di viaggio di cui all'allegato II di detto regolamento.

I.25.	**Giornale di viaggio**
	Questa casella si applica solo agli equidi domestici diversi dagli equidi registrati e agli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina sottoposti a lunghi viaggi, come definiti all'articolo 2, lettera m), del regolamento (CE) n. 1/2005, tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi. Selezionando "Sì", il sistema IMSOC genererà automaticamente il giornale di viaggio che l'organizzatore del viaggio dovrà compilare e presentare in conformità all'allegato II di detto regolamento.
I.26.	**Numero totale di colli**
	Indicare, se del caso, il numero totale e il tipo di colli della partita. In caso di animali: il numero di casse, gabbie, contenitori, serbatoi, alveari o stalli nei quali sono trasportati gli animali. In caso di sperma, ovociti ed embrioni destinati alla riproduzione artificiale: il numero di contenitori. In caso di prodotti: il numero di colli. In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa.
I.27.	**Quantità totale**
	In caso di animali terrestri o materiale germinale: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di capi, uova da cova o paillette espresso in unità. In caso di animali acquatici: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di animali, uova o larve espresso in unità.
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**
	Il peso netto totale è la massa degli animali o delle merci in quanto tali, senza i contenitori immediati o l'imballaggio. È calcolato automaticamente dall'IMSOC in base alle informazioni inserite nella casella I.30. Il peso netto dichiarato di un alimento glassato non include la glassa. Indicare il peso lordo totale, vale a dire la massa complessiva degli animali o delle merci nei loro contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto.
I.29.	**Spazio totale previsto per la partita (in m^2)**
	Questa casella si applica solo agli animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005. Durante il trasporto gli spazi disponibili devono corrispondere almeno alle dimensioni riportate nell'allegato I, capo VII, del regolamento (CE) n. 1/2005 per quanto concerne gli animali e i mezzi di trasporto ivi menzionati. Nel caso di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina sottoposti a lunghi viaggi [come definiti all'articolo 2, lettera m), di tale regolamento] tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, le informazioni inserite in questa casella devono corrispondere allo spazio totale previsto per la partita dichiarato nella sezione 1, relativa alla pianificazione, del giornale di viaggio di cui all'allegato II di detto regolamento.
I.30.	**Descrizione della partita**
	Indicare eventuali prescrizioni specifiche relative agli animali o alla natura o al trattamento dei prodotti quali definite nella pertinente legislazione dell'Unione. In caso di animali: indicare la specie, la categoria, il metodo di identificazione, il numero di identificazione, l'età, il sesso, la quantità o il peso netto e la prova. In caso di api mellifere e bombi, indicare una delle seguenti opzioni: api regine con un massimo di 20 api operaie, colonie con covata o altro. In caso di animali acquatici: indicare il numero, il volume o il peso netto, in funzione della fase del ciclo di vita.

	In caso di sperma, ovociti o embrioni destinati alla riproduzione artificiale, indicare: — il tipo (sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati), — la data di raccolta o di produzione, — il numero di riconoscimento dello stabilimento di raccolta o di produzione (il centro di raccolta dello sperma, il gruppo di raccolta o di produzione di embrioni, lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, il centro di stoccaggio di materiale germinale o lo stabilimento confinato). Nel caso di sperma di ovini e caprini raccolto presso il loro stabilimento di origine, indicare il numero di registrazione di tale stabilimento, — il marchio di identificazione sulla paillette o su un altro contenitore, — la quantità, — la specie, la sottospecie (per gli animali provenienti da stabilimenti confinati, se necessario) e il numero di identificazione degli animali donatori. In caso di prodotti: indicare la specie, i tipi di prodotti, il tipo di trattamento, il numero di riconoscimento o di registrazione degli stabilimenti con il codice ISO del paese (macello, impianto di trasformazione, deposito frigorifero, centro di raccolta), il numero di colli, il tipo di imballaggio, il numero di lotto, il peso netto. Specie: indicare il nome scientifico o la definizione in base alla legislazione dell'Unione. Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella raccomandazione n. 21 ([9]) UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico).

PARTE II – CERTIFICAZIONE

Casella	Descrizione
	Unione europea
	Questa casella si riferisce ai paesi di rilascio.
	Modello di certificato
	Questa casella si riferisce al titolo specifico di ogni modello di certificato.
II.	**Informazioni sanitarie**
	Questa casella si riferisce alle prescrizioni specifiche dell'Unione in materia di sanità applicabili alle specie animali o alla natura dei prodotti spostati tra Stati membri o all'interno dell'Unione.
II.a.	**Riferimento IMSOC**
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.
II.b.	**Riferimento locale**
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2a.
	Certificatore
	Questa casella si riferisce alla firma del certificatore come definito all'articolo 3, punto 26), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]). Indicare il nome e cognome in stampatello, il titolo e la qualifica, se del caso, del firmatario e il nome e il codice dell'unità di controllo, il timbro originale dell'autorità competente da cui dipende il firmatario e la data della firma.

PARTE III – CONTROLLI

Casella	Descrizione
III.1.	**Data dei controlli ufficiali**
	Indicare la data in cui il veterinario ufficiale, come definito all'articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2017/625, ha effettuato i controlli ufficiali sulla partita.
III.2.	**Riferimento IMSOC**
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.
III.2a.	**Riferimento locale**
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.a.
III.3.	**Controllo documentale**
	Si tratta della verifica dei certificati, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita, al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione, comprese le ulteriori garanzie in materia di sanità animale per le malattie di categoria C come definite all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ([11]). Ciò comprende la verifica della conformità alle misure nazionali pertinenti in conformità all'articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429. La non conformità alle misure nazionali implica che la partita non è soddisfacente. Selezionare "Sì" o "No" a seconda dei casi.
III.4.	**Controllo di identità**
	Si tratta di un esame visivo per verificare che il contenuto e l'etichettatura della partita, inclusi marchi sugli animali, sigilli e mezzi di trasporto, corrispondano alle informazioni contenute nel certificato e negli altri documenti di accompagnamento. Selezionare "Sì" o "No" a seconda dei casi.
III.5.	**Controllo fisico**
	Si riferisce a un controllo degli animali o dei prodotti e, se del caso, a un controllo degli imballaggi, dei mezzi di trasporto, dell'etichettatura e della temperatura, al campionamento a fini di analisi, prova e diagnosi e a qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità alle norme applicabili. Selezionare "Sì" o "No" a seconda dei casi. Indicare il numero di animali controllati.
III.6.	**Prova di laboratorio**
	Selezionare "Sì" se è stata eseguita una prova. Per la ricerca di: selezionare la categoria della sostanza o dell'agente patogeno oggetto della prova di laboratorio; — selezionare "Casuale" se la partita non è trattenuta in attesa del risultato di una prova, — selezionare "Sospetto" se si sospetta che gli animali o i prodotti non siano conformi alla legislazione dell'Unione (compresi i casi di sospetto di una malattia degli animali e i casi in cui sono presenti sintomi di malattia) e sono trattenuti in attesa del risultato di una prova,

	— selezionare "Misure di emergenza" se gli animali o i prodotti sono sottoposti a una prova nell'ambito di pertinenti misure di emergenza nazionali o dell'Unione e sono trattenuti in attesa del risultato. Risultati della prova: — selezionare "In attesa del risultato" se si è in attesa del risultato di una prova, — selezionare "Soddisfacenti" o "Non soddisfacenti" se il risultato della prova è disponibile.
III.7.	**Controllo del benessere degli animali**
	Questa casella si applica solo agli animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005. Selezionare "No" se gli animali non sono stati sottoposti a un controllo del benessere. Selezionare "Soddisfacente" o "Non soddisfacente" se sono disponibili i risultati del controllo degli animali e delle condizioni di trasporto all'arrivo.
III.8.	**Non conformità alla legislazione in materia di benessere degli animali**
	Selezionare le caselle appropriate a seconda della natura delle non conformità accertate in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto a norma delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1/2005: — idoneità al trasporto (allegato I, capo I e capo VI, punto1.9), — mezzi di trasporto (allegato I, capi II e IV), — pratiche di trasporto (allegato I, capo III), — limiti relativi alla durata del viaggio (allegato I, capo V), — disposizioni addizionali per i lunghi viaggi (allegato I, capo VI), — spazi disponibili (allegato I, capo VII), — autorizzazione del trasportatore (articolo 6), — certificato di idoneità del conducente (articolo 6, paragrafo 5), — registrazioni sul giornale di viaggio (in caso di informazioni mancanti o incoerenti nel giornale di viaggio), — altro (se nessuno dei summenzionati casi di non conformità è applicabile, completare opportunamente).
III.9.	**Non conformità alla legislazione in materia di sanità**
	Selezionare le caselle appropriate a seconda della natura delle non conformità accertate: — certificato mancante o non valido (quando una partita è spostata senza certificazione o notifica preventiva), — prova della registrazione del trasportatore non valida, — non corrispondenza tra i documenti di identità e i documenti di accompagnamento, — movimento non autorizzato (quando misure di emergenza nazionali o dell'Unione interessano il paese o i paesi per la specie in questione), — regione/zona/compartimento non riconosciuti, — stabilimento non riconosciuto, — specie vietata (vietata in uno Stato membro o protette dalla convenzione CITES), — assenza di ulteriori garanzie in materia di sanità animale per le malattie di categoria C, — animali malati o sospetti,

	— risultati della prova non soddisfacenti, — identificazione mancante o non conforme, — non conformità alle misure nazionali, — indirizzo di destinazione non valido, — altro (se nessuno dei summenzionati casi di non conformità è applicabile, completare opportunamente).
III.10.	**Impatto del trasporto sugli animali**
	Questa casella si applica solo agli animali. Numero di animali morti: indicare il numero di animali morti. Numero di animali non idonei: indicare il numero di animali non idonei per il trasporto. Numero di nascite o di aborti: indicare quante femmine hanno partorito o abortito durante il trasporto. Nel caso in cui la spedizione consista in un numero elevato di animali (pulcini di un giorno, pesci, molluschi ecc.), fornire una stima del numero di esemplari morti o non idonei.
III.11.	**Azione correttiva**
	Indicare qualsiasi decisione adottata per porre rimedio a una o più delle non conformità accertate di cui alle caselle III.8 e III.9, conformemente all'articolo 138, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625: — scarico: lo scarico degli animali e la loro adeguata sistemazione e cura fino a quando il problema è risolto, — trasbordo su un altro mezzo di trasporto: il trasbordo della partita di animali o di una sua parte da un mezzo di trasporto che non soddisfa i requisiti di legge a uno che li soddisfa, — quarantena/isolamento, — abbattimento con metodi non cruenti/eutanasia degli animali (a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della salute umana nonché della salute e del benessere degli animali), — distruzione di carcasse/prodotti, — rinvio della partita nello Stato membro di spedizione, — trattamento degli animali o dei prodotti, — impiego dei prodotti per fini diversi da quelli originariamente previsti, — altro (se nessuna delle summenzionate azioni è applicabile, completare opportunamente).
III.12.	**Provvedimenti dopo la quarantena o l'isolamento**
	In caso di animali terrestri: selezionare "abbattimento con metodi non cruenti/eutanasia" o "rilascio" degli animali in base ai risultati degli esami effettuati durante la quarantena. In caso di animali di acquacoltura: selezionare "abbattimento con metodi non cruenti/eutanasia" o "rilascio" degli animali in base ai risultati degli esami effettuati durante l'isolamento in uno stabilimento riconosciuto in conformità all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2020/691.
III.13.	**Luogo di esecuzione dei controlli ufficiali**
	Selezionare un luogo di ispezione: — stabilimento registrato, — stabilimento riconosciuto,

	— stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, — operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento, — stabilimento confinato, — stabilimento di materiale germinale, — posto di controllo, — porto, — aeroporto, — lungo il tragitto, — punto di uscita, — altro (se nessuno dei summenzionati luoghi è applicabile).
III.14.	**Veterinario ufficiale**
	Questa casella si riferisce alla firma del veterinario ufficiale come definito all'articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2017/625. Indicare il nome e cognome in stampatello, il titolo e la qualifica, se del caso, il nome e il codice dell'unità di controllo e la data della firma.

([1]) Codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue un paese, in conformità alla norma internazionale ISO 3166 alpha-2; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.
([2]) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
([3]) Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).
([4]) Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).
([5]) Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).
([6]) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
([7]) Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).
([8]) Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).
([9]) Ultima versione: http://www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html.
([10]) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
([11]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

CAPITOLO 3

MODELLO STANDARD DI CERTIFICATO SANITARIO, CERTIFICATO UFFICIALE E CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI, PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, PRODOTTI COMPOSTI, MATERIALE GERMINALE, SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO E SEMI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO

PAESE				**Certificato per l'UE**		
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a. Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
				I.3.	**Autorità centrale competente**	
				I.4.	**Autorità locale competente**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione		**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
				I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore N. del sigillo			
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Uso farmaceutico	□ Uso tecnico	□ Ulteriore trasformazione
	□ Alimentazione animale	□ Campioni commerciali	□ Industria conserviera	□ Alimenti per animali da compagnia
	□ Ulteriore detenzione	□ Materiale germinale	□ Equino registrato	□ Fertilizzanti organici e ammendanti
	□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Rilascio in natura	□ Circo itinerante/esibizione di animali
	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Stabilimento di quarantena	□ Esposizione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
	□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/centro di depurazione	□ Altro	

I.21.	**□ Per il transito**	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**
	Paese terzo Codice ISO del paese	**I.23.**	**□ Per la reintroduzione**

I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**

I.27. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/ categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
□ Consumatore finale		Data di raccolta/ di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/ dello stabilimento/ del centro	Prova	

PAESE			**Modello di certificato**
Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**
	Certificatore Nome e cognome (in stampatello) Data Timbro	Qualifica e titolo Firma	

CAPITOLO 4

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO, CERTIFICATO UFFICIALE E CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI, PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, PRODOTTI COMPOSTI, MATERIALE GERMINALE, SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO E SEMI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO

Informazioni generali

Per selezionare un'opzione, apporre nella casella pertinente un segno di spunta o una crocetta (x).

Salvo altrimenti specificato o stabilito nella legislazione dell'Unione, tutte le voci o le caselle si applicano al modello di certificato sanitario, certificato ufficiale e certificato sanitario/ufficiale di cui al capitolo 3.

Se una casella non è obbligatoria, il suo contenuto deve apparire barrato.

Nelle caselle I.18 e I.20 può essere selezionata soltanto una delle opzioni.

Può essere selezionata soltanto una delle caselle da I.21 a I.23.

Se una casella consente di selezionare una o più opzioni, nella versione elettronica del certificato saranno visualizzate solo le opzioni selezionate.

PARTE I – DESCRIZIONE DELLA PARTITA

Casella	Descrizione
	Paese
	Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato.
I.1.	**Speditore/esportatore**
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese ([1]) della persona fisica o giuridica che spedisce la partita. Tale persona deve essere stabilita in un paese terzo, tranne che per la reintroduzione di partite originarie dell'Unione.
I.2.	**Riferimento del certificato**
	Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo. Questa casella non è obbligatoria per i certificati presentati nel sistema IMSOC. Ripetuto nella casella II.a.
I.2a.	**Riferimento IMSOC**
	È il codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC. Ripetuto nella casella II.b. Questa casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato nel sistema IMSOC.
I.3.	**Autorità centrale competente**
	Indicare il nome dell'autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato.
I.4.	**Autorità locale competente**
	Indicare, se del caso, il nome dell'autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato.
I.5.	**Destinatario/importatore**
	Indicare il nome e l'indirizzo della persona fisica o giuridica cui è destinata la partita nello Stato membro o nel paese terzo di destinazione in caso di transito. Questa casella è facoltativa per le partite in transito attraverso l'Unione.

I.6.	**Operatore responsabile della partita**
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica nello Stato membro che è responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti in quanto importatore o per conto dell'importatore. Tale operatore può coincidere con quello indicato nella casella I.5. In caso di prodotti in transito attraverso l'Unione: questa casella è obbligatoria. In caso di determinati animali: questa casella è obbligatoria qualora sia prescritto dalla pertinente legislazione dell'Unione. In caso di animali e prodotti destinati all'immissione in commercio: questa casella è facoltativa.
I.7.	**Paese di origine**
	In caso di prodotti: indicare il nome e il codice ISO del paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate o imballate (etichettate con il marchio di identificazione). In caso di animali: indicare il paese di permanenza durante il periodo richiesto specificato nella pertinente legislazione dell'Unione. In caso di cavalli registrati reintrodotti nell'Unione dopo un'esportazione temporanea per competizioni, corse o inviti a specifici eventi culturali in alcuni paesi terzi, indicare il paese dal quale essi sono stati spediti l'ultima volta. In caso di commercio che coinvolga più di un paese terzo (scambi triangolari), deve essere compilato un certificato distinto per ciascun paese di origine.
I.8.	**Regione di origine**
	Se del caso, per i movimenti di animali o prodotti interessati da misure di regionalizzazione in conformità alla legislazione dell'Unione, indicare il codice delle regioni, delle zone o dei compartimenti riconosciuti come riportato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
I.9.	**Paese di destinazione**
	Indicare il nome e il codice ISO dello Stato membro di destinazione degli animali o dei prodotti. Nel caso di prodotti in transito, indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione.
I.10.	**Regione di destinazione**
	Cfr. casella I.8.
I.11.	**Luogo di spedizione**
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese degli stabilimenti da cui provengono gli animali o i prodotti. Se previsto dalla legislazione dell'Unione, indicarne il numero di registrazione o di riconoscimento. In caso di animali: indicare lo stabilimento in cui gli animali sono detenuti abitualmente. In caso di sperma, ovociti o embrioni destinati alla riproduzione artificiale: indicare, a seconda dei casi, il centro di raccolta dello sperma, il gruppo di raccolta o di produzione di embrioni, lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, il centro di stoccaggio di materiale germinale o lo stabilimento confinato. Nel caso dello sperma di ovini e caprini, il luogo di spedizione può essere lo stabilimento in cui sono detenuti gli animali donatori. In caso di determinati prodotti della pesca di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione ([2]): il luogo di spedizione può essere una nave. In caso di altri prodotti: qualsiasi unità di un'azienda del settore alimentare o dei sottoprodotti di origine animale. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. In caso di commercio che coinvolga più di un paese terzo (scambi triangolari), il luogo di spedizione è l'ultimo stabilimento di un paese terzo della catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell'Unione europea.

I.12.	**Luogo di destinazione**
	Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese del luogo in cui la partita è consegnata per essere definitivamente scaricata. Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di riconoscimento dello stabilimento di destinazione. In caso di magazzinaggio di prodotti in transito: indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento del deposito, come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione ([3]). Questa casella è facoltativa in caso di transito senza magazzinaggio dei prodotti.
I.13.	**Luogo di carico**
	In caso di animali: indicare il nome e l'indirizzo del luogo in cui gli animali sono caricati sul mezzo di trasporto e, qualora vengano prima raccolti, il nome e l'indirizzo dello stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. In caso di prodotti: indicare il nome, l'indirizzo e la categoria (ad esempio, stabilimento, porto o aeroporto) del luogo finale in cui i prodotti saranno caricati sul mezzo di trasporto per il viaggio verso l'Unione europea. Nel caso di un contenitore, indicare dove questo verrà caricato sul mezzo di trasporto finale per l'Unione europea. Nel caso di una nave traghetto, indicare il luogo in cui l'autocarro verrà imbarcato.
I.14.	**Data e ora della partenza**
	In caso di animali: la data e l'ora in cui è prevista la partenza degli animali con il relativo mezzo di trasporto (aeromobile, nave, treno o veicolo stradale). In caso di prodotti: la data di partenza del mezzo di trasporto (aeromobile, nave, treno o veicolo stradale).
I.15.	**Mezzo di trasporto**
	Selezionare uno o più dei seguenti mezzi di trasporto per gli animali o le merci in partenza dal paese di spedizione e indicarne l'identificazione: — aeromobile (indicare il numero del volo), — nave (indicare il nome e il numero della nave), — treno (indicare il numero del treno e del vagone), — veicolo stradale (indicare il numero di targa e, se del caso, il numero di targa del rimorchio). In caso di nave traghetto, selezionare "nave" e identificare il veicolo stradale con il numero di targa (e, se del caso, con il numero di targa del rimorchio), oltre al nome e al numero della nave traghetto prevista.
I.16.	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**
	Indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione per i certificati non presentati nel sistema IMSOC o selezionare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione e il suo codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC.
I.17.	**Documenti di accompagnamento**
	Indicare il tipo di documento richiesto: ad esempio, una licenza CITES, un'autorizzazione per le specie esotiche invasive (IAS), dichiarazioni o altri documenti, anche di natura commerciale. Indicare il codice unico dei documenti di accompagnamento richiesti e il paese di rilascio. Riferimenti del documento commerciale: indicare, per esempio, il numero della lettera di trasporto aereo, il numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale.

I.18.	**Temperatura di trasporto**
	Indicare la categoria di temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di refrigerazione, di congelamento). Questa casella non si applica agli animali.
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo**
	Se applicabile, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (è possibile indicarne più di uno). Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi deve essere fornito il numero del contenitore. Deve essere indicato soltanto il numero del sigillo ufficiale. È richiesto il numero del sigillo ufficiale se sul contenitore, sull'autocarro o sul vagone ferroviario è apposto un sigillo sotto la supervisione dell'autorità competente che rilascia il certificato.
I.20.	**Certificato come o per**
	Selezionare lo scopo del movimento degli animali, l'uso previsto delle merci o la categoria, come specificato nella pertinente legislazione dell'Unione. Alimentazione animale: riguarda solo i sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione di animali d'allevamento di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]). Alimenti per animali da compagnia: riguarda solo i sottoprodotti di origine animale destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali da compagnia o per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009. Fertilizzanti organici e ammendanti: riguarda taluni sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009. Uso tecnico: sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati non idonei al consumo umano o animale, di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Uso farmaceutico: sottoprodotti di origine animale non idonei al consumo umano o animale, di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Campioni commerciali: come definiti nell'allegato I, punto 39, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ([5]). Esposizione: riguarda gli animali destinati a un'esposizione e a eventi sportivi, culturali o eventi analoghi o gli articoli da esposizione come definiti nell'allegato I, punto 34, del regolamento (UE) n. 142/2011. Industria conserviera: riguarda i prodotti destinati al consumo umano (ad esempio il tonno) specificamente destinati solo all'industria conserviera. Prodotti destinati al consumo umano: riguarda solo i prodotti di origine animale destinati al consumo umano per i quali la legislazione dell'Unione prescrive un certificato sanitario, un certificato ufficiale o un certificato sanitario/ufficiale. Ulteriore trasformazione: riguarda i prodotti che devono essere sottoposti a ulteriore trasformazione prima di essere immessi in commercio nonché gli animali acquatici vivi e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi e destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto 52), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. Animali acquatici vivi destinati al consumo umano: animali acquatici destinati al consumo umano diretto, vale a dire animali acquatici consegnati al consumatore finale vivi o consumati vivi. Stabilimento confinato: come definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429. Stabilimento di quarantena: come previsto dall'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione ([6]) per quanto riguarda gli animali terrestri e dall'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione ([7]) per quanto riguarda gli animali di acquacoltura.

	Circo itinerante/esibizione di animali: come definiti rispettivamente all'articolo 2, punti 34) e 35), del regolamento delegato (UE) 2019/2035. Rilascio in natura: riguarda solo gli animali vivi destinati a essere rilasciati in natura nel luogo di destinazione. Equino registrato: come definito all'articolo 2, punto 30), del regolamento delegato (UE) 2019/2035. Ulteriore detenzione: animali destinati a stabilimenti che detengono animali vivi o a detentori di animali da compagnia, salvo il caso in cui si applichi una finalità o una categoria più specifica tra quelle previste alla casella I.20 (ad esempio, quarantena, stabilimenti confinati ecc.). Sono inoltre inclusi gli animali destinati al ripopolamento della selvaggina o al rilascio in natura se si prevede che passino per uno stabilimento prima di essere rilasciati. Centro di depurazione: come definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/691. Centro di spedizione: come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2020/691. Zona di stabulazione: come definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/691. Stabilimento di acquacoltura ornamentale: come definito all'articolo 17 o all'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2020/691. Macellazione: per gli animali destinati al macello, direttamente o attraverso uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta. Materiale germinale: come definito all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) 2016/429. Altro: animali destinati a un utilizzo non figurante nella presente classificazione, compresi gli animali acquatici destinati a essere utilizzati come esche.
I.21.	**Per il transito**
	Selezionare questa casella per il transito di animali o prodotti nell'Unione europea in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo o da una parte di un paese terzo a un'altra parte dello stesso paese terzo. Indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione.
I.22.	**Per il mercato interno**
	Selezionare questa casella se le partite sono destinate ad essere immesse sul mercato dell'Unione.
I.23.	**Per la reintroduzione**
	Selezionare questa casella nel caso di equini registrati destinati a competizioni o corse o invitati a specifici eventi culturali e autorizzati a essere reintrodotti nell'Unione europea dopo l'esportazione temporanea.
I.24.	**Numero totale di colli**
	Indicare, se del caso, il numero totale di colli della partita. In caso di animali: indicare il numero di casse, gabbie, contenitori, alveari o stalli nei quali sono trasportati gli animali. In caso di sperma, ovociti ed embrioni destinati alla riproduzione artificiale: indicare il numero di contenitori. In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa.
I.25.	**Quantità totale**
	In caso di animali terrestri o materiale germinale: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di capi, uova da cova o paillette espresso in unità. In caso di animali acquatici: indicare, a seconda dei casi, il numero totale di animali, uova o larve espresso in unità.

I.26.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**
	Il peso netto totale è la massa degli animali o delle merci in quanto tali, senza i contenitori immediati o l'imballaggio. È calcolato automaticamente dall'IMSOC in base alle informazioni inserite nella casella I.27. Il peso netto dichiarato di un alimento glassato non include la glassa. Indicare il peso lordo totale, vale a dire la massa complessiva degli animali o delle merci nei loro contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto.
I.27.	**Descrizione della partita**
	Indicare il relativo codice del sistema armonizzato (SA) e il titolo definito dall'Organizzazione mondiale delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ([8]). Questa descrizione doganale è completata, ove necessario, dalle informazioni aggiuntive richieste per classificare gli animali o i prodotti dal punto di vista veterinario. Indicare inoltre eventuali requisiti specifici relativi agli animali o alla natura o al trattamento dei prodotti quali definiti nella pertinente legislazione dell'Unione. In caso di animali: indicare la specie, la categoria, il metodo di identificazione, il numero di identificazione, l'età, il sesso, la quantità o il peso netto e la prova. In caso di api mellifere e bombi, indicare una delle seguenti opzioni: api regine con un massimo di 20 api operaie, colonie con covata o altro. In caso di sperma, ovociti o embrioni destinati alla riproduzione artificiale, indicare: — il tipo (sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati), — la data di raccolta o di produzione, — il numero di riconoscimento dello stabilimento di raccolta o di produzione (il centro di raccolta dello sperma, il gruppo di raccolta o di produzione di embrioni, lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale, il centro di stoccaggio di materiale germinale o lo stabilimento confinato), — il marchio di identificazione sulla paillette o su un altro contenitore, — la quantità, — la specie, la sottospecie (per gli animali provenienti da stabilimenti confinati, se necessario) e il numero di identificazione degli animali donatori. In caso di prodotti: indicare la specie, il tipo di prodotti, il tipo di trattamento, il marchio di identificazione e il numero di riconoscimento degli stabilimenti, se applicabile, con il codice ISO del paese (quale un macello, un impianto di trasformazione, un deposito frigorifero), il numero di colli, il tipo di imballaggio, il numero di lotto, il peso netto e la data (più remota) di raccolta/di produzione. Selezionare "Consumatore finale" se i prodotti sono imballati per il consumatore finale. In caso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati: indicare la specie, il tipo di prodotti, il tipo di trattamento, il numero di riconoscimento o di registrazione dello stabilimento di fabbricazione o di produzione con il codice ISO del paese, il numero di colli, il tipo di imballaggio, il numero di lotto, il peso netto. Specie: indicare il nome scientifico o la definizione in base alla legislazione dell'Unione. Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella raccomandazione n. 21 ([9]) UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico).

PARTE II – CERTIFICAZIONE

Casella	Descrizione
	Paese
	Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato.

	Modello di certificato
	Questa casella si riferisce al titolo specifico di ogni modello di certificato.
II.	**Informazioni sanitarie**
	Questa casella si riferisce alle prescrizioni specifiche dell'Unione in materia di salute e benessere applicabili alla specie animale o alla natura dei prodotti e come definite negli accordi di equivalenza conclusi con alcuni paesi terzi o in altra legislazione dell'Unione, come quella per la certificazione. Se non vi sono attestati di sanità animale o di sanità pubblica o di altro tipo per la partita, l'intera sezione è cancellata o annullata o non è presente conformemente alle note a piè di pagina per la parte II dei certificati specifici dell'Unione.
II.2a.	**Riferimento del certificato**
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.
II.2b.	**Riferimento IMSOC**
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2a.
	Certificatore
	Questa casella si riferisce alla firma del certificatore come definito all'articolo 3, punto 26), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio. Indicare il nome e cognome in stampatello, il titolo e la qualifica, se del caso, del firmatario e il nome e il timbro originale dell'autorità competente da cui dipende il firmatario e la data della firma.

([1]) Codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue un paese, in conformità alla norma internazionale ISO 3166 alpha-2; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

([3]) Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).

([4]) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

([5]) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

([6]) Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

([7]) Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

([8]) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

([9]) Ultima versione: www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html.

ALLEGATO II

L'allegato II contiene il seguente modello di certificato sanitario e il seguente modello di certificato ufficiale:

Capitolo 1: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale autorizzati ad essere mossi da una zona soggetta a restrizioni sottoposta a misure di emergenza o a misure di controllo delle malattie o che provengono da animali di specie soggette a tali misure (modello INTRA-EMERGENCY)

Capitolo 2: modello di certificato ufficiale per i movimenti tra gli Stati membri di selvaggina selvatica grossa non scuoiata destinata al consumo (modello INTRA-UNSKINNED LARGE WILD GAME)

CAPITOLO 1

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE AUTORIZZATI AD ESSERE MOSSI DA UNA ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI SOTTOPOSTA A MISURE DI EMERGENZA O A MISURE DI CONTROLLO DELLE MALATTIE O CHE PROVENGONO DA ANIMALI DI SPECIE SOGGETTE A TALI MISURE (MODELLO INTRA-EMERGENCY)

UNIONE EUROPEA				**INTRA**
Parte I: descrizione della partita	**I.1. Speditore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del	**I.2. Riferimento IMSOC** **I.2a. Riferimento locale** **I.3. Autorità centrale competente** **I.4. Autorità locale**	**CODICE QR**
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione Codice ISO del paese
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	**I.9. Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine	Codice	**I.10. Regione di destinazione**	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12. Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13. Luogo di carico		**I.14. Data e ora della partenza**	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Nave ☐ Treno Identificazione Documento	☐ Aeromobile ☐ Veicolo stradale ☐ Altro	**I.16. Trasportatore** Nome Indirizzo Paese **I.17. Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese Codice Codice ISO del paese

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo**			
	N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
□ Ulteriore detenzione		□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato		□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura		□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/ centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione		□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano		□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro
I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**			
	Paese terzo		Codice ISO del paese	
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero	

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**	
	Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese			
I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio**	□ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**	
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**	

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA **Modello di certificato INTRA-EMERGENCY**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie

II.a.	**Riferimento del certificato**	**II.b.**	**Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti di origine animale di cui alla parte I soddisfano le condizioni di cui al ……[*inserire il titolo e la data di pubblicazione nella* Gazzetta ufficiale dell'Unione europea *dell'atto giuridico pertinente adottato dalla Commissione che stabilisce tali condizioni o il riferimento all'atto giuridico o alle istruzioni approvate e rese pubbliche dall'autorità competente che stabiliscono tali condizioni]*

per quanto riguarda le misure di controllo delle malattie per ……[*inserire il nome della malattia pertinente*] in ……[*inserire lo Stato membro di origine*].

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello) Qualifica e titolo

Nome dell'unità di controllo locale Codice dell'unità di controllo locale

Data

Timbro Firma

CAPITOLO 2

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER I MOVIMENTI TRA GLI STATI MEMBRI DI SELVAGGINA SELVATICA GROSSA NON SCUOIATA DESTINATA AL CONSUMO (MODELLO INTRA-UNSKINNED LARGE WILD GAME)

<table>
<tr><td colspan="2">UNIONE EUROPEA</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">INTRA</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Parte I: descrizione della partita</td><td colspan="2">I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td colspan="2">Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.2. Riferimento IMSOC
I.2a. Riferimento locale
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td>CODICE QR</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Paese</td><td colspan="2">Codice ISO del paese</td><td colspan="3">I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
Nome
Indirizzo
Paese
N. di registrazione
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.7. Paese di origine</td><td colspan="2">Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.9. Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.8. Regione di origine</td><td colspan="2">Codice</td><td colspan="2">I.10. Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.11. Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td colspan="2">N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td><td colspan="3">I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese
N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.13. Luogo di carico</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">I.15. Mezzo di trasporto
☐ Nave
☐ Treno
Identificazione
Documento</td><td colspan="2">☐ Aeromobile
☐ Veicolo stradale
☐ Altro</td><td colspan="3">I.16. Trasportatore
Nome
Indirizzo
Paese
N. di registrazione/di autorizzazione
Codice ISO del paese
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
Paese
Riferimento del documento commerciale
Codice
Codice ISO del paese</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo**			
	N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
□ Ulteriore detenzione		□ Macellazione	□ Stabilimento confinato	□ Materiale germinale
□ Equino registrato		□ Circo itinerante/esibizione di animali	□ Esposizione	□ Evento o attività in prossimità delle frontiere
□ Rilascio in natura		□ Centro di spedizione	□ Zona di stabulazione/ centro di depurazione	□ Stabilimento di acquacoltura ornamentale
□ Ulteriore trasformazione		□ Fertilizzanti organici e ammendanti	□ Uso tecnico	□ Stabilimento di quarantena o simile
□ Prodotti destinati al consumo umano		□ Impollinazione	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Altro
I.21.	**□ Per il transito attraverso un paese terzo**			
	Paese terzo		Codice ISO del paese	
	Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
	Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero	

I.22.	**□ Per il transito attraverso uno o più Stati membri**		**I.23.**	**□ Per l'esportazione**
	Stato membro	Codice ISO del paese	Paese terzo	Codice ISO del paese
	Stato membro	Codice ISO del paese	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero
	Stato membro	Codice ISO del paese		
I.24.	**Tempo previsto per il trasporto**		**I.25.**	**Giornale di viaggio** □ Sì □ No
I.26.	**Numero totale di colli**		**I.27.**	**Quantità totale**
I.28.	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**		**I.29.**	**Spazio totale previsto per la partita**

I.30. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità Tipo
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato INTRA-UNSKINNED LARGE WILD GAME

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto certifica che:

(a) tutte le parti in causa dei corpi degli animali e la dichiarazione soddisfano i requisiti di cui all'allegato III, sezione IV, capitolo II, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

(b) la selvaggina selvatica grossa non proviene da una zona soggetta, per ragioni sanitarie, a divieti o restrizioni per le specie in questione in virtù della legislazione dell'Unione o nazionale.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.11:	indicare il numero di registrazione o qualsiasi altro numero di identificazione. Se non pertinente, indicare "XXX".
Casella I.12:	indicare le coordinate dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina.
Casella I.20:	la certificazione dell'idoneità al consumo umano è subordinata all'esito favorevole di un'ispezione ufficiale presso lo stabilimento per la lavorazione della selvaggina.
Casella I.30:	descrizione della partita: "*Codice NC*": utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02031190, 02032190, 02089030, 02089060 e 02089098.

Certificatore

Nome e cognome (in stampatello)

Qualifica e titolo

Nome dell'unità di controllo locale

Codice dell'unità di controllo locale

Data

Timbro

Firma

ALLEGATO III

L'allegato III contiene i seguenti modelli di certificati sanitari/ufficiali e di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione:

MODELLO

Carni fresche di ungulati

BOV	Capitolo 1: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di bovini domestici
OVI	Capitolo 2: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di ovini e caprini domestici
POR	Capitolo 3: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di suini domestici
EQU	Capitolo 4: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi domestici (*Equus caballus, Equus asinus* e loro incroci)
RUF	Capitolo 5: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento
RUW	Capitolo 6: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici
SUF	Capitolo 7: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae
SUW	Capitolo 8: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae
EQW	Capitolo 9: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere *Hippotigris* (zebra)

RUM-MSM	Capitolo 10: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di ruminanti domestici
SUI-MSM	Capitolo 11: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di suini domestici
NZ-TRANSIT-SG	Capitolo 12: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano che sono originarie della Nuova Zelanda e transitano attraverso Singapore con scarico, possibile magazzinaggio e nuovo carico prima dell'ingresso nell'Unione

Carni di pollame, ratiti e altra selvaggina da penna, uova e ovoprodotti

POU	Capitolo 13: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di pollame diverso dai ratiti
POU-MI/MSM	Capitolo 14: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni macinate e carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di pollame diverso dai ratiti
RAT	Capitolo 15: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di ratiti
RAT-MI/MSM	Capitolo 16: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni macinate e carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di ratiti
GBM	Capitolo 17: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di selvaggina da penna
GBM-MI/MSM	Capitolo 18: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni macinate e carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di selvaggina da penna
E	Capitolo 19: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di uova destinate al consumo umano
EP	Capitolo 20: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti destinati al consumo umano

Carni fresche, escluse le carni separate meccanicamente, di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento

WL	Capitolo 21: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano di leporidi selvatici (conigli e lepri), escluse le carni macinate, le carni separate meccanicamente e le frattaglie tranne che per i leporidi non scuoiati e non eviscerati
WM	Capitolo 22: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi

RM	Capitolo 23: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di conigli d'allevamento

Preparazioni di carni

MP-PREP	Capitolo 24: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni destinate al consumo umano

Prodotti a base di carne, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli

MPNT	Capitolo 25: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi
MPST	Capitolo 26: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi

Budelli

CAS	Capitolo 27: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di budelli destinati al consumo umano

Pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano

FISH-CRUST-HC	Capitolo 28: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano
EU-FISH	Capitolo 29: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi con o senza magazzinaggio
FISH/MOL-CAP	Capitolo 30: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca o prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi destinati al consumo umano che entrano nell'Unione direttamente da una nave reefer, da una nave congelatrice o da una nave officina battente bandiera di un paese terzo come previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/625

Molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali

MOL-HC	Capitolo 31: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano
MOL-AT	Capitolo 32: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi trasformati destinati al consumo umano appartenenti alla specie *Acanthocardia tuberculatum*

Latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti ottenuti dal colostro	
MILK-RM	Capitolo 33: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di latte crudo destinato al consumo umano
MILK-RMP/NT	Capitolo 34: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a base di latte crudo o che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi
DAIRY-PRODUCTS-PT	Capitolo 35: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione
DAIRY-PRODUCTS-ST	Capitolo 36: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi diverso dalla pastorizzazione
COLOSTRUM	Capitolo 37: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di colostro destinato al consumo umano
COLOSTRUM-BP	Capitolo 38: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano
Cosce di rana refrigerate, congelate o preparate	
FRG	Capitolo 39: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di cosce di rana refrigerate, congelate o preparate destinate al consumo umano
Lumache	
SNS	Capitolo 40: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di lumache destinate al consumo umano
Gelatina	
GEL	Capitolo 41: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata al consumo umano
Collagene	
COL	Capitolo 42: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di collagene destinato al consumo umano
Materie prime per la produzione di gelatina e collagene	
RCG	Capitolo 43: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano

Materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene	
TCG	Capitolo 44: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano
Miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano	
HON	Capitolo 45: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano
Solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati	
HRP	Capitolo 46: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano
Carni di rettili	
REP	Capitolo 47: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni di rettili destinate al consumo umano
Insetti	
INS	Capitolo 48: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di insetti destinati al consumo umano
Altri prodotti di origine animale	
PAO	Capitolo 49: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale ottenuti da ungulati domestici, pollame, conigli o prodotti della pesca destinati al consumo umano e non contemplati dagli articoli da 8 a 26 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione
Prodotti composti	
COMP	Capitolo 50: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati, e destinati al consumo umano
Germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano	
SPR	Capitolo 51: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di germogli destinati al consumo umano e di semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano
Transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti	
TRANSIT-COMP	Capitolo 52: modello di certificato sanitario/ufficiale per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne e destinati al consumo umano

CAPITOLO 1

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI BOVINI DOMESTICI (MODELLO BOV)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="4">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="3">I.1.</td><td rowspan="3">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato</td><td>I.2a.</td><td>Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td>I.3.</td><td>Autorità centrale competente</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.4.</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td rowspan="3">I.5.</td><td rowspan="3">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td rowspan="3">I.6.</td><td colspan="3" rowspan="3">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr></tr>
<tr></tr>
<tr><td>I.7.</td><td>Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td>Paese di destinazione</td><td colspan="2">Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td>Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10.</td><td>Regione di destinazione</td><td colspan="2">Codice</td></tr>
<tr><td rowspan="3">I.11.</td><td rowspan="3">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="3">N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td><td rowspan="3">I.12.</td><td colspan="3" rowspan="3">Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr></tr>
<tr></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="2">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="3">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">I.15.</td><td colspan="2" rowspan="2">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16.</td><td colspan="3">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td>I.17.</td><td colspan="3">Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore N. del sigillo			
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.	□ **Per il transito**		**I.22.** □ **Per il mercato interno**	
	Paese terzo Codice ISO del paese		**I.23.**	
I.24.	**Numero totale di colli**		**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.27.	**Descrizione della partita**			
Codice NC Specie				
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
□Consumatore finale	Data di raccolta/ di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE **Modello di certificato BOV**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001[A], (CE) n. 178/2002[B], (CE) n. 852/2004[C], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[D] e certifica che le carni fresche[(2)] di bovini domestici (comprese le specie *Bison* e *Bubalus* e loro incroci) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1. le [carni] [carni macinate][(1)] provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

([1]) II.1.3. [le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;]

II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 19, 24, 29, 30, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;

II.1.5. ([1]) [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]

([1]) *oppure* [gli imballaggi delle [carni] [carni macinate] ([1]) recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]

II.1.6. le [carni] [carni macinate] ([1]) soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[E];

A Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

D Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

E Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE **Modello di certificato BOV**

	II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[F] e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[G] per il paese di origine interessato; II.1.8. le [carni] [carni macinate] ([1]) sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[H] e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[I]; II.1.9. le [carni] [carni macinate] ([1]) sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezioni I e V, del regolamento (CE) n. 853/2004; II.1.10. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE): ([1]) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione[J] e ([1]) [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;] ([1]) *oppure* [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: ([1]) [(i) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;] ([1]) *oppure* [(i) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio[K] ([3]);]

F Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

G Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

H Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

I Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

J Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

K Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

PAESE **Modello di certificato BOV**

(ii) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

([1]) *oppure* [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

([1]) [(i) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;]

([1]) *oppure* [(i) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 ([3]);]

(ii) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

(iii) agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale[L];

(iv) le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]

([1]) *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

(a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; e

[L] https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.

PAESE **Modello di certificato BOV**

(1) [(b) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;]

(1) *oppure* [(b) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 (3);]]

(1) *oppure* [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e

(a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate:

(i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

(ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

(1) [(b) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;]

(1) *oppure* [(b) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 (3);]

(c) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]

(4) [II.1.11. soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione[M].]

M Regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 17).

PAESE **Modello di certificato BOV**

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le **carni fresche** di cui alla parte I:

II.2.1. sono state ottenute nelle **zone** contrassegnate dai codici: ……[5] che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di **carni fresche di bovini** e figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, e:

(a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e

[1] [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]

[1][6] *oppure* [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/____ (gg/mm/aaaa);]

[1][7] *oppure* [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio;]

[1][8] *oppure* [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio; tale supervisione comprende la verifica dell'efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica nella zona;]

[1][9] *oppure* [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, e l'assenza della malattia è verificata dall'autorità competente del paese terzo o territorio attraverso una regolare sorveglianza sierologica che dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica;]

II.2.2. sono state ottenute da **animali** che:

[1] [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la macellazione;]

[1] *oppure* [sono stati introdotti il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla zona contrassegnata dal codice ___ - __ [5] che, a quella data, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la macellazione;]

PAESE **Modello di certificato BOV**

	(1) *oppure* [sono stati introdotti il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dallo Stato membro contrassegnato dal codice ISO _____;]
	II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da **stabilimenti**:
	(a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[N];
	(b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;
	(c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento della spedizione al macello;
	(d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica e][(10)] l'infezione da virus della peste bovina;
(1)	[(e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 30 giorni precedenti la data di macellazione;]
(1)(7) *oppure*	[(e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 25 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 60 giorni precedenti la data di macellazione;]
(1)(9) *oppure*	[(e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di macellazione;]
(1)(7)	[(f) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima della spedizione diretta al macello;]
(1)(7)(11) *oppure*	[(f)in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima di passare per un unico centro di raccolta riconosciuto dall'autorità competente in conformità all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 senza venire a contatto con animali di stato sanitario inferiore prima di essere spediti direttamente a un macello;]

N Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE **Modello di certificato BOV**

[(1)(12) [(g) in cui: (i) negli ultimi tre mesi non sono stati introdotti animali da zone dalle quali non è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini; (ii) gli animali sono identificati e registrati nel Sistema nazionale di identificazione e certificazione di origine dei bovini;

(h) elencati come stabilimenti riconosciuti, sulla base dell'esito favorevole di un'ispezione effettuata dall'autorità competente del paese terzo o territorio confermato in una relazione ufficiale nel sistema IMSOC, e ispezionati regolarmente dall'autorità competente per assicurare il rispetto delle prescrizioni pertinenti stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/692;]

II.2.4. sono state ottenute da **animali** che:

(a) sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e (iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;

(b) durante il trasporto al macello non sono passati attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini e non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

(c) sono stati macellati [[il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)][(1)][tra il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)][(1)]][(13)];

(d) non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante la macellazione;

[(1)(12) [(e) nel macello, prima della macellazione, sono stati tenuti completamente separati dagli animali le cui carni non sono destinate all'Unione;]

II.2.5. sono state ottenute in un **macello** all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 nei 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;

II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:

[(1) [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]

PAESE **Modello di certificato BOV**

(1) *oppure* [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]

[II.2.7. sono **carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie**, ottenute da carcasse:

(1)(7) [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e (iii) in cui il pH della carne misurato elettronicamente all'interno del muscolo *longissimus dorsi* dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0.]]

(1)(14) [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; e (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.]] (1)

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche e carni macinate [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] di bovini domestici [come definiti all'articolo 2, punto 5), del regolamento delegato (UE) 2020/692], anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni fresche.

L'esclusione delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

PAESE **Modello di certificato BOV**

Casella I.27:	utilizzare il codice SA appropriato: 02.01, 02.02, 02.06, 05.04 o 15.02.
Casella I.27:	descrizione della partita:
	"*Natura del prodotto*": indicare "carcassa intera", "semicarcassa", "quarti di carcassa" o "tagli".
	"*Tipo di trattamento*": se del caso, indicare "disossate", "non disossate" e/o "frollate". Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(3) Al documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625 deve essere aggiunto il numero di carcasse o di parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.

(4) Cancellare se la partita non è destinata all'ingresso in Svezia o in Finlandia.

(5) Il codice della zona indicato nella colonna 2 della tabella figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(6) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(7) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "*Frollatura, pH e disossamento*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(8) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "*Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione*" oltre alla voce "*Frollatura, pH e disossamento*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(9) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "*Nessun programma di vaccinazione attuato*" oltre alla voce "*Frollatura, pH e disossamento*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

PAESE **Modello di certificato BOV**

	(10)	Cancellare nel caso delle zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "*Frollatura, pH e disossamento*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, se è attuato un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica con il sierotipo A, O o C.
	(11)	Solo per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle garanzie in materia di sanità animale "*Centro di raccolta*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
	(12)	Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "*Tracciabilità supplementare*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
	(13)	Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.
	(14)	Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "*Frollatura e disossamento*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. L'ingresso nell'Unione di carni disossate frollate è consentito solo dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla data di macellazione degli animali.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 2

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI OVINI E CAPRINI DOMESTICI (MODELLO OVI)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="4">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="3">I.1.</td><td rowspan="3">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato</td><td>I.2a.</td><td>Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td>I.3.</td><td>Autorità centrale competente</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.4.</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td rowspan="3">I.5.</td><td rowspan="3">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td colspan="4" rowspan="3">I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr></tr>
<tr></tr>
<tr><td>I.7.</td><td>Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td colspan="2">Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td>Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10.</td><td colspan="2">Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome N. di registrazione/ di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="4">I.12. Luogo di destinazione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="2">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="4">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.15.</td><td rowspan="2" colspan="2">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16.</td><td colspan="4">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td>I.17.</td><td colspan="4">Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.22. □ Per il mercato interno** **I.23.**	
I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**	
I.27.	**Descrizione della partita**			
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale	Data di raccolta/ di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/ dello stabilimento/ del centro	

PAESE **Modello di certificato OVI**

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001[A], (CE) n. 178/2002[B], (CE) n. 852/2004[C], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[D] e certifica che le carni fresche[(2)] di ovini e caprini domestici (*Ovis aries* e *Capra hircus*) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1. le [carni] [carni macinate] ([1]) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

([1]) II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

([1]) II.1.3. [le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;]

II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 16, 17, 20, 21, 24, 29, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;

II.1.5. ([1]) [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]

([1]) *oppure* [gli imballaggi delle [carni] [carni macinate] ([1]) recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]

II.1.6. le [carni] [carni macinate] ([1]) soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[E];

A Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

D Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

E Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE **Modello di certificato OVI**

II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[F] e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[G] per il paese di origine interessato;

II.1.8. le [carni] [carni macinate] ([1]) sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[H] e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[I];

II.1.9. le [carni] [carni macinate] ([1]) sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezioni I e V, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.10. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

([1]) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione[J] e

([1]) [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]

([1]) *oppure* [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

(i) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;

(ii) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

F Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

G Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

H Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

I Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

J Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

PAESE **Modello di certificato OVI**

(1) *oppure* [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

(i) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;

(ii) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

(iii) agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale[K];

(iv) le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disosssamento;]

(1) *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

(a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; e

(b) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;]

(1) *oppure* [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e

(a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate:

(i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

K https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.

PAESE **Modello di certificato OVI**

(ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

(b) le carni o le carni macinate non contengono né sono derivate da:

(i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;

(ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le **carni fresche** di cui alla parte I:

II.2.1. sono state ottenute nelle **zone** contrassegnate dai codici: ……[3] che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di **carni fresche di ovini e caprini** e figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, e:

(a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e

[1] [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]

[1][4] *oppure* [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/____ (gg/mm/aaaa);]

[1][5] *oppure* [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio;]

[1][6] *oppure* [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio; tale supervisione comprende la verifica dell'efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica nella zona;]

[1][7] *oppure* [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, e l'assenza della malattia è verificata dall'autorità competente del paese terzo o territorio attraverso una regolare sorveglianza sierologica che dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica;]

PAESE **Modello di certificato OVI**

II.2.2. sono state ottenute da **animali** che:

(1) [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la macellazione;]

(1) *oppure* [sono stati introdotti il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla zona contrassegnata dal codice ___ - __ (3) che, a quella data, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la macellazione;]

(1) *oppure* [sono stati introdotti il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dallo Stato membro contrassegnato dal codice ISO _____;]

II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da **stabilimenti**:

(a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[L];

(b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;

(c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento della spedizione al macello;

(d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica e](8) l'infezione da virus della peste bovina;

(1) [(e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 30 giorni precedenti la data di macellazione;]

(1)(5) *oppure* [(e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 25 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 60 giorni precedenti la data di macellazione;]

[L] Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE **Modello di certificato OVI**

(1)(7) *oppure* [(e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di macellazione;]

(1)(5) [(f) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima della spedizione diretta al macello;]

(1)(5)(9) *oppure* [(f)in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima di passare per un unico centro di raccolta riconosciuto dall'autorità competente in conformità all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 senza venire a contatto con animali di stato sanitario inferiore prima di essere spediti direttamente a un macello;]

II.2.4. sono state ottenute da **animali** che:

(a) sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e (iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;

(b) durante il trasporto al macello non sono passati attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini e non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

(c) sono stati macellati [[il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)](1)[tra il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)](1)](10);

(d) non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante la macellazione;

II.2.5. sono state ottenute in un **macello** all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 nei 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;

II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:

(1) [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]

(1) *oppure* [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]

PAESE **Modello di certificato OVI**

[II.2.7. sono **carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie**, ottenute da carcasse:

(1)(5) [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e (iii) in cui il pH della carne misurato elettronicamente all'interno del muscolo *longissimus dorsi* dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0.]

(1)(11) [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; e (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.]][(1)]

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche e carni macinate [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] di ovini e caprini domestici [come definiti all'articolo 2, punti 6) e 7), del regolamento delegato (UE) 2020/692], anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni fresche.

L'esclusione delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.27: utilizzare il codice SA appropriato: 02.04, 02.06, 05.04 o 15.02.

PAESE **Modello di certificato OVI**

Casella I.27:	descrizione della partita: "*Natura del prodotto*": indicare "carcassa intera", "semicarcassa", "quarti di carcassa" o "tagli". "*Tipo di trattamento*": se del caso, indicare "disossate", "non disossate" e/o "frollate". Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(3) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(4) Solo per le zone con un termine iniziale in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(5) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "*Frollatura, pH e disossamento*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(6) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "*Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione*" oltre alla voce "*Frollatura, pH e disossamento*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(7) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "*Nessun programma di vaccinazione attuato*" oltre alla voce "*Frollatura, pH e disossamento*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(8) Cancellare nel caso delle zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "*Frollatura, pH e disossamento*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, se è attuato un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica con il sierotipo A, O o C.

PAESE **Modello di certificato OVI**

(9) Solo per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle garanzie in materia di sanità animale "*Centro di raccolta*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(10) Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.

(11) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "*Frollatura e disossamento*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. L'ingresso nell'Unione di carni disossate frollate è consentito solo dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla data di macellazione degli animali.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 3

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI SUINI DOMESTICI (MODELLO POR)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="10">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="3">I.1. Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td rowspan="3">I.2. Riferimento del certificato
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC
CODICE QR</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td rowspan="2">I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Paese</td><td colspan="2">Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>I.7. Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9. Paese di destinazione</td><td colspan="2">Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8. Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10. Regione di destinazione</td><td colspan="2">Codice</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.11. Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td><td rowspan="2">I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td colspan="2">N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>I.13. Luogo di carico</td><td colspan="3">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.15. Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td colspan="3">I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			

I.21. □ **Per il transito** Paese terzo Codice ISO del paese	**I.22.** □ **Per il mercato interno** **I.23.** □ **Per la reintroduzione**

I.24. Numero totale di colli	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**

I.27. Descrizione della partita

Codice NC Specie				
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale	Data di raccolta/ di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/ dello stabilimento/ del centro	

PAESE **Modello di certificato POR**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a.**	**Riferimento del certificato**	**II.b.**	**Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[C] e certifica che le carni fresche[(2)] di suini domestici (*Sus scrofa*) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1. le [carni] [carni macinate] ([1]) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.3. le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione[D], e in particolare:

([1]) [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle *Trichine* con un metodo di digestione;]

([1]) *oppure* [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]

([1])([7]) *oppure* [sono ottenute da suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, oppure non svezzati e di età inferiore a cinque settimane;]

([1]) II.1.4. [le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;]

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

D Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

PAESE **Modello di certificato POR**

II.1.5. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 17, 23, 24, 30, 31, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;

II.1.6. ([1]) [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]

([1]) oppure [gli imballaggi delle [carni] [carni macinate] ([1]) recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]

II.1.7. le [carni] [carni macinate] ([1]) soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[E];

II.1.8. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[F] e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[G] per il paese di origine interessato;

II.1.9. le [carni] [carni macinate] ([1]) sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[H] e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[I];

II.1.10. le [carni] [carni macinate] ([1]) sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezioni I e V, del regolamento (CE) n. 853/2004.

([3]) [II.1.11. soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione[J].]

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le **carni fresche** di cui alla parte I:

E Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

F Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

G Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

H Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

I Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

J Regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 17).

PAESE **Modello di certificato POR**

	II.2.1. sono state ottenute nelle **zone** contrassegnate dai codici: ……[4] che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di **carni fresche di suini** e figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, e: (a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina né di peste suina africana nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie; e [1] [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;] [1](5) *oppure* [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/____ (gg/mm/aaaa);] [1] [(c) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;] [1](5) *oppure* [(c) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica dal ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia nei 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche;] II.2.2. sono state ottenute da **animali** che: [1] [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la macellazione;] [1] *oppure* [sono stati introdotti il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla zona contrassegnata dal codice ___ - __ [4] che, a quella data, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la macellazione;] [1] *oppure* [sono stati introdotti il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dallo Stato membro contrassegnato dal codice ISO _____;] II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da **stabilimenti**: (a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[K];

[K] Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE **Modello di certificato POR**

(b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;

(c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento della spedizione al macello;

(d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro l'afta epizootica, l'infezione da virus della peste bovina, la peste suina africana e la peste suina classica;

(e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica, di infezione da virus della peste bovina, di peste suina africana né di peste suina classica nei 30 giorni precedenti la data di macellazione;

II.2.4. sono state ottenute da **animali** che:

(a) sono stati tenuti separati dagli ungulati selvatici fin dalla nascita;

(b) sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e (iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;

(c) durante il trasporto al macello non sono passati attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini e non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

(d) sono stati macellati [[il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)][(1)][tra il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)][(1)]][(6)];

(e) non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante la macellazione;

II.2.5. sono state ottenute in un **macello** all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 nei 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;

II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:

PAESE **Modello di certificato POR**

(1) [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]

(1) *oppure* [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche e carni macinate [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] di animali detenuti di razze domestiche dei suini [come definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2020/692], anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni fresche.

L'esclusione delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8:	indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
Casella I.27:	utilizzare il codice SA appropriato: 02.03, 02.06, 02.09, 05.04 o 15.01.
Casella I.27:	descrizione della partita:

PAESE **Modello di certificato POR**

"*Natura del prodotto*": indicare "carcassa intera", "semicarcassa", "quarti di carcassa" o "tagli".

"*Tipo di trattamento*": se del caso, indicare "disossate", "non disossate" e/o "frollate". Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(3) Cancellare se la partita non è destinata all'ingresso in Svezia o in Finlandia.

(4) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(5) Solo per le zone con un termine iniziale in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(6) Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.

(7) La deroga per i suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 4

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI SOLIPEDI DOMESTICI (*EQUUS CABALLUS*, *EQUUS ASINUS* E LORO INCROCI) (MODELLO EQU)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="3">I.1.</td><td rowspan="3">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td>I.3.</td><td>Autorità centrale competente</td><td rowspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.4.</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.6.</td><td colspan="2">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td colspan="2">Paese di destinazione Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10.</td><td colspan="2">Regione di destinazione Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td><td>I.12.</td><td colspan="2">Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="2">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.15.</td><td colspan="3" rowspan="2">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16.</td><td colspan="2">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td>I.17.</td><td colspan="2">Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Ulteriore trasformazione		

I.21.	**□ Per il transito**	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**
	Paese terzo / Codice ISO del paese	**I.23.**	**□ Per la reintroduzione**

I.24. Numero totale di colli	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**

I.27. Descrizione della partita

Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova

PAESE **Modello di certificato EQU**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[C] e certifica che le carni fresche di solipedi domestici (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.3. le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione[D], e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle *Trichine* con un metodo di digestione;

II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 17, 22, 24, da 31 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;

[(1)] II.1.5. ([1]) [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]

([1]) *oppure* [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

D Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

PAESE **Modello di certificato EQU**

II.1.6. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[E];

II.1.7. le carni sono state ottenute da solipedi domestici che immediatamente prima della macellazione erano stati tenuti per almeno sei mesi o fin dalla nascita, se macellati a un'età inferiore a sei mesi, o dall'importazione quali equini destinati alla produzione di alimenti da uno Stato membro dell'Unione europea, in caso di importazione meno di sei mesi prima della macellazione, in un paese terzo:

(a) in cui la somministrazione a solipedi domestici:

(i) di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17ß e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata;

(ii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze ß-agoniste, è consentita soltanto a scopo di:

– trattamento terapeutico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio[F], ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, oppure

– trattamento zootecnico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva; e

(b) che ha attuato, almeno nei sei mesi precedenti la macellazione degli animali, un piano di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE del Consiglio[G], che si applica agli equini nati e importati nel paese terzo e che è stato approvato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 96/23/CE e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[H] per il paese di origine interessato;

II.1.8. le carni sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[I] e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[J];

E Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

F Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle popolazioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

G Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

H Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

I Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

J Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

PAESE **Modello di certificato EQU**

II.1.9. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

II.2. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

L'esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche. Il presente certificato riguarda le carni fresche, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi domestici (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci).

"Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Parte I

Casella I.27: utilizzare il codice SA appropriato: 02.05, 02.06 o 05.04.

Casella I.27: descrizione della partita:

"*Natura del prodotto*": indicare "carcassa intera", "semicarcassa", "quarti di carcassa" o "tagli".

"*Tipo di trattamento*": se del caso, indicare "disossate", "non disossate" e/o "frollate". Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

PAESE **Modello di certificato EQU**

	Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma

CAPITOLO 5

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI DELLA FAMIGLIA BOVIDAE (DIVERSI DAI BOVINI, DAGLI OVINI E DAI CAPRINI DOMESTICI), CAMELIDI E CERVIDI DETENUTI COME SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO (MODELLO RUF)

PAESE				**Certificato sanitario/ufficiale per l'UE**		
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a. Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
				I.3.	**Autorità centrale competente**	
				I.4.	**Autorità locale competente**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/ di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione		**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
				I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.	**□ Per il transito**		**I.22.**	**□ Per il mercato interno**
	Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.23.**	**□ Per la reintroduzione**

I.24. Numero totale di colli	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**

I.27. Descrizione della partita

Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale	Data di raccolta/ di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/ dello stabilimento/ del centro	

PAESE **Modello di certificato RUF**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001[A], (CE) n. 178/2002[B], (CE) n. 852/2004[C], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[D] e certifica che le carni fresche[(2)] di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.3. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 16, 27, 29, 33, 34, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli da 3 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;

II.1.4. [(1)] [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]

[(1)] *oppure* [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]

II.1.5. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[E];

A Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

D Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

E Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE **Modello di certificato RUF**

II.1.6. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[F] e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[G] per il paese di origine interessato;

II.1.7. le carni sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[H];

(1)(3) [II.1.8. con riguardo alla malattia del dimagrimento cronico (CWD):

questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d'allevamento che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico;]

II.1.9. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(1) [II.1.10. le carni sono state ottenute da animali:

(a) che sono stati macellati nell'azienda di origine, previa autorizzazione del veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, il quale ha rilasciato una dichiarazione scritta attestante che:

– a suo parere, il trasporto degli animali al macello avrebbe costituito un rischio inaccettabile per il benessere degli animali o degli addetti a tali animali,

– l'azienda è stata sottoposta a ispezione e le autorità competenti hanno autorizzato la macellazione della selvaggina,

– gli animali sono stati sottoposti a un'ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno presentato alcuna evidenza delle malattie citate al punto II.2.1,

– gli animali sono stati macellati tra il …… (gg/mm/aaaa) e il …….. (gg/mm/aaaa), (4)

F Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

G Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

H Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

PAESE **Modello di certificato RUF**

– gli animali sono stati dissanguati secondo le regole prescritte, e

– gli animali macellati sono stati eviscerati entro tre ore dalla macellazione; e

(b) i cui corpi sono stati trasportati al macello riconosciuto nel rispetto delle condizioni igieniche e, qualora sia trascorsa più di un'ora dalla macellazione, è stata constatata una temperatura compresa tra 0 °C e + 4 °C all'arrivo del mezzo utilizzato per il trasporto.]

II.2 Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le **carni fresche** di cui alla parte I:

II.2.1. sono state ottenute nelle **zone** contrassegnate dai codici: ……[5] che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di **carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento** e figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, e:

(a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione][1] [abbattimento][1] degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e

[1] [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione][1] [abbattimento][1] degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]

[1][6] *oppure* [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/____ (gg/mm/aaaa);]

[1][7] *oppure* [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione][1] [abbattimento][1] degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio;]

[1][8] *oppure* [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione][1] [abbattimento][1] degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio; tale supervisione comprende la verifica dell'efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica nella zona;]

[1][9] *oppure* [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione][1] [abbattimento][1] degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, e l'assenza della malattia è verificata dall'autorità competente del paese terzo o territorio attraverso una regolare sorveglianza sierologica che dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica;]

PAESE **Modello di certificato RUF**

II.2.2. sono state ottenute da **animali** che:

(1) [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti [la macellazione][(1)] [l'abbattimento][(1)];]

(1) *oppure* [sono stati introdotti il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla zona contrassegnata dal codice ___ - __ [(4)] che, a quella data, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la macellazione;]

(1) *oppure* [sono stati introdotti il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dallo Stato membro contrassegnato dal codice ISO _____;]

II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da **stabilimenti**:

(a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[I];

(b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;

(c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento [della spedizione al macello][(1)] [dell'abbattimento][(1)];

(d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica e][(10)] l'infezione da virus della peste bovina;

(1) [(e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 30 giorni precedenti la data di [macellazione][(1)] [abbattimento][(1)];]

(1)(7) *oppure* [(e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 50 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 90 giorni precedenti la data di [macellazione][(1)] [abbattimento][(1)];]

I Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE **Modello di certificato RUF**

(1)(9) *oppure* [(e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione](1) [abbattimento](1);]

(1)(7) [(f) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima [della spedizione diretta al macello](1) [dell'abbattimento](1);]

II.2.4. sono state ottenute da **animali**:

(1) (a) che sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto:

- utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e (iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3; senza passare attraverso una zona non elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento e senza venire a contatto con animali di stato sanitario inferiore;]

(1) *oppure* [(a) i cui corpi, dopo l'abbattimento sul posto, sono stati spediti direttamente dal luogo di abbattimento a un macello:

- situato nella zona di cui al punto II.2.1, utilizzando mezzi di trasporto e contenitori: (i) puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico dei corpi; (ii) costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario dei corpi durante il trasporto, senza passare attraverso una zona non elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento e senza venire a contatto con animali o corpi di animali di stato sanitario inferiore;]

(b) che sono stati [abbattuti](1) [macellati](1) [[il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)](1)[tra il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)](1)](4);

(c) che non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante [la macellazione](1) [l'abbattimento](1);

(1)(9) [(d) che [durante l'abbattimento](1) [nel macello](1) sono stati tenuti completamente separati dagli animali le cui carni non sono destinate all'Unione prima [dell'abbattimento](1) [della macellazione](1);

PAESE **Modello di certificato RUF**

II.2.5. sono state ottenute in un **macello** all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 nei 30 giorni precedenti la data di [macellazione](1) [abbattimento](1) degli animali;

II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:

(1) [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]

(1) *oppure* [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]

[II.2.7. sono **carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie**, ottenute da carcasse:

(1)(7) [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e (iii) in cui il pH della carne misurato elettronicamente all'interno del muscolo *longissimus dorsi* dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0.]

(1)(11) [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; e (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.]] (1)

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004], escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali della famiglia Bovidae [diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici, come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692], camelidi e cervidi [come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692] detenuti come selvaggina d'allevamento e macellati in un macello o nel loro stabilimento di origine, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni fresche.

PAESE **Modello di certificato RUF**

L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8:	indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
Casella I.11:	"*Luogo di spedizione*": nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.
Casella I.15:	indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.
Casella I.19:	nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.27:	utilizzare il codice SA appropriato: 02.06, 02.08.90 o 05.04.
Casella I.27:	descrizione della partita:
	"*Natura del prodotto*": indicare "carcassa intera", "semicarcassa", "quarti di carcassa" o "tagli".
	"*Tipo di trattamento*": se del caso, indicare "disossate", "non disossate" e/o "frollate". Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

PAESE **Modello di certificato RUF**

(3) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.

(4) Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.

(5) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(6) Solo per le zone con un termine iniziale in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(7) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "*Frollatura, pH e disossamento*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(8) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "*Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione*" oltre alla voce "*Frollatura, pH e disossamento*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(9) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "*Nessun programma di vaccinazione attuato*" oltre alla voce "*Frollatura, pH e disossamento*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(10) Cancellare nel caso delle zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "*Frollatura, pH e disossamento*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, se è attuato un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica con il sierotipo A, O o C.

(11) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "*Frollatura e disossamento*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. L'ingresso nell'Unione di carni disossate frollate è consentito solo dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla data di macellazione degli animali.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 6

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI SELVATICI DELLA FAMIGLIA BOVIDAE (DIVERSI DAI BOVINI, DAGLI OVINI E DAI CAPRINI DOMESTICI), CAMELIDI SELVATICI E CERVIDI SELVATICI (MODELLO RUW)

PAESE				**Certificato sanitario/ufficiale per l'UE**			
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato** **I.3. Autorità centrale competente** **I.4. Autorità locale competente**	**I.2a.**	**Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese		Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione**		Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione**		Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/ di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese		N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.**	**Data e ora della partenza**		
	I.15.	**Mezzo di trasporto** ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione		**I.16.** **I.17.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale		Codice Codice ISO del paese

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			

I.21.	**□ Per il transito**	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**
	Paese terzo / Codice ISO del paese	**I.23.**	**□ Per la reintroduzione**

I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**

I.27.	**Descrizione della partita**				
Codice NC	Specie				
		Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale		Data di raccolta/ di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/ dello stabilimento/ del centro	

PAESE **Modello di certificato RUW**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001[A], (CE) n. 178/2002[B], (CE) n. 852/2004[C], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[D] e certifica che le carni fresche[(2)] di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione IV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare:

(i) prima dello scuoiamento sono state immagazzinate e manipolate separatamente dagli altri prodotti alimentari e non sono state congelate;

e

(ii) dopo lo scuoiamento sono state sottoposte all'ispezione finale di cui al punto II.1.3;

II.1.3. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli 8, 10, da 12 a 15, 28, 29, 33, 34 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;

A Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

D Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

PAESE **Modello di certificato RUW**

[1] II.1.4. [1][la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]

[1] *oppure* [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]

II.1.5. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[E];

II.1.6. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[F] e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[G] per il paese di origine interessato;

[1][3] [II.1.7. con riguardo alla malattia del dimagrimento cronico (CWD):

questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata nel corso degli ultimi tre anni o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico;]

II.1.8. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le **carni fresche** di cui alla parte I:

II.2.1. sono state ottenute nelle **zone** contrassegnate dai codici: ……[4] che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di **carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi selvatici e cervidi selvatici** e figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, e:

(a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e

---

E Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

F Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

G Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

PAESE **Modello di certificato RUW**

	[(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;] (1) [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/____ (gg/mm/aaaa);] (1)(5) *oppure* [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio;] (1)(6) *oppure* [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio; tale supervisione comprende la verifica dell'efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica nella zona;] (1)(7) *oppure* [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, e l'assenza della malattia è verificata dall'autorità competente del paese terzo o territorio attraverso una regolare sorveglianza sierologica che dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica;] (1)(8) *oppure* II.2.2. sono state ottenute da **animali** abbattuti: (a) [il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)][(1)] [tra il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)][(1)][(9)]; (b) a una distanza superiore a 20 km dalla frontiera con una zona che al momento dell'abbattimento non era elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi selvatici e cervidi selvatici; (c) in un'area del raggio di 20 km in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 60 giorni precedenti; II.2.3. sono state ottenute **in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina** all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 30 giorni precedenti la data di abbattimento; II.2.4. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi selvatici e cervidi selvatici per l'intera durata delle operazioni di sezionamento e fino:

PAESE **Modello di certificato RUW**

(1) [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]

(1) *oppure* [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]

[II.2.5. sono **carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie**, ottenute da carcasse:

(1)(6) [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e (iii) in cui il pH della carne misurato elettronicamente all'interno del muscolo *longissimus dorsi* dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0.]

(1)(10) [(i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; e (ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.]] (1)

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004], escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici della famiglia Bovidae [diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini, come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[H]], camelidi selvatici e cervidi selvatici [come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692] abbattuti in libertà, anche quando l'Unione non è la destinazione finale. L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Dopo l'ingresso, le carcasse non scuoiate devono essere trasferite senza indugio allo stabilimento di trasformazione cui sono destinate.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

H Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE **Modello di certificato RUW**

	Casella I.11:	"*Luogo di spedizione*": nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.
	Casella I.15:	indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.
	Casella I.19:	nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
	Casella I.27:	utilizzare il codice SA appropriato: 02.01, 02.02, 02.04, 02.06, 02.08.90 o 05.04.
	Casella I.27:	descrizione della partita:
		"*Natura del prodotto*": indicare "carcassa intera", "semicarcassa", "quarti di carcassa" o "tagli".
		"*Tipo di trattamento*": se del caso, indicare "frollate" oppure "non scuoiate". Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).
		"*Macello*": stabilimento per la lavorazione della selvaggina.
	Parte II	
	(1) Cancellare la dicitura non pertinente.	
	(2) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.	
	(3) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.	
	(4) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.	
	(5) Solo per le zone con un termine iniziale in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.	

PAESE **Modello di certificato RUW**

(6) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "*Frollatura, pH e disossamento*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(7) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "*Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione*" oltre alla voce "*Frollatura, pH e disossamento*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(8) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "*Nessun programma di vaccinazione attuato*" oltre alla voce "*Frollatura, pH e disossamento*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(9) Data o date di abbattimento. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali abbattuti dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi selvatici e cervidi selvatici abbattuti in libertà, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.

(10) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "*Frollatura e disossamento*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. L'ingresso nell'Unione di carni disossate frollate è consentito solo dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla data di macellazione degli animali.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 7

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI DETENUTI COME SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO DI RAZZE SELVATICHE DEI SUINI E DELLA FAMIGLIA TAYASSUIDAE (MODELLO SUF)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="4">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td colspan="3" rowspan="3">I.1. Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato</td><td>I.2a.</td><td>Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td>I.3.</td><td>Autorità centrale competente</td><td rowspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.4.</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td colspan="3" rowspan="2">I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td colspan="2">I.7. Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.9. Paese di destinazione</td><td colspan="2">Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.8. Regione di origine</td><td>Codice</td><td colspan="2">I.10. Regione di destinazione</td><td colspan="2">Codice</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.11. Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo

Paese
N. di registrazione/ di riconoscimento
Codice ISO del paese</td><td colspan="3">I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo

Paese
N. di registrazione/ di riconoscimento
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.13. Luogo di carico</td><td colspan="3">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">I.15. Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td colspan="3">I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.	**□ Per il transito**		**I.22.**	**□ Per il mercato interno**
	Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.23.**	**□ Per la reintroduzione**
I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.27.	**Descrizione della partita**			

Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/ dello stabilimento/ del centro	

PAESE **Modello di certificato SUF**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[C] e certifica che le carni fresche[(2)] di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini o della famiglia Tayassuidae di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.3. le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione[D], e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle *Trichine* con un metodo di digestione;

II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 16, 27, 30, 31, 33, 34, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli da 3 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;

II.1.5. ([1]) [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]

([1]) oppure [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

D Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

PAESE **Modello di certificato SUF**

II.1.6. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[E];

II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[F];

II.1.8. le carni sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[G] e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[H];

II.1.9. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le **carni fresche** di cui alla parte I:

II.2.1. sono state ottenute nelle **zone** contrassegnate dai codici: ……[(3)] che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di **carni fresche animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae** e figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, e:

(a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione][(1)] [abbattimento][(1)] degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;

[(1)(4)] [(b) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina africana nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione][(1)] [abbattimento][(1)] degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]

[(1)] [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione][(1)] [abbattimento][(1)] degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]

E Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

F Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

G Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

H Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

PAESE **Modello di certificato SUF**

(1)(5) *oppure* [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/____ (gg/mm/aaaa);]

(1) [(c) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione](1) [abbattimento](1) degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]

(1)(5) *oppure* [(c) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica dal ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione](1) [abbattimento](1) degli animali da cui sono ottenute le carni fresche;]

II.2.2. sono state ottenute da **animali** che:

(1) [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti [la macellazione](1) [l'abbattimento](1);]

(1) *oppure* [sono stati introdotti il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dalla zona contrassegnata dal codice ___ - __ (3) che, a quella data, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti [la macellazione](1) [l'abbattimento](1);]

(1) *oppure* [sono stati introdotti il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) nella zona di cui al punto II.2.1 dallo Stato membro contrassegnato dal codice ISO _____;]

II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da **stabilimenti**:

(a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[I];

(b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;

(c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento [della spedizione al macello](1) [dell'abbattimento](1);

[I] Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE **Modello di certificato SUF**

(d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro l'afta epizootica, l'infezione da virus della peste bovina, la peste suina africana e la peste suina classica;

(e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica, di infezione da virus della peste bovina, di peste suina africana né di peste suina classica nei 30 giorni precedenti la data di [macellazione](1) [abbattimento](1);

II.2.4. sono state ottenute da **animali**:

(a) che sono stati tenuti separati dagli ungulati selvatici fin dalla nascita;

(b) che non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante [la macellazione](1) [l'abbattimento](1);

(1) [(c) che sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto:

– utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e (iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3,

– senza passare attraverso una zona non elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae e senza venire a contatto con animali di stato sanitario inferiore;]

(1) oppure [(c) i cui corpi, dopo l'abbattimento sul posto, sono stati spediti direttamente dal luogo di abbattimento a un macello:

– situato nella zona di cui al punto II.2.1,

– utilizzando mezzi di trasporto e contenitori: (i) puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico dei corpi; (ii) costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario dei corpi durante il trasporto,

– senza passare attraverso una zona non elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae e senza venire a contatto con animali o corpi di animali di stato sanitario inferiore;]

PAESE **Modello di certificato SUF**

(d) che sono stati [macellati][1] [abbattuti][1] [il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)] [1][tra il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)][1][6];

II.2.5. sono state ottenute in un **macello** all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 nei 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;

II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae per l'intera durata delle operazioni di [macellazione e][1] sezionamento e fino:

[1] [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]

[1] *oppure* [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004], escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini [come definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2020/692] e della famiglia Tayassuidae macellati in un macello o nel loro stabilimento di origine, anche quando l'Unione non è la destinazione finale.

L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

PAESE **Modello di certificato SUF**

Parte I

– Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

– Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.

– Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.

– Casella I.27: utilizzare il codice SA appropriato: 02.03, 02.08.90 o 05.04.

– Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

– Casella I.27: "*Natura del prodotto*": indicare "carcassa intera", "semicarcassa", "quarti di carcassa" o "tagli".

– Casella I.27: "*Tipo di trattamento*": se del caso, indicare disossate o non disossate. Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(3) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(4) Non applicabile agli animali della famiglia Tayassuidae.

(5) Solo per le zone con un termine iniziale in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

PAESE **Modello di certificato SUF**

	(6) Data o date di macellazione o di abbattimento. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati o abbattuti dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

CAPITOLO 8

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI SELVATICI DI RAZZE SELVATICHE DEI SUINI E DELLA FAMIGLIA TAYASSUIDAE (MODELLO SUW)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="4">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="3">I.1.</td><td rowspan="3">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato</td><td>I.2a.</td><td>Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td>I.3.</td><td>Autorità centrale competente</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>I.4.</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.5.</td><td colspan="2" rowspan="2">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="2">Codice ISO del paese</td><td colspan="4">I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td colspan="2">Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10.</td><td colspan="2">Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td><td>I.12.</td><td colspan="2">Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="3">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.15.</td><td colspan="3" rowspan="2">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16.</td><td colspan="3">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td>I.17.</td><td colspan="3">Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			

I.21.	**□ Per il transito**	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**
	Paese terzo / Codice ISO del paese	**I.23.**	**□ Reintroduzione**

I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**

I.27.	**Descrizione della partita**				
Codice NC	Specie				
		Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale		Data di raccolta/ di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/ dello stabilimento/ del centro	

PAESE **Modello di certificato SUW**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[C] e certifica che le carni fresche[(2)] di animali selvatici di razze selvatiche dei suini o della famiglia Tayassuidae di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e, in particolare:

(i) prima dello scuoiamento sono state immagazzinate e manipolate separatamente dagli altri prodotti alimentari e non sono state congelate;

e

(ii) dopo lo scuoiamento sono state sottoposte all'ispezione finale di cui al punto II.1.4;

II.1.3. le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione[D], e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle *Trichine* con un metodo di digestione;

II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli 10, da 12 a 15, 28, 30, 31, 33, 34 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

D Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

PAESE **Modello di certificato SUW**

(1) II.1.5. (1) [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]

(1) oppure [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]

II.1.6. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[E];

II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[F] e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[G] per il paese di origine interessato;

II.1.8. le carni sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[H] e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[I];

II.1.9. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le **carni fresche** di cui alla parte I:

II.2.1. sono state ottenute nelle **zone** contrassegnate dai codici: ……(3) che, alla data di rilascio del presente certificato, figuravano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di **carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae** e:

(a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e

(1) [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]

E Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

F Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

G Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

H Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

I Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

PAESE **Modello di certificato SUW**

(1)(4) oppure [(b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/____ (gg/mm/aaaa);]

(1)(4) [(c) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica nei 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]

(1)(4) oppure [(c) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica dal ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia nei 12 mesi precedenti la data di [macellazione](1) [abbattimento](1) degli animali da cui sono ottenute le carni fresche;]

(1)(5) [(d) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina africana nei 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche;]

II.2.2. sono state ottenute da **animali** abbattuti:

(a) [il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)](1) [tra il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)](1)(6);

(b) a una distanza superiore a 20 km dalla frontiera con una zona che al momento dell'abbattimento non era elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati selvatici;

(c) in un'area del raggio di 20 km in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 60 giorni precedenti l'abbattimento degli animali;

II.2.3. sono state ottenute **in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina** all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km non sono stati segnalati casi di afta epizootica, di infezione da virus della peste bovina né di peste suina classica (1)(10)[né di peste suina africana] nei 30 giorni precedenti la data di abbattimento;

II.2.4. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae per l'intera durata delle operazioni di sezionamento e fino:

(1) [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]

(1) oppure [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

PAESE **Modello di certificato SUW**

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini [come definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione] e della famiglia Tayassuidae abbattuti in libertà, anche quando l'Unione non è la destinazione finale. L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Dopo l'ingresso, le carcasse non scuoiate devono essere trasferite senza indugio allo stabilimento di trasformazione cui sono destinate.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.11: "Luogo di spedizione": nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.

Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.

Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

Casella I.27: utilizzare il codice SA appropriato: 02.03, 02.08.90 o 05.04.

Casella I.27: "*Natura del prodotto*": indicare "carcassa intera", "semicarcassa", "quarti di carcassa" o "tagli".

Casella I.27: "*Tipo di trattamento*": se del caso, indicare "frollate" oppure "non scuoiate". Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

Casella I.27: "*Macello*": stabilimento per la lavorazione della selvaggina.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

PAESE **Modello di certificato SUW**

(2) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(3) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(4) Solo per le zone con un termine iniziale in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(5) Non applicabile agli animali della famiglia Tayassuidae.

(6) Data o date di abbattimento. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali abbattuti dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae abbattuti in libertà, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 9

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI SOLIPEDI DI SELVAGGINA SELVATICA APPARTENENTI AL SOTTOGENERE *HIPPOTIGRIS* (ZEBRA) (MODELLO EQW)

PAESE				**Certificato ufficiale per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a. Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
			I.3.	**Autorità centrale competente**	
			I.4.	**Autorità locale competente**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** / Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** / Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** / Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** / Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome / N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome / N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
			I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo / Codice Paese / Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			□ Ulteriore trasformazione
I.21.			**I.22.**	□ **Per il mercato interno**
			I.23.	

I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.27.	**Descrizione della partita**		

Codice NC	Specie				
	Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale	Data di raccolta/ di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/ dello stabilimento/ del centro	Prova

PAESE **Modello di certificato EQW**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[C] e certifica che le carni fresche di solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere *Hippotigris* (zebra) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione IV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.3. le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione[D], e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle *Trichine* con un metodo di digestione;

II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli 10, da 12 a 15, 28, da 31 a 34 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;

([1]) II.1.5. [la carcassa o le parti della carcassa recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]

([1]) oppure [gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

D Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

PAESE **Modello di certificato EQW**

II.1.6. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[E];

II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[F] e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[G] per il paese di origine interessato;

II.1.8. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere *Hippotigris* (zebra).

L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono entrare nell'Unione con il presente certificato relativo alle carni fresche.

"Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Dopo l'ingresso nell'Unione, i corpi non scuoiati devono essere trasferiti senza indugio allo stabilimento di trasformazione cui sono destinati.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.

E Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

F Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

G Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

PAESE **Modello di certificato EQW**

	Casella I.15:	indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.
	Casella I.19:	nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
	Casella I.27:	utilizzare il codice SA appropriato: 02.08.90 o 05.04.
	Casella I.27:	descrizione della partita: "*Natura del prodotto*": indicare "carcassa intera", "semicarcassa", "quarti di carcassa" o "tagli". "*Tipo di trattamento*": se del caso, indicare "frollate" oppure "non scuoiate". Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa). "*Macello*": stabilimento per la lavorazione della selvaggina.
	Parte II	
	[1] Cancellare la dicitura non pertinente.	

Certificatore

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 10

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI RUMINANTI DOMESTICI (MODELLO RUM-MSM)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td colspan="2">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento del certificato
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC
CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.9. Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>Codice</td><td colspan="2">I.10. Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td colspan="2">I.14. Data e ora della partenza</td><td></td></tr>
<tr><td>I.15.</td><td colspan="3">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td colspan="2">I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
Paese
Riferimento del documento commerciale</td><td>Codice
Codice ISO del paese</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore N. del sigillo			
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			□ Ulteriore trasformazione

I.21.	**□ Per il transito**		**I.22.**	**□ Per il mercato interno**
	Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.23.**	**□ Per la reintroduzione**
I.24.	**Numero totale di colli**		**I.25.** **Quantità totale**	**I.26.** **Peso netto/peso lordo totale (kg)**

I.27.	**Descrizione della partita**			
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
	Data di raccolta/ di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/ dello stabilimento/ del centro	

PAESE **Modello di certificato RUM-MSM**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni separate meccanicamente]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001[A], (CE) n. 178/2002[B], (CE) n. 852/2004[C], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[D] e certifica che le carni separate meccanicamente di ruminanti domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1. le carni separate meccanicamente provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

II.1.2. le carni separate meccanicamente sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;

II.1.3. le carni separate meccanicamente derivano da carni risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 16, 17, 20, 21, 24, 29, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;

II.1.4. gli imballaggi delle carni separate meccanicamente recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.5. le carni separate meccanicamente soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[E];

A Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

D Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

E Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE **Modello di certificato RUM-MSM**

II.1.6. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[F] e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[G] per il paese di origine interessato;

II.1.7. le carni separate meccanicamente sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[H] e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[I];

II.1.8. le carni separate meccanicamente sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.9. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

(a) il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione[J];

(b) le carni separate meccanicamente sono state ottenute da ossa di bovini ovini o caprini nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE.

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le **carni separate meccanicamente** di cui alla parte I:

II.2.1. sono state preparate con, e contengono solo, carni fresche(2) ottenute nelle **zone** contrassegnate dai codici: ……(3) che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di **carni fresche** delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche, figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e non sono contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "*Frollatura, pH e disossamento*" nella colonna 5 di tale tabella;

F Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

G Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

H Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

I Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

J Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

PAESE **Modello di certificato RUM-MSM**

II.2.2. contengono carni fresche che soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di cui al pertinente modello di certificato(4), e che pertanto sono idonee a entrare nell'Unione come tali, di animali detenuti delle seguenti specie: [bovini](1)(5), [ovini e/o caprini](1)(5), [camelidi e/o cervidi e/o animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini)](1)(5).

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni separate meccanicamente [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] derivate da carni fresche di bovini, ovini e/o caprini domestici, camelidi e/o cervidi e/o animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali preparazioni di carni.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) "Carni fresche" come definite all'articolo 2, punto 41), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[K].

(3) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

[K] Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE **Modello di certificato RUM-MSM**

	(4) I modelli di certificati di cui agli allegati del presente regolamento: certificato BOV per le carni fresche e le carni macinate di bovini; certificato OVI per le carni fresche e le carni macinate di ovini e caprini; certificato RUF per le carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento. (5) Solo per le zone non contrassegnate dalle condizioni specifiche "*Frollatura, pH e disossamento*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

CAPITOLO 11

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI SUINI DOMESTICI (MODELLO SUI-MSM)

PAESE			**Certificato sanitario/ufficiale per l'UE**		
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a. Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
			I.3.	**Autorità centrale competente**	
			I.4.	**Autorità locale competente**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** — Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** — Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** — Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
			I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore	N. del sigillo		
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano		□ Ulteriore trasformazione	

I.21.	**□ Per il transito**	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**
	Paese terzo / Codice ISO del paese	**I.23.**	**□ Per la reintroduzione**

I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**

I.27.	**Descrizione della partita**				
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria			
		Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
		Data di raccolta/ di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/ dello stabilimento/ del centro	Prova

PAESE **Modello di certificato SUI-MSM**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni separate meccanicamente]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[C] e certifica che le carni separate meccanicamente di suini domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1. le carni separate meccanicamente provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

II.1.2. le carni separate meccanicamente sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;

II.1.3. le carni separate meccanicamente derivano da carni che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione[D], e in particolare:

([1]) [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle *Trichine* con un metodo di digestione;]

([1]) *oppure* [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]

([1]) *oppure* [sono ottenute da suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, oppure non svezzati e di età inferiore a cinque settimane;]

II.1.4. le carni separate meccanicamente derivano da carni risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 17, 23, 24, 30, 31, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

D Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

PAESE **Modello di certificato SUI-MSM**

II.1.5. gli imballaggi delle carni separate meccanicamente recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.6. le carni separate meccanicamente soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[E];

II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[F] e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[G] per il paese di origine interessato;

II.1.8. le carni separate meccanicamente sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[H] e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[I];

II.1.9. le carni separate meccanicamente sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le **carni separate meccanicamente** di cui alla parte I:

II.2.1. sono state preparate con, e contengono solo, carni fresche(2) ottenute nelle **zone** contrassegnate dai codici: ……(3) che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di **carni fresche** delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche, figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e non sono contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "*Frollatura, pH e disossamento*" nella colonna 5 di tale tabella;

II.2.2. contengono carni fresche che soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di cui al pertinente modello di certificato(4), e che pertanto sono idonee a entrare nell'Unione come tali, di razze domestiche dei suini, animali detenuti di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae, detenuti come selvaggina d'allevamento.

E Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

F Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

G Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

H Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

I Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

PAESE **Modello di certificato SUI-MSM**

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni separate meccanicamente [come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] derivate da carni fresche di animali detenuti di razze domestiche e selvatiche dei suini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) "Carni fresche" come definite all'articolo 2, punto 41), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[J].

(3) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(4) I modelli di certificati di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235: certificato POR per le carni fresche e le carni macinate di animali detenuti di razze domestiche dei suini; certificato SUF per le carni fresche di animali detenuti di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae, detenuti come selvaggina d'allevamento.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

[J] Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

CAPITOLO 12

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO CHE SONO ORIGINARIE DELLA NUOVA ZELANDA E TRANSITANO ATTRAVERSO SINGAPORE CON SCARICO, POSSIBILE MAGAZZINAGGIO E NUOVO CARICO PRIMA DELL'INGRESSO NELL'UNIONE (MODELLO NZ-TRANSIT-SG)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="3">I.1.</td><td rowspan="3">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td>I.3.</td><td>Autorità centrale competente</td><td rowspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.4.</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td rowspan="3">I.5.</td><td rowspan="3">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td rowspan="3">I.6.</td><td colspan="2" rowspan="3">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td></tr>
<tr></tr>
<tr></tr>
<tr><td>I.7.</td><td>Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td colspan="2">Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td>Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10.</td><td colspan="2">Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td rowspan="4">I.11.</td><td rowspan="4">Luogo di spedizione
Nome

Indirizzo

Paese</td><td rowspan="4">N. di registrazione/ di riconoscimento

Codice ISO del paese</td><td rowspan="4">I.12.</td><td colspan="2" rowspan="4">Luogo di destinazione
Nome

Indirizzo

Paese</td><td rowspan="4">N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td></tr>
<tr></tr>
<tr></tr>
<tr></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="2">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="2">Data e ora della partenza</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.15.</td><td colspan="2" rowspan="2">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave

☐ Treno ☐ Veicolo stradale

Identificazione</td><td rowspan="2">I.16.</td><td colspan="2">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.17.</td><td colspan="2" rowspan="2">Documenti di accompagnamento

Tipo

Paese
Riferimento del documento commerciale</td><td rowspan="2">Codice

Codice ISO del paese</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore N. del sigillo			
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.	**□ Per il transito**		**I.22.**	**□ Per il mercato interno**
	Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.23.**	**□ Per la reintroduzione**
I.24.	**Numero totale di colli**		**I.25.** **Quantità totale**	**I.26.** **Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.27.	**Descrizione della partita**			
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria		
		Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio / Peso netto
Macello		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli / Lotto n.
□ Consumatore finale		Data di raccolta/ di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/ dello stabilimento/ del centro / Prova

PAESE **Modello di certificato NZ-TRANSIT-SG**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le **carni fresche**[2] di cui alla parte I:

II.1.1. sono originarie della Nuova Zelanda e autorizzate per l'ingresso nell'Unione come carni che transitano attraverso Singapore in conformità a un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429;

II.1.2. sono destinate all'Unione e sono accompagnate dal certificato veterinario redatto conformemente al modello di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione[A], rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda con numero di riferimento del certificato ……;

II.1.3. durante il transito sono state scaricate, immagazzinate, nuovamente caricate e trasportate conformemente ai pertinenti requisiti dell'allegato III, sezioni I e V rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

II.1.4. durante tutte le fasi del transito sono state tenute separate da prodotti di origine animale non idonei all'ingresso nell'Unione; e

II.1.5. sono idonee all'ingresso nell'Unione.

II.2. **Attestato di transito**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le partite di **carni fresche** di cui alla parte I:

II.2.1. sono arrivate nell'area doganale dell'aeroporto di Singapore in scatoloni muniti di almeno un sigillo anti-manomissione applicato sull'imballaggio esterno di ciascuno scatolone, in modo tale che essi non possano essere aperti senza distruggere o danneggiare almeno uno dei sigilli;

II.2.2. immediatamente dopo essere state scaricate dall'aeromobile, sono state sottoposte a un controllo documentale e di identità e, se del caso, a un controllo fisico[3] da parte dell'autorità competente di Singapore;

[A] Decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda e che abroga la decisione 2003/56/CE (GU L 277 del 22.10. 2015, pag. 32).

PAESE **Modello di certificato NZ-TRANSIT-SG**

II.2.3. sono state immagazzinate in uno stabilimento riconosciuto nell'area doganale di Singapore(4);

II.2.4. sono state nuovamente caricate in un container refrigerato in uno stabilimento riconosciuto nell'area doganale di Singapore sotto la supervisione dell'autorità competente di Singapore; e il container refrigerato è stato:

II.2.5. sigillato dalle autorità doganali di Singapore ai fini del trasporto dallo stabilimento riconosciuto al porto marittimo di Singapore; e

II.2.6. sigillato dall'autorità competente di Singapore ai fini del trasporto dallo stabilimento riconosciuto fino all'arrivo al primo posto di controllo frontaliero dell'Unione.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato riguarda le partite dei seguenti prodotti originari della Nuova Zelanda e che la Nuova Zelanda è autorizzata a introdurre nell'Unione, accompagnate dall'opportuno modello di certificato veterinario rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda, destinate all'Unione e scaricate, nuovamente caricate e fatte transitare con o senza magazzinaggio a Singapore:

carni fresche, incluse le carni macinate, delle seguenti specie [come definite all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[B]]:

(1) bovini;

(2) ovini e caprini;

(3) razze domestiche dei suini;

(4) equini;

[B] Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE **Modello di certificato NZ-TRANSIT-SG**

carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, delle seguenti specie [come definite all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692]:

(1) animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento;

(2) animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini), camelidi selvatici e cervidi selvatici;

(3) animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae;

(4) animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali selvatici della famiglia Tayassuidae.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.7: nel caso specifico per paese di origine si intende il paese di spedizione: Singapore.

Casella I.27: descrizione della partita:

"*Natura del prodotto*": indicare "carcassa intera", "semicarcassa", "quarti di carcassa", "tagli" o "carne macinata". "*Numero di riconoscimento*": indicare gli stabilimenti riconosciuti in Nuova Zelanda.

Parte II

(1) Per le partite di carni fresche per le quali è stata stabilita l'equivalenza a norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (decisione 97/132/CE del Consiglio[C]), l'opportuno modello di certificato veterinario figura nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione[D].

(2) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

C Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4).

D Decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda e che abroga la decisione 2003/56/CE (GU L 277 del 22.10.2015, pag. 32).

PAESE **Modello di certificato NZ-TRANSIT-SG**

	(3) Eccezionalmente, ove possano sussistere rischi per la sanità pubblica o la sanità animale o si sospettino irregolarità, devono essere eseguiti controlli fisici complementari. (4) Cancellare se la partita è stata nuovamente caricata senza magazzinaggio.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

CAPITOLO 13

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI POLLAME DIVERSO DAI RATITI (MODELLO POU)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="3">I.1. Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento del certificato</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td>I.3. Autorità centrale competente</td><td rowspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.4. Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td>I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7. Paese di origine Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8. Regione di origine Codice</td><td colspan="2">I.10. Regione di destinazione Codice</td></tr>
<tr><td>I.11. Luogo di spedizione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.12. Luogo di destinazione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13. Luogo di carico</td><td colspan="2">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.15. Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td colspan="2">I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	☐ Ambiente	☐ Di refrigerazione	☐ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	☐ Prodotti destinati al consumo umano			

I.21.	☐ **Per il transito**	**I.22.**	☐ **Per il mercato interno**
	Paese terzo / Codice ISO del paese	**I.23.**	☐ **Per la reintroduzione**

I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**

I.27. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria			
		Deposito frigorifero	Marchio di identificazione		Peso netto
Macello				Numero di colli	Lotto n.
		Data di raccolta/ di produzione		Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/ dello stabilimento/ del centro	

PAESE **Modello di certificato POU**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a.**	**Riferimento del certificato**	**II.b.**	**Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[C] e certifica che le carni fresche[(1)] di pollame diverso dai ratiti di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

(a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

(b) le carni sono state prodotte in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezioni II e V, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 25, 33 e da 35 a 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3 e da 5 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;

(d) le carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(e) le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[D];

(f) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[E] e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[F] per il paese di origine interessato;

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

D Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

E Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

F Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

PAESE **Modello di certificato POU**

(g) le carni sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[G] e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[H];

(2)[(h) le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione[I].]

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche(1) di pollame diverso dai ratiti di cui al presente certificato:

II.2.1. sono state ottenute nella zona contrassegnata dal codice: .....(3) che, alla data di rilascio del presente certificato:

(a) è autorizzata e figura in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti;

(b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 141, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[J];

(c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(d) è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle in conformità all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

II.2.2. sono state ottenute nella zona di cui al punto II.2.1, in cui:

(4) [(a) non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

G Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

H Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

I Regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 17).

J Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE **Modello di certificato POU**

	[4][5]*oppure*	[(a)	è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
	[4] [(b)		è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
	[4][6]*oppure*	[(b)	non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le carni fresche sono state ottenute da pollame che:
		(i)	non è stato vaccinato con vaccini vivi attenuati preparati a partire da un ceppo madre dell'infezione da virus della malattia di Newcastle che presenta una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni del virus nei 30 giorni precedenti la data di macellazione;
		(ii)	è stato sottoposto a una prova di isolamento del virus[7] per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle, eseguita al momento della macellazione su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili in ciascun gruppo interessato, la quale non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;
		(iii)	non è stato a contatto nei 30 giorni precedenti la data di macellazione con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii);]
	II.2.3.	sono state ottenute da animali provenienti da stabilimenti:	
		(a)	registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[K];
		(b)	che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;
		(c)	all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di macellazione;
		(d)	che, al momento della macellazione degli animali, non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti;

[K] Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE **Modello di certificato POU**

	II.2.4. sono state ottenute da animali che: (4) [(a) sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 dal momento della schiusa delle uova fino alla macellazione;] (4) *oppure* [(a) sono stati importati nella zona di cui al punto II.2.1 come pulcini di un giorno, pollame riproduttore, pollame da reddito o pollame destinato alla macellazione conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose delle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692 da: (4) [una zona che figura nell'elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti;] (4) *oppure* [uno Stato membro;]] (4) [(b) non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;] (4)(5) *oppure* [(b) sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;] (4) [(c) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle nei 30 giorni precedenti la data di macellazione;] (4) *oppure* [(c) sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle nei 30 giorni precedenti la data di macellazione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;] (d) non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento della macellazione; (e) sono stati spediti al macello direttamente dal loro stabilimento di origine; (f) durante il trasporto al macello: (i) non sono passati attraverso una zona non elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti;

PAESE **Modello di certificato POU**

(ii) non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

(g) sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto utilizzando un mezzo di trasporto:

(i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere;

(ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

(iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni animali;

(iv) che è stato pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, ed è stato asciugato o lasciato asciugare immediatamente prima di qualsiasi nuovo carico di animali destinati all'ingresso nell'Unione;

II.2.5. sono state ottenute da animali che sono stati macellati [il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)][4][8] [tra il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)] [4][8];

II.2.6. non sono state ottenute da animali macellati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;

II.2.7. sono state ottenute in un macello:

(a) che, al momento della macellazione, non era soggetto a restrizioni a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle né a restrizioni ufficiali ai sensi della legislazione nazionale per motivi di sanità animale;

(b) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di macellazione;

II.2.8. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:

[4] [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;]

PAESE **Modello di certificato POU**

[4] *oppure* [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione;]

II.2.9. sono spedite nell'Unione:

(a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario dei prodotti durante il trasporto verso l'Unione;

(b) separate da animali e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.

[9][II.2.10. sono destinate a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione[L] e sono state ottenute da pollame che non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo nei 30 giorni precedenti la data di macellazione.]

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti.

L'esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

[L] Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

PAESE **Modello di certificato POU**

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.

Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.

Casella I.27: descrizione della partita:

"*Codice NC*": utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02.07, 02.08 o 05.04.

Parte II

(1) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(2) Cancellare se la partita non è destinata all'ingresso in Svezia o in Finlandia.

(3) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(4) Cancellare la dicitura non pertinente.

(5) Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692 e figuranti in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(6) Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 141, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, e figuranti in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

PAESE **Modello di certificato POU**

	(7) Le prove dovrebbero essere effettuate su campioni prelevati dalle autorità competenti del paese o territorio di origine, o sotto il controllo delle stesse, in un laboratorio ufficiale designato in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625. (8) L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione nei confronti dell'ingresso di tali carni dalla zona in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa. (9) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma

CAPITOLO 14

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI MACINATE E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI POLLAME DIVERSO DAI RATITI (MODELLO POU-MI/MSM)

NON ANCORA DISPONIBILE

CAPITOLO 15

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI RATITI (MODELLO RAT)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="4">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="3">I.1.</td><td rowspan="3">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato</td><td>I.2a.</td><td>Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td>I.3.</td><td>Autorità centrale competente</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.4.</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td rowspan="3">I.5.</td><td rowspan="3">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td rowspan="3">I.6.</td><td colspan="3" rowspan="3">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr></tr>
<tr></tr>
<tr><td>I.7.</td><td>Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td>Paese di destinazione</td><td colspan="2">Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td>Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10.</td><td>Regione di destinazione</td><td colspan="2">Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td>Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td><td>I.12.</td><td colspan="3">Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="2">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="3">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td>I.15.</td><td colspan="2">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16.</td><td colspan="3">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>I.17.</td><td colspan="3">Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	☐ Ambiente	☐ Di refrigerazione	☐ Di congelamento

I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore N. del sigillo
I.20.	**Certificato come o per**
	☐ Prodotti destinati al consumo umano

I.21.	**☐ Per il transito**	**I.22.**	**☐ Per il mercato interno**
	Paese terzo Codice ISO del paese	**I.23.**	**☐ Per la reintroduzione**

I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**

I.27.	**Descrizione della partita**				
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria			
		Deposito frigorifero	Marchio di identificazione		Peso netto
Macello				Numero di colli	Lotto n.
		Data di raccolta/ di produzione		Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/ dello stabilimento/ del centro	

PAESE **Modello di certificato RAT**

Parte II: certificazione22

II. Informazioni sanitarie

II.a.	**Riferimento del certificato**	**II.b.**	**Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[C] e certifica che le carni fresche[(1)] di ratiti di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

(a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

(b) le carni sono state prodotte in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 27, 33, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3 e da 5 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;

(d) le carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[D] e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[E] per il paese di origine interessato;

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

D Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

E Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

PAESE **Modello di certificato RAT**

(f) le carni sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[F].

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche[(1)] di ratiti di cui al presente certificato:

II.2.1. sono state ottenute nella zona contrassegnata dal codice: ……[(2)] che, alla data di rilascio del presente certificato:

(a) è autorizzata e figura in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti;

(b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 141, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[G];

(c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

II.2.2. sono state ottenute nella zona di cui al punto II.2.1, che, alla data del rilascio del presente certificato:

[(3)] [è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle in conformità all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

[(3)][(4)]*oppure* [non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle in conformità all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le carni fresche di ratiti:

(a) sono state disossate e scuoiate;

(b) sono state ottenute da ratiti che per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data di macellazione sono stati tenuti in stabilimenti:

F Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

G Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE **Modello di certificato RAT**

(i) nei quali non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle o di influenza aviaria ad alta patogenicità nei sei mesi precedenti la data di macellazione;

(ii) intorno ai quali non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data di macellazione in un raggio di 10 km dal perimetro della parte dello stabilimento contenente i ratiti, compreso, ove opportuno, il territorio di uno Stato membro o paese terzo limitrofo;

(3) [(c) sono state ottenute da ratiti che non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle e sono stati tenuti in stabilimenti sui quali la sorveglianza effettuata per individuare l'infezione da virus della malattia di Newcastle è di tipo sierologico(5) mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di macellazione;]

(3)*oppure* [(c) sono state ottenute da ratiti che:

(i) sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle e sono stati tenuti in stabilimenti sui quali la sorveglianza dell'infezione da virus della malattia di Newcastle è stata effettuata su tamponi tracheali(5) mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di macellazione;

(ii) nei 30 giorni precedenti la data della macellazione:

(3) [non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]

(3)*oppure*[sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]]]

II.2.3. sono state ottenute nella zona di cui al punto II.2.1, in cui:

(3) [(a) non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(3)(6)*oppure* [(a) è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3) [(b) è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

PAESE **Modello di certificato RAT**

	[(3)][(7)]*oppure*[(b) non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le carni fresche sono state ottenute da ratiti che: (i) non sono stati vaccinati con vaccini vivi attenuati preparati a partire da un ceppo madre dell'infezione da virus della malattia di Newcastle che presenta una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni del virus nei 30 giorni precedenti la data di macellazione; (ii) sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus[(5)] per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle, eseguita al momento della macellazione su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili in ciascun gruppo interessato, la quale non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4; (iii) non sono stati a contatto nei 30 giorni precedenti la data di macellazione con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii);] II.2.4. sono state ottenute da animali provenienti da stabilimenti: (a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; (b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione; (c) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di macellazione; (d) che, al momento della macellazione degli animali, non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti; II.2.5. sono state ottenute da animali che: [(3)] [(a) sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 dal momento della schiusa delle uova fino alla macellazione;] [(3)] *oppure*[(a) sono stati importati nella zona di cui al punto II.2.1 come pulcini di un giorno, pollame riproduttore, pollame da reddito o pollame destinato alla macellazione conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose delle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692 da:

PAESE **Modello di certificato RAT**

	[3] [una zona che figura nell'elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti;] [3] *oppure* [uno Stato membro;]] [3] [(b) non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;] [3][6] *oppure* [(b)sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;] [3] [(c) non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle nei 30 giorni precedenti la data di macellazione;] [3] *oppure* [(c) sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle nei 30 giorni precedenti la data di macellazione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;] (d) non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento della macellazione; (e) sono stati spediti al macello direttamente dal loro stabilimento di origine; (f) durante il trasporto al macello: (i) non sono passati attraverso una zona non elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti; (ii) non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore; (g) sono stati spediti dal loro stabilimento di origine a un macello riconosciuto utilizzando un mezzo di trasporto: (i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; (ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; (iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni animali; (iv) che è stato pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, ed è stato asciugato o lasciato asciugare immediatamente prima di qualsiasi nuovo carico di animali destinati all'ingresso nell'Unione;

PAESE **Modello di certificato RAT**

II.2.6. sono state ottenute da animali che sono stati macellati [il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)][3][8] [tra il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)][3][8];

II.2.7. non sono state ottenute da animali macellati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;

II.2.8. sono state ottenute in un macello:

(a) che, al momento della macellazione, non era soggetto a restrizioni a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle né a restrizioni ufficiali ai sensi della legislazione nazionale per motivi di sanità animale;

(b) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di macellazione;

II.2.9. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino:

[3] [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;]

[3] *oppure* [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione;]

II.2.10. sono spedite nell'Unione:

(a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario dei prodotti durante il trasporto verso l'Unione;

(b) separate da animali e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.

[9][II.2.11. sono destinate a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione[H] e sono state ottenute da ratiti che non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo nei 30 giorni precedenti la data di macellazione.]

[H] Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

PAESE **Modello di certificato RAT**

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale prodotto.

L'esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.

Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.

Casella I.27: descrizione della partita:

"*Codice NC*": utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02.08.90.

PAESE **Modello di certificato RAT**

Parte II

(1) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(2) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(3) Cancellare la dicitura non pertinente.

(4) Questa garanzia è richiesta solo per le partite provenienti da zone non considerate indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e figuranti in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(5) Le prove dovrebbero essere effettuate su campioni prelevati dalle autorità competenti del paese o territorio di origine, o sotto il controllo delle stesse, in un laboratorio ufficiale designato in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.

(6) Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692 e figuranti in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(7) Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 141, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, e figuranti in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(8) L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalla zona in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.

(9) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 16

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI MACINATE E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI RATITI (MODELLO RAT-MI/MSM)

NON ANCORA DISPONIBILE

CAPITOLO 17

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI SELVAGGINA DA PENNA (MODELLO GBM)

<table>
<tr><td colspan="3">PAESE</td><td colspan="4">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="3">I.1.</td><td rowspan="3">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td>I.3.</td><td>Autorità centrale competente</td><td rowspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.4.</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td rowspan="3">I.5.</td><td rowspan="3">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td rowspan="3">I.6.</td><td colspan="2" rowspan="3">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td></tr>
<tr></tr>
<tr></tr>
<tr><td>I.7.</td><td>Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td colspan="2">Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td>Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10.</td><td colspan="2">Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td rowspan="4">I.11.</td><td colspan="2" rowspan="4">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td><td rowspan="4">I.12.</td><td colspan="2" rowspan="4">Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/ di riconoscimento

Codice ISO del paese</td></tr>
<tr></tr>
<tr></tr>
<tr></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="3">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="3">I.15.</td><td colspan="3" rowspan="3">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16.</td><td colspan="3">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.17.</td><td colspan="3" rowspan="2">Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore N. del sigillo			
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			

I.21.	□ **Per il transito**	**I.22.**	□ **Per il mercato interno**
	Paese terzo Codice ISO del paese	**I.23.**	□ **Per la reintroduzione**

I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**

I.27.	**Descrizione della partita**				
Codice NC	Specie				
		Deposito frigorifero	Marchio di identificazione		Peso netto
Macello			Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
		Data di raccolta/ di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/ dello stabilimento/ del centro	

PAESE **Modello di certificato GBM**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche]

II.1.1. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[C] e certifica che le carni fresche[(1)] di selvaggina da penna di cui al presente certificato sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

(a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

(b) le carni sono state prodotte in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione IV, capitoli I e III, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli da 12 a 14, 28, 33 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;

(d) gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[D] e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[E] per il paese di origine interessato.

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

D Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

E Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

PAESE **Modello di certificato GBM**

[3] [II.1.2 nel caso della selvaggina da penna selvatica non spennata e non eviscerata:

(a) le carni sono state refrigerate a una temperatura massima di + 4 °C, per un periodo massimo di 10 giorni prima della data prevista per l'importazione, ma non sono state congelate né surgelate;

(b) un veterinario ufficiale ha sottoposto a ispezione post mortem un campione rappresentativo di animali della stessa provenienza. Se l'ispezione ha rivelato la presenza di una malattia trasmissibile all'uomo o di una delle caratteristiche indicanti che le carni presentano un rischio per la salute, il veterinario ufficiale ha effettuato ulteriori controlli sull'intero lotto prima che le carni fossero dichiarate idonee al consumo umano;

(c) le carni sono state identificate mediante l'apposizione di un marchio ufficiale d'origine i cui dati sono riportati nella casella I.27.]

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche[1] di selvaggina da penna di cui al presente certificato:

II.2.1. sono state ottenute nella zona contrassegnata dal codice: ……[2] che, alla data di rilascio del presente certificato:

(a) è autorizzata e figura in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna;

(b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 145, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[F];

II.2.2. sono state ottenute nella zona di cui al punto II.2.1, in cui non erano in vigore restrizioni di sanità animale a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di abbattimento della selvaggina da penna;

II.2.3. sono state ottenute in uno stabilimento:

(a) che, al momento della tolettatura, non era soggetto a restrizioni a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle né a restrizioni ufficiali per motivi di sanità animale;

(b) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di ricevimento delle carcasse;

F Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE **Modello di certificato GBM**

	II.2.4. sono state ottenute da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento dell'abbattimento; II.2.5. non sono state ottenute da animali abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie; II.2.6. sono state ottenute da animali che sono stati abbattuti [il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)][3][4] [tra il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)][3][4]; II.2.7. sono state ottenute da carcasse che: (a) sono state spedite direttamente dal luogo di abbattimento a uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina situato nella zona di cui al punto II.2.1; (b) sono state trasportate allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina di cui alla lettera a) in mezzi di trasporto e contenitori che: (i) sono stati puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico dei corpi per la spedizione nell'Unione; (ii) sono stati costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario dei corpi durante il trasporto; (c) durante il trasporto allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina di cui alla lettera a): (i) non sono passate attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna; (ii) non sono venute a contatto con animali o corpi di animali di stato sanitario inferiore; II.2.8. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino: [3] [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;] [3] *oppure* [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione;]

PAESE **Modello di certificato GBM**

II.2.9. sono spedite nell'Unione:

(a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario dei prodotti durante il trasporto verso l'Unione;

(b) separate da animali e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale prodotto.

L'esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.27: descrizione della partita:

"*Codice NC*": utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02.08.90.

Casella I.27: "*Macello*": stabilimento per la lavorazione della selvaggina.

PAESE **Modello di certificato GBM**

Parte II

(1) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(2) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(3) Cancellare la dicitura non pertinente.

(4) L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali abbattuti dopo la data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali carni dalla zona in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 18

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI MACINATE E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI SELVAGGINA DA PENNA (MODELLO GBM-MI/MSM)

NON ANCORA DISPONIBILE

CAPITOLO 19

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI UOVA DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO E)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="3">I.1. Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td colspan="2" rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento del certificato</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC</td><td rowspan="3">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.3. Autorità centrale competente</td></tr>
<tr><td>I.4. Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td colspan="3">Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese</td><td colspan="3">Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.7. Paese di origine</td><td colspan="2">Codice ISO del paese</td><td>I.9. Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.8. Regione di origine</td><td colspan="2">Codice</td><td>I.10. Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.11. Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td colspan="2">N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td><td>I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione/ di riconoscimento

Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.13. Luogo di carico</td><td colspan="3">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">I.15. Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td colspan="3">I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.17. Documenti di accompagnamento</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			

I.21.	□ **Per il transito**	**I.22.**	□ **Per il mercato interno**
	Paese terzo / Codice ISO del paese	**I.23.**	□ **Per la reintroduzione**

I.24. **Numero totale di colli**	**I.25.** **Quantità totale**	**I.26.** **Peso netto/peso lordo totale (kg)**

I.27. Descrizione della partita

Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria			
		Deposito frigorifero	Marchio di identificazione		Peso netto
				Numero di colli	Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE **Modello di certificato E**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle uova]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004, (CE) n. 2160/2003[C] e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le uova di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

II.1.2 sono state tenute, immagazzinate, trasportate e consegnate conformemente alle condizioni indicate nell'allegato III, sezione X, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(3)[II.1.3 soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione[D] o le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 della Commissione[E] relativo all'estensione alle uova destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti le salmonelle stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;]

II.1.4. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[F] e le uova sono elencate nella decisione 2011/163/UE della Commissione[G] per il paese di origine interessato;

II.1.5. sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[H] e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[I];

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

D Regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 17).

E Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, relativo all'estensione alle uova destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti le salmonelle stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 23.5.2012, pag. 8).

F Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

G Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

H Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

I Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

PAESE **Modello di certificato E**

II.1.6. soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2160/2003. In particolare:

(i) non è consentita l'importazione di uova provenienti da gruppi di galline ovaiole nei quali, a seguito dell'indagine epidemiologica di un focolaio di tossinfezione alimentare, sia stata rilevata la presenza di *Salmonella* spp., oppure se non sono state fornite garanzie equivalenti, a meno che le uova non siano contrassegnate come di classe B;

(ii) non è consentita l'importazione di uova qualora provengano da gruppi di galline ovaiole di cui non sia nota la qualifica sanitaria, da gruppi che si sospetta siano infetti o da gruppi che presentano un'infezione da *Salmonella* Enteritidis e/o *Salmonella* Typhimurium per i quali è stato fissato un obiettivo di riduzione nella legislazione dell'Unione e ai quali non si applica un monitoraggio equivalente a quello previsto dalle prescrizioni di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione[J], oppure se non sono state fornite garanzie equivalenti, a meno che le uova non siano contrassegnate come di classe B.

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova di cui al presente certificato:

II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice _ _ - _ [(1)] che, alla data di rilascio del presente certificato:

(a) è autorizzata e figura nell'elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di uova;

(b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 158 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[K];

II. 2.2. sono state ottenute da animali detenuti in uno stabilimento:

(a) registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(b) che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;

[J] Regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell'Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di *Salmonella* nelle ovaiole di *Gallus gallus* e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 45).

[K] Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE **Modello di certificato E**

(c) che, al momento della raccolta delle uova, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti;

(d) in cui nei 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova e fino al rilascio del presente certificato non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle;

(e) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;

II.2.3. sono state ottenute da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento della raccolta;

II.2.4. sono state raccolte il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) o tra il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)[2];

II.2.5. sono spedite nell'Unione:

(a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario delle uova durante il trasporto dal luogo di origine all'Unione;

(b) separate da animali e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di uova di pollame, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

PAESE **Modello di certificato E**

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.

Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.

Casella I.27: descrizione della partita:

"*Codice NC*": utilizzare il codice 04.07 del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane.

Parte II

(1) Il codice della zona figurante in cui elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(2) L'ingresso nell'Unione di queste uova è consentito solo se la data o le date di raccolta delle uova sono successive alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di uova, o sono comprese in un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di uova dalla zona in questione, o in un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti non era sospesa.

(3) Cancellare se la partita non è destinata all'ingresso in Svezia, in Finlandia o in Danimarca.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 20

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI OVOPRODOTTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO EP)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="4">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td colspan="2">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato</td><td>I.2a.</td><td>Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>I.3.</td><td>Autorità centrale competente</td><td colspan="2" rowspan="3">CODICE QR</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>I.4.</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.6.</td><td colspan="3">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Paese
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td colspan="3">Paese di destinazione
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10.</td><td colspan="3">Regione di destinazione
Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/ di riconoscimento
Codice ISO del paese</td><td>I.12.</td><td colspan="3">Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese
N. di registrazione/ di riconoscimento
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="3">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td>I.15.</td><td colspan="3">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16.</td><td colspan="3">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td>I.17.</td><td colspan="3">Documenti di accompagnamento
Tipo
Codice
Paese
Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			

I.21.	**□ Per il transito**	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**
	Paese terzo Codice ISO del paese	**I.23.**	**□ Per la reintroduzione**

I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**

I.27.	**Descrizione della partita**			
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria		
		Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Peso netto
		Data di raccolta/ di produzione	Impianto di fabbricazione	

PAESE **Modello di certificato EP**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli ovoprodotti]

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che gli ovoprodotti di cui al presente certificato sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

II.1.2. sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezione X, capitolo II, punto II, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.3. sono stati prodotti in conformità ai requisiti in materia d'igiene stabiliti nell'allegato III, sezione X, capitolo II, punti I e III, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.4. possiedono le caratteristiche analitiche descritte nell'allegato III, sezione X, capitolo II, punto IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e soddisfano i criteri pertinenti stabiliti nel regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[C];

II.1.5. recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, e dall'allegato III, sezione X, capitolo II, punto V, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.6. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[D] e le uova sono elencate nella decisione 2011/163/UE della Commissione[E] per il paese di origine interessato;

II.1.7. sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[F] e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[G].

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

D Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

E Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

F Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

G Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

PAESE **Modello di certificato EP**

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli ovoprodotti di cui al presente certificato:

II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice _ _ - _ [1] che, alla data di rilascio del presente certificato:

(a) è autorizzata e figura nell'elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti;

(b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[H];

II.2.2. sono stati preparati con uova ottenute da animali detenuti in stabilimenti:

(a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

(b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;

(c) che, al momento della raccolta delle uova, non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti;

II.2.3. sono stati preparati con uova ottenute da animali detenuti in stabilimenti in cui nei 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova e fino al rilascio del presente certificato non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle e:

[3] [(a) attorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]

H Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE	Modello di certificato EP
	[(3)*oppure* [(a) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento: (3) [l'albume liquido è stato trattato: (3) [a 55,6 °C per 870 secondi;] (3)*oppure* [a 56,7 °C per 232 secondi;]] (3)*oppure* [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 62,2 °C per 138 secondi;] (3)*oppure* [l'albume essiccato è stato trattato: (3) [a 67 °C per 20 ore;] (3)*oppure* [a 54,4 °C per 50,4 ore;]] (3)*oppure* [le uova intere sono state: (3) [trattate a 60 °C per 188 secondi;] (3)*oppure* [completamente cotte;]] (3)*oppure* [le miscele di uova intere sono state: (3) [trattate a 60 °C per 188 secondi;] (3)*oppure* [trattate a 61,1 °C per 94 secondi;] (3)*oppure* [completamente cotte;]]] (3) [(b) attorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]

PAESE **Modello di certificato EP**

[3]*oppure* [(b) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:

[3] [l'albume liquido è stato trattato:

[3] [a 55 °C per 2 278 secondi;]

[3]*oppure*[a 57 °C per 986 secondi;]

[3]*oppure*[a 59 °C per 301 secondi;]]

[3]*oppure* [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 55 °C per 176 secondi;]

[3]*oppure* [l'albume essiccato è stato trattato a 57 °C per 50,4 ore;]

[3]*oppure* [le uova intere sono state:

[3] [trattate a 55 °C per 2 521 secondi;]

[3]*oppure* [trattate a 57 °C per 1 596 secondi;]

[3]*oppure*[trattate a 59 °C per 674 secondi;]

[3]*oppure*[completamente cotte;]]]

II.2.4. sono stati prodotti da uova ottenute da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento della raccolta delle uova;

II.2.5. sono stati prodotti il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) o tra il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)[2];

II.2.6. sono spediti nell'Unione:

(a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario degli ovoprodotti durante il trasporto dal luogo di origine all'Unione;

(b) separati da animali e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.

PAESE **Modello di certificato EP**

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di ovoprodotti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.27: descrizione della partita:

"*Codice NC*": utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 04.07, 04.08, 21.06, 35.02 o 35.07.

Parte II

(1) Il codice della zona figurante in cui elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(2) L'ingresso nell'Unione di questi ovoprodotti è consentito solo se la data o le date di produzione sono successive alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti, o sono comprese in un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali prodotti dalla zona in questione, o in un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti non era sospesa.

(3) Cancellare la dicitura non pertinente.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 21

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DI LEPORIDI SELVATICI (CONIGLI E LEPRI), ESCLUSE LE CARNI MACINATE, LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE E LE FRATTAGLIE TRANNE CHE PER I LEPORIDI NON SCUOIATI E NON EVISCERATI (MODELLO WL)

PAESE					**Certificato ufficiale per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a.**	**Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
			I.3.	**Autorità centrale competente**		
			I.4.	**Autorità locale competente**		
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese		
	I.7.	**Paese di origine** / Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** / Codice ISO del paese		
	I.8.	**Regione di origine** / Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** / Codice		
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome / N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome / N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese		
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**		
	I.15.	**Mezzo di trasporto** ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**		
			I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo / Codice Paese / Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			□ Ulteriore trasformazione
I.21.			**I.22.** □ **Per il mercato interno**	
			I.23.	
I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**	
I.27.	**Descrizione della partita**			
Codice NC	Specie	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio / Peso netto
Macello		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli / Lotto n.
□ Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/ dello stabilimento/ del centro / Prova

PAESE **Modello di certificato WL**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[C] e certifica che le carni fresche[(2)] di leporidi selvatici (conigli e lepri) di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

(a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;
(b) le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione IV, capitoli I e III, del regolamento (CE) n. 853/2004;
(c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli da 12 a 14, 28, 33 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;
(d) l'imballaggio delle carni reca una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

[(1)] [(e) nel caso di carni di leporidi selvatici scuoiati ed eviscerati, le carni sono state ottenute e sottoposte a ispezione conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004, al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e al regolamento delegato (UE) 2019/624;]

[(1)] *oppure* [(e) nel caso di leporidi selvatici non scuoiati e non eviscerati:

– le carni sono state refrigerate a una temperatura massima di + 4 °C, per un periodo massimo di 15 giorni prima della data prevista per l'importazione, ma non sono state congelate né surgelate,

– è stata effettuata un'ispezione veterinaria ufficiale su un campione rappresentativo dei corpi e le carni sono state ottenute e sottoposte a ispezione conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627,

---

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

PAESE **Modello di certificato WL**

– le carni sono state identificate mediante l'apposizione di un marchio ufficiale d'origine i cui dati sono riportati nella casella I.27;]

f) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[D] e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[E] per il paese di origine interessato;

a) le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004;

b) le carni sono state ottenute da leporidi che, entro 12 ore dall'abbattimento, sono stati trasportati a un centro di raccolta e/o a uno stabilimento riconosciuto per la lavorazione della selvaggina, per essere sottoposti a refrigerazione.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

L'esclusione delle carni macinate, delle carni separate meccanicamente e delle frattaglie, tranne che per i leporidi non scuoiati e non eviscerati, è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.7:	nome del paese di origine, che deve essere il paese esportatore.
Casella I.11:	nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
Casella I.12:	se le carni vanno sottoposte a un'ispezione post mortem dopo la scuoiatura, indicare il nome e l'indirizzo dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina di destinazione nello Stato membro.

[D] Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

[E] Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

PAESE **Modello di certificato WL**

	Casella I.15:	indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.
	Casella I.27:	descrizione della partita: "*Natura del prodotto*": scegliere una delle seguenti voci: "leporidi scuoiati ed eviscerati", "tagli", "leporidi non scuoiati e non eviscerati". "*Macello*": stabilimento per la lavorazione della selvaggina.
	Parte II	
	[1] Cancellare se non pertinente.	
	[2] "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.	

	Certificatore	
	Nome e cognome (in stampatello)	
	Data	Qualifica e titolo
	Timbro	Firma

CAPITOLO 22

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI MAMMIFERI TERRESTRI SELVATICI DIVERSI DAGLI UNGULATI E DAI LEPORIDI (MODELLO WM)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td colspan="2">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC

CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td>I.6.</td><td colspan="2">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine
Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td colspan="2">Paese di destinazione
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine
Codice</td><td>I.10.</td><td colspan="2">Regione di destinazione
Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome
N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td>I.12.</td><td colspan="2">Luogo di destinazione
Nome
N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="2">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="2">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td>I.15.</td><td colspan="2">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale

Identificazione</td><td>I.16.</td><td colspan="2">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>I.17.</td><td colspan="2">Documenti di accompagnamento

Tipo
Codice
Paese
Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			□ Ulteriore trasformazione
I.21.			**I.22.** □ **Per il mercato interno**	
			I.23.	

I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.27.	**Descrizione della partita**		

Codice NC	Specie	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale		Data di raccolta/ di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/ dello stabilimento/ del centro	Prova

PAESE **Modello di certificato WM**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Attestato di sanità pubblica

II.1. Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[C] e certifica che le carni fresche[(1)] di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

(a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

(b) le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;

([2]) [(c) le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione[D], e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle *Trichine* con un metodo di digestione;]

(d) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli da 12 a 15, 28, 31[(2)], 33, 34 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;

(e) la carcassa o le parti della carcassa dei grandi mammiferi selvatici recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]

([3]) [(f) la carcassa o le parti della carcassa dei piccoli mammiferi selvatici recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]

([3]) *oppure* [(f) gli imballaggi delle carni dei mammiferi selvatici piccoli o grandi recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

D Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

PAESE **Modello di certificato WM**

(g) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[A] e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[B] per il paese di origine interessato;

(h) le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(i) le carni sono state ottenute da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi che, entro 12 ore dall'abbattimento, sono stati trasportati a un centro di raccolta e/o a uno stabilimento riconosciuto per la lavorazione della selvaggina, per essere sottoposti a refrigerazione.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.7:	nome del paese di origine, che deve essere il paese esportatore.
Casella I.11:	nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
Casella I.15:	indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.

[A] Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

[B] Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

PAESE **Modello di certificato WM**

Casella I.27: descrizione della partita:

"*Macello*": stabilimento per la lavorazione della selvaggina.

Parte II

(1) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(2) Soltanto per specie sensibili alla trichinellosi.

(3) Cancellare la dicitura non pertinente.

Certificatore

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 23

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI CONIGLI D'ALLEVAMENTO (MODELLO RM)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="3">I.1.</td><td rowspan="3">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato</td><td>I.2a.</td><td>Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td>I.3.</td><td>Autorità centrale competente</td><td rowspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.4.</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td>Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td colspan="3">I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td>Paese di origine
Codice ISO del paese</td><td colspan="3">I.9. Paese di destinazione
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td>Regione di origine
Codice</td><td colspan="3">I.10. Regione di destinazione
Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td>Luogo di spedizione
Nome
N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td><td colspan="3">I.12. Luogo di destinazione
Nome
N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo

Paese
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td>Luogo di carico</td><td colspan="3">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.15.</td><td rowspan="2">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td colspan="3">I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo
Codice
Paese
Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			□ Ulteriore trasformazione
I.21.			**I.22.** □ **Per il mercato interno**	
			I.23.	
I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**	
I.27.	**Descrizione della partita**			

Codice NC	Specie	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova

PAESE **Modello di certificato RM**

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[C] e certifica che le carni fresche[(1)] di conigli d'allevamento di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

(a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

(b) le carni sono state ottenute, immagazzinate e trasportate in conformità all'allegato III, sezione II, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 26, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3 e da 5 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;

(d) gli imballaggi delle carni recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[D] e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[E] per il paese di origine interessato;

(f) le carni sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[F].

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

D Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

E Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

F Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

PAESE **Modello di certificato RM**

II.2. Identificazione

I lotti di conigli sono identificati in modo che le aziende di origine possano essere rintracciate.

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

L'esclusione delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché tali prodotti non possono essere importati con il presente certificato relativo alle carni fresche.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.7:	nome del paese di origine, che deve essere il paese esportatore.
Casella I.11:	nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
Casella I.15:	indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.

PAESE **Modello di certificato RM**

	Parte II (1) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

CAPITOLO 24

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PREPARAZIONI DI CARNI DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO MP-PREP)

PAESE				**Certificato sanitario/ufficiale per l'UE**			
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato** **I.3. Autorità centrale competente** **I.4. Autorità locale competente**	**I.2a.**	**Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese		Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione**		Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione**		Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/ di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese		N. di registrazione/ di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.**	**Data e ora della partenza**		
	I.15.	**Mezzo di trasporto** ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione		**I.16.** **I.17.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale		Codice Codice ISO del paese

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore N. del sigillo			
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano □ Ulteriore trasformazione			

I.21.	**□ Per il transito**	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**
	Paese terzo Codice ISO del paese	**I.23.**	**□ Per la reintroduzione**

I.24. Numero totale di colli	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**

I.27. Descrizione della partita

Codice NC Specie				
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova

PAESE **Modello di certificato MP-PREP**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a.** **Riferimento del certificato**	**II.b.** **Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle preparazioni di carni]

Le preparazioni di carni ([1]) contengono i seguenti ingredienti carnei e soddisfano i criteri di seguito elencati:

Specie (A) Origine (B)

(A) Inserire il codice della specie di provenienza della carne contenuta nelle preparazioni di carni. La legenda dei codici è la seguente: BOV = bovini domestici (comprese le specie *Bison* e *Bubalus* e loro incroci); OVI = ovini domestici (*Ovis aries*) e caprini domestici (*Capra hircus*); EQU = solipedi domestici (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci); POR = suini domestici; RM = conigli d'allevamento; POU = pollame domestico; RAT = ratiti; RUF: animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; RUW: animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF: animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae; SUW: animali selvatici di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae; EQW = solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere *Hippotigris* (zebra); WL = leporidi selvatici; GBM = selvaggina da penna.

(B) Inserire il codice ISO del paese di origine e, in caso di regionalizzazione applicabile ai rispettivi ingredienti carnei in base alla legislazione dell'Unione, la regione.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001[A], (CE) n. 178/2002[B], (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004[C] e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le preparazioni di carni di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

II.1.2. gli animali da cui derivano le carni fresche([3]) utilizzate per le preparazioni di carni hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;

A Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

PAESE **Modello di certificato MP-PREP**

	II.1.3. sono state prodotte a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezioni da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004; in particolare che:
	([2]) [II.1.3.1. se sono state ottenute da carni di suini domestici, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione[D], e in particolare:
	([2]) [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle *Trichine* con un metodo di digestione;]
	([2]) *oppure* [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]
	([2]) *oppure* [nel caso di carni di suini domestici destinati esclusivamente all'ingrasso e alla macellazione, esse provengono da un'azienda o da una categoria di aziende riconosciute ufficialmente dalle autorità competenti come esenti da *Trichine*, conformemente all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]]
	([2]) [II.1.3.2. se sono state ottenute da carni di solipedi o da carni di cinghiale, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle *Trichine* con un metodo di digestione;]
	II.1.4. sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;
	II.1.5. recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
	II.1.6. le etichette apposte sull'imballaggio delle preparazioni di carni di cui alla parte I recano un marchio di identificazione comprovante che esse derivano esclusivamente da carni fresche provenienti da stabilimenti (macelli e laboratori di sezionamento) riconosciuti per l'esportazione verso l'Unione europea;
	II.1.7. soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[E];
	II.1.8. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[F] e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[G] per il paese di origine interessato;

D Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

E Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

F Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

G Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

PAESE **Modello di certificato MP-PREP**

II.1.9. sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[H] e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[I];

II.1.10. sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004;

([2]) [II.1.11. se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

([2]) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione[J] e

([2]) [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

([2]) *oppure* [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

([2]) *oppure* [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

(i) le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

(ii) le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

(iii) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

H Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

I Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

J Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

PAESE **Modello di certificato MP-PREP**

	(2) *oppure* [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: (i) le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; (ii) le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; (iii) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;] (iv) agli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale[K]; (v) le preparazioni di carni sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]] (2) *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e (a) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; (b) le preparazioni di carni non contengono né sono derivate da: (i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; (ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;]

[K] https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.

PAESE **Modello di certificato MP-PREP**

	(2) *oppure* [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e (a) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni: (i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; (ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; (b) le preparazioni di carni non contengono né sono derivate da: (i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; (ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini; (iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]] (2) [II.1.12. se contengono materiali provenienti da solipedi domestici, le carni fresche utilizzate per le preparazioni di carni: (2) [sono state ottenute da solipedi domestici che immediatamente prima della macellazione erano stati tenuti per almeno sei mesi o fin dalla nascita, se macellati a un'età inferiore a sei mesi, o dall'importazione quali solipedi domestici destinati alla produzione di alimenti da uno Stato membro dell'Unione europea, in caso di importazione meno di sei mesi prima della macellazione, in un paese terzo: (a) in cui la somministrazione a solipedi domestici: (i) di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17ß e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata;

PAESE **Modello di certificato MP-PREP**

(ii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze ß-agoniste, è consentita soltanto a scopo di:

– trattamento terapeutico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio[L], ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, oppure

– trattamento zootecnico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva; e

(b) che ha attuato, almeno nei sei mesi precedenti la macellazione degli animali, un piano di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE, che si applica ai solipedi domestici nati e importati nel paese terzo e che è stato approvato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 96/23/CE.

e/o (2) [sono state importate da uno Stato membro dell'Unione europea.]]

(2)(4) [II.1.13. se contengono materiali provenienti da cervidi d'allevamento:

questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d'allevamento che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]

(2)(5) [II.1.14. se contengono materiali provenienti da cervidi selvatici:

questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata nel corso degli ultimi tre anni o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]

II.2. Attestato di sanità animale [da cancellare quando le preparazioni di carni sono interamente composte da carni di solipedi o leporidi o mammiferi selvatici diversi dagli ungulati]

[L] Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle popolazioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

PAESE **Modello di certificato MP-PREP**

Le **preparazioni di carni** di cui alla parte I:

II.2.1. sono state preparate con, e contengono solo, carni fresche ottenute nelle **zone** contrassegnate dai codici: ……[6] che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di **carni fresche** delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche e figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429;

II.2.2. contengono carni fresche che soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di cui al pertinente modello di certificato[7], e che pertanto sono idonee a entrare nell'Unione come tali, delle seguenti specie: [bovini][2][8], [ovini e/o caprini][2][8], [razze domestiche dei suini][2], [camelidi e/o cervidi e/o animali della famiglia Bovidae diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini][2][8], [razze selvatiche dei suini][2], [pollame diverso dai ratiti][3], [ratiti][2], [selvaggina da penna][2].

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le preparazioni di carni[1] di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni [come definite nell'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004] preparate con carni fresche di bovini, ovini e/o caprini, razze domestiche dei suini, camelidi e/o cervidi e/o animali della famiglia Bovidae diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini, razze selvatiche dei suini, pollame diverso dai ratiti, ratiti e selvaggina da penna, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali preparazioni di carni.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.7: nome del paese di origine, che deve essere il paese esportatore.

Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.

PAESE **Modello di certificato MP-PREP**

Casella I.18:	il congelamento corrisponde a una temperatura interna non superiore a - 18 °C.
Casella I.19:	nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.27:	utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02.10, 16.01 o 16.02.
Casella I.27:	descrizione della partita:
	"*Specie*": selezionare tra le specie di cui alla parte II, lettera A).
	"*Tipo di trattamento*": durata di conservazione (gg/mm/aaaa).
	"*Deposito frigorifero*": indicare se necessario gli indirizzi e i numeri di riconoscimento dei depositi frigoriferi riconosciuti.

Parte II

(1) "Preparazioni di carni" come stabilito nell'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

(3) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(4) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.

(5) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.

(6) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

PAESE **Modello di certificato MP-PREP**

	(7) I modelli di certificati di cui agli allegati del presente regolamento: certificato BOV per le carni fresche di bovini; certificato OVI per le carni fresche di ovini e caprini; certificato POR per le carni fresche di suini; certificato RUF per le carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; certificato RUW per le carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; certificato SUF per le carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae; certificato SUW per le carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae; certificato POU per le carni fresche di pollame diverso dai ratiti; certificato RAT per le carni fresche di ratiti; certificato GBM per le carni fresche di selvaggina da penna. (8) Solo per le zone non contrassegnate dalle condizioni specifiche "*Frollatura, pH e disossamento*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

CAPITOLO 25

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI AL CONSUMO UMANO, COMPRESI GRASSI ANIMALI FUSI E CICCIOLI, ESTRATTI DI CARNE E STOMACI, VESCICHE E INTESTINI TRATTATI, DIVERSI DAI BUDELLI, CHE NON DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI RIDUZIONE DEI RISCHI (MODELLO MPNT)

PAESE					**Certificato sanitario/ufficiale per l'UE**		
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese		**I.2.**	**Riferimento del certificato** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**I.2a.** **Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese		**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese		**I.9.**	**Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice		**I.10.**	**Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/ di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**			**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** ☐ Aeromobile ☐ Treno Identificazione	☐ Nave ☐ Veicolo stradale		**I.16.** **I.17.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			

I.21.	**□ Per il transito**	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**
	Paese terzo / Codice ISO del paese	**I.23.**	**□ Per la reintroduzione**

I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**

I.27. Descrizione della partita

Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale	Data di raccolta/ di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/ dello stabilimento/ del centro	

PAESE **Modello di certificato MPNT**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti a base di carne]

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001[A], (CE) n. 178/2002[B], (CE) n. 852/2004[C], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti a base di carne[(2)], compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

II.1.2. gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;

II.1.3. sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezioni da I a VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;

[(1)] [II.1.4.1. se sono stati ottenuti da carni di suini domestici, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione[D], e in particolare:

([1]) [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle *Trichine* con un metodo di digestione;]

([1]) *oppure* [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]

A Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

D Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

PAESE **Modello di certificato MPNT**

	([1]) *oppure* [nel caso di carni di suini domestici destinati esclusivamente all'ingrasso e alla macellazione, esse provengono da un'azienda o da una categoria di aziende riconosciute ufficialmente dalle autorità competenti come esenti da *Trichine*, conformemente all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]]
	([1]) [II.1.4.2. se sono stati ottenuti da carni di solipedi o di cinghiale, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle *Trichine* con un metodo di digestione;]
	([1]) [II.1.4.3. gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati e gli estratti di carne sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]
	([1]) [II.1.4.4. i grassi animali fusi e i ciccioli sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]
	II.1.5. recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
	II.1.6. le etichette apposte sull'imballaggio dei prodotti a base di carne di cui alla parte I recano un marchio di identificazione comprovante che essi derivano esclusivamente da carni fresche provenienti da stabilimenti (macelli e laboratori di sezionamento) riconosciuti per l'esportazione verso l'Unione europea;
	II.1.7. soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[E];
	II.1.8. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[F] e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[G] per il paese di origine interessato;
	II.1.9. sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[H] e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[I];

[E] Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

[F] Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

[G] Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

[H] Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

[I] Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

PAESE **Modello di certificato MPNT**

	II.1.10. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei prodotti a base di carne della presente partita soddisfano i requisiti in materia d'igiene previsti per l'esportazione verso l'Unione europea; (1) [II.1.11. se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE): ([1]) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione[J] e ([1]) [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;] ([1]) *oppure* [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;] ([1]) *oppure* [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: (i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; (ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; (iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;] ([1]) *oppure* [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

[J] Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

PAESE **Modello di certificato MPNT**

(i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

(ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

(iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

(iv) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale[K];

(v) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]

([1]) *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

(a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

([1]) [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:

(i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

(ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;]

([1]) *oppure*[(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

[K] https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.

PAESE **Modello di certificato MPNT**

	(1) *oppure*[(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e: (1) [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;] (1) *oppure* [(i) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]] (1) *oppure* [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e (a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne: (i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; (ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; (1) [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da: (i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; (ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini; (iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;] (1) *oppure* [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

PAESE **Modello di certificato MPNT**

(1) *oppure* [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:

(1) [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]

(1) *oppure* [(i) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]]

(1) [II.1.12. se contengono materiali provenienti da solipedi domestici, le carni fresche utilizzate per la preparazione di prodotti a base di carne:

(1) [sono state ottenute da solipedi domestici che immediatamente prima della macellazione erano stati tenuti per almeno sei mesi o fin dalla nascita, se macellati a un'età inferiore a sei mesi, o dall'importazione quali solipedi domestici destinati alla produzione di alimenti da uno Stato membro dell'Unione europea, in caso di importazione meno di sei mesi prima della macellazione, in un paese terzo:

(a) in cui la somministrazione a solipedi domestici:

(i) di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17ß e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata;

(ii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze ß-agoniste, è consentita soltanto a scopo di:

– trattamento terapeutico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio[L], ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, oppure

[L] Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle popolazioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

PAESE **Modello di certificato MPNT**

– trattamento zootecnico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva; e

(b) che ha attuato, almeno nei sei mesi precedenti la macellazione degli animali, un piano di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE, che si applica ai solipedi domestici nati e importati nel paese terzo e che è stato approvato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 96/23/CE.

e/o [1] [sono state importate da uno Stato membro dell'Unione europea.]]

II.2. Attestato di sanità animale [da cancellare quando i prodotti a base di carne derivano interamente da carni di solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]

I **prodotti a base di carne**, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I:

II.2.1. sono stati trasformati e spediti dalla **zona** contrassegnata dal codice:……[3], che, alla data di rilascio del presente certificato, è autorizzata:

– per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie di animali a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne di cui alla parte I e figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, e
– per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne in base al trattamento generico "A" trasformati a partire da carni fresche delle specie di animali a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne di cui alla parte I e figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429;

II.2.2. sono stati trasformati a partire da carni fresche delle **specie di animali** contrassegnate dai codici ____, ____, ____ [4];

II.2.3. sono stati trasformati a partire da carni fresche che sono state sottoposte a un trattamento generico[5]; e

II.2.4. sono stati trasformati a partire da carni fresche che soddisfacevano tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[M] e che pertanto erano idonee all'ingresso nell'Unione come tali e sono state ottenute da animali che hanno rispettato il periodo di permanenza in uno stabilimento situato:

[M] Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE **Modello di certificato MPNT**

(1) [II.2.4.1. nella zona di cui al punto II.2.1;]

(1) *oppure* [II.2.4.1. nelle zone contrassegnate dai codici _____, ____, ____ (3) che, alla data di rilascio del presente certificato, figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;] (6)

(1) *oppure* [II.2.4.1. in uno Stato membro;]

II.2.5. dopo il trattamento sono stati manipolati fino all'imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale.

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti a base di carne di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne provenienti da zone dalle quali è autorizzato l'ingresso di carni fresche delle specie pertinenti e che pertanto non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti a base di carne.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

PAESE **Modello di certificato MPNT**

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) "Prodotti a base di carne" come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(3) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(4) BOV = bovini; OVI = ovini e caprini; POR = suini; RUF = animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; POU = pollame diverso dai ratiti; RAT = ratiti; GB = selvaggina da penna.

(5) Ciò può essere certificato solo quando alla specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1 è assegnato un trattamento generico "A" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(6) Non per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "*Frollatura, pH e disossamento*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Qualifica e titolo

Data

Firma

Timbro

CAPITOLO 26

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI AL CONSUMO UMANO, COMPRESI GRASSI ANIMALI FUSI E CICCIOLI, ESTRATTI DI CARNE E STOMACI, VESCICHE E INTESTINI TRATTATI, DIVERSI DAI BUDELLI, CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI RIDUZIONE DEI RISCHI (MODELLO MPST)

PAESE					**Certificato sanitario/ufficiale per l'UE**		
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese		Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato** **I.3.** **Autorità centrale competente** **I.4.** **Autorità locale competente**	**I.2a.** **Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese		Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**		Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**		Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**			**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** ☐ Aeromobile ☐ Treno Identificazione	☐ Nave ☐ Veicolo stradale		**I.16.** **I.17.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso** **Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.	**□ Per il transito**		**I.22.**	**□ Per il mercato interno**
	Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.23.**	**□ Per la reintroduzione**

I.24. Numero totale di colli	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**

I.27. Descrizione della partita

Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale	Data di raccolta/ di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/ dello stabilimento/ del centro	

PAESE **Modello di certificato MPST**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti a base di carne]

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001[A], (CE) n. 178/2002[B], (CE) n. 852/2004[C], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti a base di carne[(2)], compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

II.1.2 gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;

II.1.3. sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezioni da I a VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;

([1]) [II.1.4.1. se sono stati ottenuti da carni di suini domestici, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione[D], e in particolare:

([1]) [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle *Trichine* con un metodo di digestione;]

([1]) *oppure* [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]

([1]) *oppure* [nel caso di carni di suini domestici destinati esclusivamente all'ingrasso e alla macellazione, esse provengono da un'azienda o da una categoria di aziende riconosciute ufficialmente dalle autorità competenti come esenti da *Trichine*, conformemente all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]]

([1]) [II.1.4.2. se sono stati ottenuti da carni di solipedi o di cinghiale, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle *Trichine* con un metodo di digestione;]

A Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

D Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

PAESE **Modello di certificato MPST**

	([1]) [II.1.4.3. gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati e gli estratti di carne sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;] ([1]) [II.1.4.4. i grassi animali fusi e i ciccioli sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XII, del regolamento (CE) n. 853/2004;] II.1.5. recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; II.1.6. le etichette apposte sull'imballaggio dei prodotti a base di carne di cui alla parte I recano un marchio di identificazione comprovante che essi derivano esclusivamente da carni fresche provenienti da stabilimenti (macelli e laboratori di sezionamento) riconosciuti per l'esportazione verso l'Unione europea; II.1.7. soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[E]; II.1.8. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[F] e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[G] per il paese di origine interessato; II.1.9. sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[H] e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[I]; II.1.10. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei prodotti a base di carne della presente partita soddisfano i requisiti in materia d'igiene previsti per l'esportazione verso l'Unione europea; ([1]) [II.1.11. se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE): ([1]) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione[J] e ([1]) [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;] ([1]) *oppure* [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

E Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

F Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

G Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

H Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

I Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

J Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

PAESE **Modello di certificato MPST**

	([1]) *oppure* [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: (i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; (ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; (iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;] ([1]) *oppure* [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: (i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; (ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; (iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;] (iv) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale[K]; (v) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]] ([1]) *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

[K] https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.

PAESE **Modello di certificato MPST**

(a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

([1]) [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:

(i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

(ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;]

([1]) *oppure* [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

([1]) *oppure* [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:

([1]) [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]

([1]) *oppure* [(i) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]

([1]) *oppure* [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e

(a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne:

(i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

(ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

PAESE **Modello di certificato MPST**

	([1]) [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da: (i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; (ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini; (iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;] ([1]) *oppure* [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;] ([1]) *oppure* [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e: ([1]) [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;] ([1]) *oppure* [(i) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]]
([1]) [II.1.12.	se contengono materiali provenienti da solipedi domestici, le carni fresche utilizzate per la preparazione di prodotti a base di carne: ([1]) [sono state ottenute da solipedi domestici che immediatamente prima della macellazione erano stati tenuti per almeno sei mesi o fin dalla nascita, se macellati a un'età inferiore a sei mesi, o dall'importazione quali solipedi domestici destinati alla produzione di alimenti da uno Stato membro dell'Unione europea, in caso di importazione meno di sei mesi prima della macellazione, in un paese terzo: (a) in cui la somministrazione a solipedi domestici: (i) di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17ß e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata; (ii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze ß-agoniste, è consentita soltanto a scopo di: – trattamento terapeutico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio[L], ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, oppure

[L] Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle popolazioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

PAESE **Modello di certificato MPST**

– trattamento zootecnico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva; e

(b) che ha attuato, almeno nei sei mesi precedenti la macellazione degli animali, un piano di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE, che si applica ai solipedi domestici nati e importati nel paese terzo e che è stato approvato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 96/23/CE.

e/o (1) [sono state importate da uno Stato membro dell'Unione europea.]]

II.2. Attestato di sanità animale [da cancellare quando i prodotti a base di carne derivano interamente da carni di solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]

I **prodotti a base di carne**, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I:

II.2.1. sono stati trasformati e spediti dalla **zona** contrassegnata dal codice: _____ (3) che, alla data di rilascio del presente certificato, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne trasformati da carni fresche delle specie di animali a partire dai quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne di cui alla parte I e figura in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429;

(1) [II.2.2. sono stati trasformati a partire da carni fresche di **una sola specie di animali**, contrassegnata dal codice ____ (4), e le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono state sottoposte al trattamento specifico ____ (5), espressamente assegnato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 alla specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1, e sono state ottenute da animali detenuti in uno stabilimento situato:

(1) [II.2.2.1. nella zona di cui al punto II.2.1 e:

– lo stabilimento non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[M] e alle malattie emergenti, al momento della spedizione degli animali al macello, e

M Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE **Modello di certificato MPST**

– all'interno dello stabilimento e intorno allo stabilimento, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di tali malattie nei 30 giorni precedenti la spedizione degli animali al macello;]]

(1) *oppure* [II.2.2.1. nella zona contrassegnata dal codice ____ (3) che, alla data di rilascio del presente certificato, figura in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne e:

– lo stabilimento non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento della spedizione degli animali al macello, e

– all'interno dello stabilimento e intorno allo stabilimento, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di tali malattie nei 30 giorni precedenti la spedizione degli animali al macello;(6)]]

(1) *oppure* [II.2.2.1. in uno Stato membro;]]

(1) oppure [II.2.2. sono stati trasformati a partire da carni fresche di pollame, contrassegnate dal codice ____(4), provenienti da una zona elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame in cui si è verificato un caso o un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle e le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono state sottoposte almeno al trattamento specifico "D"(5);]

(1) oppure [II.2.2. sono stati trasformati **miscelando carni fresche di diverse specie di animali** contrassegnate dai codici ____, ____, ____ (4), e tali carni fresche:

(1) [II.2.2.1. sono state **miscelate prima del trattamento finale** e, dopo la miscelazione, sono state sottoposte al trattamento specifico ____ (5), che costituisce il trattamento più rigoroso espressamente assegnato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 alle diverse specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1, e sono state ottenute da animali detenuti in uno stabilimento situato:

(2) [II.2.2.1.1. nella zona di cui al punto II.2.1;]]

(2) [II.2.2.1.1. nella zona contrassegnata dal codice ____ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato, figura in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;(6)]]

PAESE **Modello di certificato MPST**

(2) *oppure* [II.2.2.1.1. in uno Stato membro;]]

(1) *oppure* [II.2.2.1. sono state **miscelate dopo il trattamento finale** e, prima della miscelazione, sono state sottoposte ai trattamenti specifici _____, _____, _____[7], espressamente assegnati in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 alle diverse specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1, e sono state ottenute da animali detenuti in uno stabilimento situato:

(1) [II.2.2.1.1. nella zona di cui al punto II.2.1 e

– lo stabilimento non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento della spedizione degli animali al macello, e

– all'interno dello stabilimento e intorno allo stabilimento, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di tali malattie nei 30 giorni precedenti la spedizione degli animali al macello;]]

(1) *oppure* [II.2.2.1.1. nella zona contrassegnata dal codice ____ [3] che, alla data di rilascio del presente certificato, figura in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;][6]]

(1) *oppure* [II.2.2.1.1. in uno Stato membro;]]

(1) *oppure* [II.2.2. sono stati trasformati a partire da carni fresche di **una specie di animali o miscelando carni fresche di diverse specie di animali**, contrassegnate dai codici ____ , ____ , ____ [4], ottenute da animali detenuti in stabilimenti situati nelle zone contrassegnate dai codici _____, _____ , _____ [3] che, alla data di rilascio del presente certificato, figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne subordinatamente all'applicazione di uno dei trattamenti specifici di cui all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692 alle carni fresche delle specie pertinenti, e **sono stati sottoposti al trattamento specifico "B"**[5];]

II.2.3. dopo il trattamento sono stati manipolati fino all'imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale.

PAESE **Modello di certificato MPST**

[II.2.4. sono stati ottenuti da pollame che non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo nei 30 giorni precedenti la data della macellazione.][8]

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti a base di carne di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne provenienti da zone dalle quali non è autorizzato l'ingresso di carni fresche delle specie pertinenti e che pertanto devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti a base di carne.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) "Prodotti a base di carne" come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(3) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(4) BOV = bovini; OVI = ovini e caprini; POR = suini; RUF = animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; POU = pollame diverso dai ratiti; RAT = ratiti; GB = selvaggina da penna.

(5) "Trattamento" come definito nell'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(6) Non per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "*Frollatura, pH e disossamento*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

PAESE **Modello di certificato MPST**

	(7) Specificare la combinazione di trattamenti come definiti al punto 5) e della specie come definita al punto 4) nel modo seguente: lettera del trattamento – codici della specie (X-YYY, X-YYY, X-YYY). (8) Applicabile solo quando i prodotti a base di carne sono destinati a uno Stato membro o a un suo territorio aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma

CAPITOLO 27

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI BUDELLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO CAS)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="4">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="3">I.1.</td><td rowspan="3">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato</td><td>I.2a.</td><td>Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td>I.3.</td><td>Autorità centrale competente</td><td rowspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.4.</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td rowspan="3">I.5.</td><td rowspan="3">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td colspan="4" rowspan="3">I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr></tr>
<tr></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td colspan="2">Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10.</td><td colspan="2">Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="3">Luogo di spedizione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td colspan="4">I.12. Luogo di destinazione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="3">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.15.</td><td colspan="3" rowspan="2">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16.</td><td colspan="3">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td>I.17.</td><td colspan="3">Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.	□ **Per il transito**		**I.22.** □ **Per il mercato interno**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.23.** □ **Per la reintroduzione**	
I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.** **Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.27.	**Descrizione della partita**			
Codice NC	Specie			
			Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio
	Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli
				Lotto n.
□ Consumatore finale	Data di raccolta/ di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento dell'impianto/ dello stabilimento

PAESE **Modello di certificato CAS**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a.**	**Riferimento del certificato**	**II.b.**	**Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei budelli]

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001[A], (CE) n. 178/2002[B], (CE) n. 852/2004[C] e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i budelli di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

II.1.2. gli animali da cui derivano i budelli hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;

II.1.3. i budelli sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.4. sono rispettate le garanzie relative ai budelli previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[D] e i budelli sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[E] per il paese dal quale sono esportati;

II.1.5. sono rispettate le garanzie relative ai budelli previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[F] e i budelli sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[G] per il paese dal quale sono esportati;

II.1.6. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei budelli della presente partita soddisfano i requisiti in materia d'igiene previsti per l'esportazione verso l'Unione europea;

(1) [II.1.7. se derivano da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

A Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

D Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

E Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

F Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

G Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

PAESE **Modello di certificato CAS**

	([1]) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione[H] e[(4)] ([1]) [gli animali da cui derivano i budelli sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;] ([1]) [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: ([1]) (i) se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001; (ii) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;] ([1]) [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: ([1]) (i) se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001; (ii) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; (iii) agli animali da cui derivano i budelli non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale[I];]] ([1]) *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

[H] Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

[I] https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.

PAESE **Modello di certificato CAS**

	([1]) [(a) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; ([1]) [(b) e, se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]] ([1]) *oppure* [(a) i budelli contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;] ([1]) *oppure* [(a) i budelli contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE; ([1]) [(b) e, se derivano da bovini: ([2]) [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;] ([2]) *oppure* [(i) i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]] ([2]) *oppure* [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e ([2]) [(a) gli animali da cui derivano i budelli: (i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; (ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; ([2]) [(b) e, se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

PAESE **Modello di certificato CAS**

(2) *oppure* [(a) i budelli contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

(2) *oppure* [(a) i budelli contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE;

(2) [(b) e, se derivano da bovini:

(2) [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti.]

(2) *oppure* [(i) i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001.]]]]

II.2. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i **budelli**(2) di cui alla parte I:

II.2.1. sono stati trasformati e spediti dalle **zone** contrassegnate dai codici: _____ (3) che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di budelli delle specie di animali a partire dai quali sono stati ottenuti i budelli di cui alla parte I e figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429;

(1) [II.2.2. sono stati trasformati a partire da vesciche e/o intestini ottenuti da [bovini](1), [ovini e/o caprini](1), [suini detenuti](1) e le zone di cui al punto II.1 sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di tali specie di animali e figurano nell'elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429;

oppure (1) [II.2.2. sono stati trasformati a partire da vesciche e/o intestini ottenuti da [bovini](1), [ovini e/o caprini](1), [suini detenuti](1) e durante la trasformazione sono stati:

(1) [salati con cloruro di sodio (NaCl), secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura di 20 °C o superiore;]]

oppure (1) [salati con fosfato addizionato a sale contenente 86,5 % NaCl, 10,7 % Na_2HPO_4 e 2,8 % Na_3PO_4 (peso/peso/peso), secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura di 20 °C o superiore;]]

PAESE **Modello di certificato CAS**

oppure (1) [II.2.2. sono stati trasformati a partire da vesciche e/o intestini ottenuti da animali diversi dai bovini, dagli ovini, dai caprini e/o dai suini e durante la trasformazione sono stati:

(1) [salati con cloruro di sodio (NaCl) per 30 giorni;]]

oppure (1) [decolorati;]]

oppure (1) [essiccati dopo la raschiatura;]]

II.2.3. durante il trattamento e fino all'imballaggio sono stati manipolati in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di budelli, anche quando l'Unione non è la destinazione finale.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Come definiti all'articolo 2, punto 45), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[J].

[J] Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE **Modello di certificato CAS**

	(3) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. (4) Mantenere almeno una delle opzioni proposte.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data — Qualifica e titolo Timbro — Firma

CAPITOLO 28

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PESCI VIVI, CROSTACEI VIVI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO FISH-CRUST-HC)

PAESE				**Certificato sanitario/ufficiale per l'UE**		
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese		**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a. Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
				I.3.	**Autorità centrale competente**	
				I.4.	**Autorità locale competente**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese		**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** / Codice ISO del paese		**I.9.**	**Paese di destinazione** / Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** / Codice		**I.10.**	**Regione di destinazione** / Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome / N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese		**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome / N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione		**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
				I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo / Codice Paese / Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano □ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano		□ Industria conserviera	□ Ulteriore trasformazione
I.21.			**I.22.** □ **Per il mercato interno** **I.23.**	
I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**	
I.27.	**Descrizione della partita**			
Codice NC	Specie	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio / Peso netto
		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli / Lotto n.
□ Consumatore finale		Data di raccolta/ di produzione	Impianto di fabbricazione	

PAESE **Modello di certificato FISH-CRUST-HC**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. [1]**Attestato di sanità pubblica**

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti della pesca di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

(a) sono stati ottenuti nelle regioni o nei paesi……..che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzati per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca e inclusi dalla Commissione in un elenco conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;

(b) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

(c) sono stati pescati e manipolati a bordo delle navi, sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(d) non sono stati conservati in stive, cisterne o contenitori utilizzati per fini diversi dalla produzione e/o dalla conservazione dei prodotti della pesca;

(e) soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[C];

(f) sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità all'allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(g) recano una marchiatura conformemente all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE **Modello di certificato FISH-CRUST-HC**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

(h) rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti, se d'acquacoltura, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[D] e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[E] per il paese di origine interessato;

(i) sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[F];

(j) hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui agli articoli da 67 a 71 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[G].

[(2)]**[II.2. Attestato di sanità animale per pesci vivi e crostacei vivi di** [(3)]**specie elencate destinati al consumo umano e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione prima del consumo umano, esclusi i pesci vivi e i crostacei vivi e i loro prodotti sbarcati da pescherecci**

II.2.1. Secondo le informazioni ufficiali, [(4)][gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] [(4)][i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:

II.2.1.1. provengono da [(4)][uno stabilimento] [(4)][un habitat] non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale o in seguito al verificarsi di casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[H] e alle malattie emergenti;

II.2.1.2. [(4)][gli animali acquatici non sono destinati ad essere abbattuti] [(4)][i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi sono stati ottenuti da animali che non erano destinati ad essere abbattuti] nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti;

D Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

E Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

F Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

G Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

H Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE **Modello di certificato FISH-CRUST-HC**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

[4] [II.2.2. [4][gli animali di acquacoltura di cui alla parte I, casella I.27,] [4][i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.2.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura [4][registrato] [4][riconosciuto] dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare e mantenere aggiornata, per almeno tre anni, una documentazione contenente informazioni riguardanti:

(i) le specie, le categorie e il numero di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento;

(ii) i movimenti di animali acquatici in entrata e di animali di acquacoltura in uscita dallo stabilimento;

(iii) la mortalità nello stabilimento;

II.2.2.2. provengono da uno stabilimento di acquacoltura oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento.]

II.2.3. Prescrizioni generali in materia di sanità animale

[4][Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] [4][I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:

[4][6][II.2.3.1. sono soggetti alle prescrizioni di cui alla parte II.2.4 e provengono da [4][un paese contrassegnato] [4][un territorio contrassegnato] [4][una zona contrassegnata] [4][un compartimento contrassegnato] dal [5]codice: __ __ - __ che, alla data di rilascio del presente certificato, figura in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di [3][animali acquatici] [3][prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi];]

[4][6][II.2.3.2. sono animali acquatici sottoposti ad ispezione clinica, effettuata da un veterinario ufficiale, nelle 72 ore precedenti il carico. Durante l'ispezione gli animali non presentavano segni di malattie trasmissibili e, in base alla documentazione pertinente dello stabilimento, non vi erano indicazioni di malattie;]

II.2.3.3. sono animali acquatici spediti nell'Unione direttamente dallo stabilimento di origine;

II.2.3.4. non sono stati a contatto con animali acquatici di stato sanitario inferiore.

PAESE **Modello di certificato FISH-CRUST-HC**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

[4][6] **[II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità**

II.2.4.1. Prescrizioni per le [3]specie elencate per la necrosi ematopoietica epizootica, l'infezione da virus della sindrome di Taura e l'infezione da virus della malattia della testa gialla

[4][Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] [4][I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da [4][un paese dichiarato] [4][un territorio dichiarato] [4][una zona dichiarata] [4][un compartimento dichiarato] indenne da [4][necrosi ematopoietica epizootica] [4][infezione da virus della sindrome di Taura] [4][infezione da virus della malattia della testa gialla] conformemente a condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 66 o all'articolo 73, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione[I] e, nel caso degli animali acquatici, tutte le [3]specie elencate per la malattia o le malattie pertinenti:

(i) sono introdotte da un altro paese, un altro territorio, un'altra zona o un altro compartimento dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie;

(ii) non sono vaccinate contro [4][tale malattia] [4][tali malattie].]

[4][7][II.2.4.2. Prescrizioni per le [3]specie elencate per la setticemia emorragica virale (SEV), la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR o l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi

[4][Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] [4][I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da [4][un paese dichiarato] [4][un territorio dichiarato] [4][una zona dichiarata] [4][un compartimento dichiarato] indenne da [4][setticemia emorragica virale (SEV)] [4][necrosi ematopoietica infettiva (NEI)] [4][infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR] [4][infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e, nel caso degli animali acquatici, tutte le [3]specie elencate per la malattia o le malattie pertinenti:

(i) sono introdotte da un altro paese, un altro territorio, un'altra zona o un altro compartimento dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie;

(ii) non sono vaccinate contro [4][tale malattia] [4][tali malattie].]

[I] Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

PAESE **Modello di certificato FISH-CRUST-HC**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

(4)(8)**[II.2.4.3. Prescrizioni per le (9)specie sensibili all'infezione da viremia primaverile della carpa (VPC), alla nefrite batterica (BKD), all'infezione da necrosi pancreatica infettiva (IPN), all'infezione da *Gyrodactylus salaris* (GS) e all'infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) e per le (3)specie sensibili al virus erpetico della carpa koi (KHV)**

(4)[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da (4)[un paese] (4)[un territorio] (4)[una zona] (4)[un compartimento] che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda (4)[la VPC], (4)[la BKD], (4)[l'IPN], (4)[la GS], (4)[la SAV], (4)[il KHV], necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione, come previsto dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.]]

oppure (4)(6)**[II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità**

(4)[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] sono destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie all'interno dell'Unione riconosciuto conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione[J], dove saranno trasformati per il consumo umano.]

II.2.5. Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, **(4)**[gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] **(4)**[i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da **(4)**[uno stabilimento] **(4)**[un habitat] in cui:

(i) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e

(ii) gli animali non sono stati a contatto con animali acquatici di **(3)**specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.2.1.

II.2.6. Prescrizioni in materia di trasporto

Sono stati adottati provvedimenti per trasportare gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 167 e 168 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico:

II.2.6.1. quando gli animali sono trasportati in acqua, l'acqua in cui sono trasportati non è cambiata in un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento non elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici;

II.2.6.2. gli animali non sono trasportati in condizioni che ne compromettano lo stato sanitario, in particolare:

(i) quando gli animali sono trasportati in acqua, questa non ne modifica lo stato sanitario;

J Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

PAESE **Modello di certificato FISH-CRUST-HC**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

(ii) i mezzi di trasporto e i contenitori sono costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici durante il trasporto;

(iii) (4)[il contenitore] (4)[la barca vivaio] (4)[non è stato/a utilizzato/a in precedenza] (4)[è stato/a pulito/a e disinfettato/a conformemente a un protocollo e con prodotti approvati dall'autorità competente del (4)[paese terzo] (4)[territorio] di origine, prima del carico per la spedizione nell'Unione];

II.2.6.3. tra il momento del carico nello stabilimento di origine e il momento del loro arrivo nell'Unione, gli animali della partita non sono trasportati nella stessa acqua o (4)[nello stesso contenitore] (4)[nella stessa barca vivaio] di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all'ingresso nell'Unione;

II.2.6.4. qualora sia necessario un ricambio di acqua in (4)[un paese terzo] (4)[un territorio] (4)[una zona] (4)[un compartimento] che figura nell'elenco per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici, ciò avviene solo (4)[in caso di trasporto via terra, presso punti di ricambio dell'acqua approvati dall'autorità competente del (4)[paese terzo] (4)[territorio] in cui avviene il ricambio di acqua] (4)[in caso di trasporto su barca vivaio, a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di origine e il luogo di destinazione nell'Unione].

II.2.7. Prescrizioni in materia di etichettatura

II.2.7.1. Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare (4)[i mezzi di trasporto] (4)[i contenitori] in conformità all'articolo 169 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e, nello specifico, la partita è identificata mediante (4)[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] (4)[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario/ufficiale;

(4)[II.2.7.2. in caso di animali acquatici, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene almeno le seguenti informazioni:

(a) il numero di contenitori presenti nella partita;

(b) il nome delle specie presenti in ciascun contenitore;

(c) il numero di animali in ciascun contenitore per ciascuna delle specie presenti;

(d) una dichiarazione come segue: (4)["pesci vivi destinati al consumo umano nell'Unione europea"] (4)["crostacei vivi destinati al consumo umano nell'Unione europea"].]

(4)[II.2.7.3. in caso di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene una delle seguenti dichiarazioni:

(a) "pesci destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima del consumo umano";

(b) "crostacei destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione europea prima del consumo umano".]

PAESE **Modello di certificato FISH-CRUST-HC**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.2.8. Validità del certificato sanitario/ufficiale

Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.]

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

"Animali acquatici": animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. "Animali di acquacoltura": animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.

Tutti gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi cui si applica la parte II.2.4 del presente certificato devono provenire da un paese/un territorio/una zona/un compartimento figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

La parte II.2.4 del certificato **non si applica** ai seguenti crostacei e pesci, che possono pertanto provenire da un paese/territorio o una sua parte inclusi dalla Commissione in un elenco conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625:

(a) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;

(b) crostacei destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;

(c) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione;

(d) pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione.

Il presente certificato si applica ai prodotti di origine animale e agli animali acquatici vivi destinati al consumo umano diretto, nonché agli animali acquatici vivi destinati ai seguenti stabilimenti di acquacoltura: i) uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto 52), del regolamento (UE) 2016/429; o ii) un centro di spedizione come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2020/691, dove sono successivamente trasformati o preparati per il consumo umano.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

PAESE **Modello di certificato FISH-CRUST-HC**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Parte I

Casella I.20:	selezionare "*Industria conserviera*" per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a - 9 °C o a temperature superiori a - 18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare "*Prodotti destinati al consumo umano*" oppure "*Ulteriore trasformazione*" per gli altri casi.
Casella I.27:	inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106.
Casella I.27:	descrizione della partita: "*Natura del prodotto*": specificare se di acquacoltura o di origine selvatica. "*Tipo di trattamento*": specificare se si tratta di un prodotto vivo, refrigerato, congelato o trasformato. "*Impianto di fabbricazione*": sono compresi navi officina, navi congelatrici, navi reefer, depositi frigoriferi e impianti di trasformazione.

Parte II

(1) La parte II.1 del presente certificato non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altra legislazione dell'UE.

(2) La parte II.2 non si applica e dovrebbe essere cancellata se la partita consiste di: (a) specie diverse da quelle elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione[K]; (b) animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano; o (c) prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi che entrano nell'Unione pronti per il consumo umano diretto.

(3) Le specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Le specie elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo alle condizioni di cui all'articolo 171 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4) Cancellare la dicitura non pertinente.

(5) Il codice del paese terzo/territorio/zona/compartimento figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(6) Le parti II.2.3.1, II.2.3.2 e II.2.4 del presente certificato non si applicano e dovrebbero essere cancellate se la partita contiene unicamente i seguenti crostacei o pesci:

[K] Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

PAESE **Modello di certificato FISH-CRUST-HC**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

(a) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;

(b) crostacei destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;

(c) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione;

(d) pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione.

(7) Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione ha lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o è sottoposto a un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare.

(8) Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione ha adottato misure nazionali per una malattia specifica, che sono state approvate dalla Commissione conformemente all'articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare.

(9) Le specie elencate nella colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXIX del regolamento delegato (UE) 2020/692 in relazione a malattie per le quali gli Stati membri applicano misure nazionali come previsto dall'articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429.

(10) Deve essere firmato da:

- un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata;
- un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata.

[Veterinario ufficiale](4)(10)/[Certificatore](4)(10)

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 29

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA DESTINATI AL CONSUMO UMANO CATTURATI DA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO E TRASFERITI IN PAESI TERZI CON O SENZA MAGAZZINAGGIO (MODELLO EU-FISH)

PAESE						**Certificato ufficiale per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a.**	**Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
				I.3.	**Autorità centrale competente**		
				I.4.	**Autorità locale competente**		
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7.	**Paese di origine** Codice ISO del paese		**I.9.**	**Paese di destinazione** Codice ISO del paese		
	I.8.	**Regione di origine** Codice		**I.10.**	**Regione di destinazione** Codice		
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.**	**Data e ora della partenza**		
	I.15.	**Mezzo di trasporto** ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione		**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**		
				I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore N. del sigillo			
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano		□ Industria conserviera	□ Ulteriore trasformazione
I.21.			**I.22.** □ **Per il mercato interno**	
			I.23.	
I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**	
I.27.	**Descrizione della partita**			
Codice NC	Specie	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio / Peso netto
		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli / Lotto n.
□ Consumatore finale		Data di raccolta/ di produzione	Impianto di fabbricazione	

PAESE **Modello di certificato EU-FISH**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti della pesca di cui alla parte I:

(a) sono stati sbarcati e scaricati nel rispetto delle norme igieniche dalla nave o dalle navi riconosciute/registrate* ……(indicare il numero di riconoscimento/registrazione e il nome dello Stato membro o degli Stati membri di bandiera) in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione VIII, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(b) se applicabile, sono stati immagazzinati in uno o più depositi frigoriferi riconosciuti ……(indicare il numero di riconoscimento) in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione VIII, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(c) se applicabile, sono stati caricati nel rispetto delle norme igieniche sulla nave o sulle navi riconosciute …… (indicare il numero di riconoscimento e la bandiera della nave o delle navi dello Stato membro o degli Stati membri, oppure del paese terzo o dei paesi terzi) in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione VIII, capitoli I e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(d) se applicabile, sono stati caricati in un contenitore …… (indicare il numero del contenitore) o su un autocarro ……(indicare il numero di targa dell'autocarro e del rimorchio) o su un aeromobile ……(indicare il numero del volo) in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004; e

(e) sono accompagnati dalla dichiarazione di trasbordo o dalla dichiarazione di sbarco stampata (**) o dalle parti pertinenti di essa (**);

(f) rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti, se d'acquacoltura, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[C] e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[D] per il paese di origine interessato;

(g) sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[E].

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

D Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

E Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

PAESE **Modello di certificato EU-FISH**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.11: "*Luogo di spedizione*": indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento del deposito frigorifero nel paese terzo di spedizione oppure, qualora la merce non fosse conservata in un deposito frigorifero, indicare il nome e il numero di riconoscimento o di registrazione della nave di origine battente bandiera dello Stato membro.

Casella I.15: indicare il mezzo di trasporto in partenza dal paese terzo di spedizione. In caso di navi congelatrici o navi reefer, indicarne il nome, il numero di riconoscimento e lo Stato di bandiera; in caso di pescherecci, indicare il numero di registrazione e lo Stato di bandiera. Se come mezzi di trasporto si utilizzano contenitori, autocarri o aeromobili, indicare le stesse informazioni fornite al quarto trattino della parte II.1.

Casella I.20: selezionare "*Industria conserviera*" per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a - 9 °C o a temperature superiori a - 18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare "*Prodotti destinati al consumo umano*" oppure "*Ulteriore trasformazione*" per gli altri casi.

Casella I.27: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106.

Casella I.27: descrizione della partita:

"*Tipo di trattamento*": specificare se si tratta di un prodotto refrigerato, congelato o trasformato.

Parte II

* Sono compresi, a seconda dei casi, i pescherecci, le navi officina, le navi congelatrici e le navi reefer.

** È accettato anche il formato elettronico. Se non vi è magazzinaggio è utilizzata una dichiarazione di trasbordo, altrimenti una dichiarazione di sbarco.

Certificatore

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 30

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA O PRODOTTI DELLA PESCA OTTENUTI DA MOLLUSCHI BIVALVI DESTINATI AL CONSUMO UMANO CHE ENTRANO NELL'UNIONE DIRETTAMENTE DA UNA NAVE REEFER, DA UNA NAVE CONGELATRICE O DA UNA NAVE OFFICINA BATTENTE BANDIERA DI UN PAESE TERZO COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/625 (MODELLO FISH/MOL-CAP)

PAESE					**Certificato ufficiale per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a.**	**Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
			I.3.	**Autorità centrale competente**		
			I.4.	**Autorità locale competente**		
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese		
	I.7.	**Paese di origine** / Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** / Codice ISO del paese		
	I.8.	**Regione di origine** / Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** / Codice		
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome / N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome / N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese		
	I.13.		**I.14.**	**Data e ora della partenza**		
			I.16.	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**		
	I.15.		**I.17.**	**Documenti di accompagnamento** Tipo / Codice Paese / Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		

I.18.							
I.19.							
I.20.	**Certificato come o per**						
	□ Prodotti destinati al consumo umano				□ Industria conserviera	□ Ulteriore trasformazione	
I.21.				**I.22.** □ **Per il mercato interno**			
				I.23.			
I.24.	**Numero totale di colli**		**I.25. Quantità totale**		**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**		
I.27.	**Descrizione della partita**						
Codice NC	Specie	□ Consumatore finale Data di raccolta/di produzione	Numero di colli	Peso netto	Lotto n. Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Tipo di trattamento

PAESE
MOL-CAP

Modello di certificato FISH-

	II. Attestato sanitario	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione			

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti della pesca o i prodotti di origine animale ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi di cui alla parte I:

(a) sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che la nave figura nell'elenco di navi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione (è iscritta nell'elenco UE);

(b) la nave applica requisiti generali in materia d'igiene, attua un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, ed è elencata come stabilimento riconosciuto dell'UE;

(c) i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi sono stati pescati e manipolati a bordo di navi, sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004. I visceri e le parti che possono costituire un pericolo per la sanità pubblica sono stati rimossi appena possibile e tenuti separati dai prodotti destinati al consumo umano;

(d) i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 [soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004] (cancellare la dicitura non pertinente) e, ove opportuno, i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[C];

(e) i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità all'allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(f) i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi recano una marchiatura conformemente all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE **Modello di certificato FISH-MOL-CAP**

(g) i pettinidi, i gasteropodi marini e gli oloturoidei non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate sono conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo IX, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(h) i prodotti della pesca rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti, se d'acquacoltura, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[D] e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[E] per il paese di origine interessato;

(i) i prodotti della pesca sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[F]; e

(j) i prodotti della pesca congelati o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi congelati sono stati mantenuti a una temperatura non superiore a - 18 °C in ogni parte della massa. I pesci interi inizialmente congelati in salamoia destinati alla produzione di conserve possono essere mantenuti a una temperatura non superiore a - 9 °C.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.2:	un numero di documento unico basato sul proprio sistema di classificazione.
Casella I.5:	il nome e l'indirizzo (via, città e codice postale) della persona fisica o giuridica cui è direttamente destinata la partita importata nello Stato membro di destinazione.
Casella I.7:	il paese di cui batte bandiera la nave che rilascia il presente documento.

D Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

E Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

F Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

PAESE **Modello di certificato FISH-MOL-CAP**

Casella I.11:	il nome e il numero di riconoscimento della nave, figuranti nell'elenco previsto all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, dalla quale i prodotti della pesca sono importati direttamente.
Casella I.20:	selezionare "*Industria conserviera*" per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a - 9 °C o a temperature superiori a - 18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare "*Prodotti destinati al consumo umano*" oppure "*Ulteriore trasformazione*" per gli altri casi.
Casella I.27:	inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106.
Casella I.27:	descrizione della partita: "*Tipo di trattamento*": specificare se si tratta di un prodotto refrigerato, congelato o trasformato.

Capitano della nave

Nome e cognome (in stampatello):

Data: Firma:

Timbro:

CAPITOLO 31

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E GASTEROPODI MARINI VIVI E DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO MOL-HC)

PAESE

Certificato sanitario/ufficiale per l'UE

Parte I descrizione della partita

I.1.	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a. Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
			I.3.	**Autorità centrale competente**	
			I.4.	**Autorità locale competente**	
I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese
I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione**	Codice
I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/ di riconoscimento Codice ISO del paese
I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
I.15.	**Mezzo di trasporto** ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione		**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
			I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	□ Centro di spedizione	□ Ulteriore trasformazione

I.21.	**I.22.** □ **Per il mercato interno**
	I.23.

I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.27.	**Descrizione della partita**		

Codice NC	Specie	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale		Data di raccolta/ di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE **Modello di certificato MOL-HC**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC

II.1. [1]Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che [4][i molluschi bivalvi vivi] [4][gli echinodermi vivi] [4][i tunicati vivi] [4][i gasteropodi marini vivi] [4][i prodotti di origine animale ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi] di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

(a) sono stati ottenuti nelle regioni o nei paesi ..... che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [4][molluschi bivalvi vivi] [4][echinodermi vivi] [4][tunicati vivi] [4][gasteropodi marini vivi] [4][prodotti di origine animale ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi] e inclusi dalla Commissione in un elenco conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;

(b) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

(c) sono stati raccolti, all'occorrenza stabulati e trasportati conformemente all'allegato III, sezione VII, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(d) [4][sono stati manipolati, all'occorrenza depurati, e imballati conformemente all'allegato III, sezione VII, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004]; [4][sono stati preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004]];

(e) soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004, [4][all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004] e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[C];

(f) sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità [4][all'allegato III, sezione VII, capitoli VI e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004] [4][all'allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004];

(g) sono stati marcati ed etichettati conformemente [4][all'allegato II, sezione I, e all'allegato III, sezione VII, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 853/2004] [4][all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004];

(h) i pettinidi, i gasteropodi marini e gli oloturoidei non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate sono conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo IX, del regolamento (CE) n. 853/2004;

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE **Modello di certificato MOL-HC**

II. **Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

(i) provengono da una zona di produzione di classe [A] [B] o [C] conformemente all'articolo 52 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[D] al momento della loro raccolta (*indicare la classificazione della zona di produzione al momento della raccolta*) (tranne che per i pettinidi, i gasteropodi marini e gli oloturoidei che non sono filtratori raccolti fuori dalle zone di produzione classificate);

(j) hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui [4][agli articoli da 51 a 66 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 o all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione] [4][agli articoli da 69 a 71 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627];

(k) rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti, se d'acquacoltura, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[E] e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[F] per il paese di origine interessato;

(l) sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[G] e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[H].

[2][**II.2. Attestato di sanità animale per molluschi bivalvi vivi di** [3]**specie elencate destinati al consumo umano e prodotti di origine animale ottenuti da tali molluschi destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione prima del consumo umano, esclusi i molluschi selvatici e i loro prodotti sbarcati da pescherecci**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.2.1. secondo le informazioni ufficiali, [4][gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] [4][i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:

II.2.1.1. provengono da [4][uno stabilimento] [4][un habitat] non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale o in seguito al verificarsi di casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[I] e alle malattie emergenti;

D Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

E Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

F Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

G Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

H Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

I Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE **Modello di certificato MOL-HC**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.2.1.2. (4)[gli animali acquatici non sono destinati ad essere abbattuti] (4)[i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi sono stati ottenuti da animali che non erano destinati ad essere abbattuti] nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti;

(4) [II.2.2. (4)[gli animali di acquacoltura di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.2.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura (4)[registrato] (4)[riconosciuto] dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare e mantenere aggiornata, per almeno tre anni, una documentazione contenente informazioni riguardanti:

(i) le specie, le categorie e il numero di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento;

(ii) i movimenti di animali acquatici in entrata e di animali di acquacoltura in uscita dallo stabilimento;

(iii) la mortalità nello stabilimento;

II.2.2.2. provengono da uno stabilimento di acquacoltura oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento.]

II.2.3. Prescrizioni generali in materia di sanità animale

(4)[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:

(4)(6)[II.2.3.1. sono soggetti alle prescrizioni di cui alla parte II.2.4 e provengono da (4)[un paese contrassegnato] (4)[un territorio contrassegnato] (4)[una zona contrassegnata] (4)[un compartimento contrassegnato] dal (5)codice: __ __ - __ che, alla data di rilascio del presente certificato, figura in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di tali (4)[animali acquatici] (4)[prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi];]

(4)(6)[II.2.3.2. sono animali acquatici sottoposti ad ispezione clinica, effettuata da un veterinario ufficiale, nelle 72 ore precedenti il carico. Durante l'ispezione gli animali non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili e, in base alla documentazione pertinente dello stabilimento, non vi erano indicazioni di malattie;]

II.2.3.3. sono animali acquatici spediti nell'Unione direttamente dallo stabilimento di origine;

II.2.3.4. non sono stati a contatto con animali acquatici di stato sanitario inferiore.

PAESE **Modello di certificato MOL-HC**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

(4)(6)[II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità

II.2.4.1. Prescrizioni per le (3)specie elencate per l'infezione da *Microcytos mackini* o l'infezione da *Perkinsus marinus*

(4)[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da (4)[un paese dichiarato] (4)[un territorio dichiarato] (4)[una zona dichiarata] (4)[un compartimento dichiarato] indenne da (4)[infezione da *Microcytos mackini*] (4)[infezione da *Perkinsus marinus*] conformemente a condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 66 o all'articolo 73, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione[J] e, nel caso degli animali acquatici, tutte le (3)specie elencate per la malattia o le malattie pertinenti:

(i) sono introdotte da un altro paese, un altro territorio, un'altra zona o un altro compartimento dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie;

(ii) non sono vaccinate contro (4)[tale malattia] (4)[tali malattie].]

(4)(7) [II.2.4.2.Prescrizioni per le (3)specie elencate per l'infezione da *Marteilia refringens*, l'infezione da *Bonamia exitiosa* o l'infezione da *Bonamia ostreae*

(4)[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da (4)[un paese dichiarato] (4)[un territorio dichiarato] (4)[una zona dichiarata] (4)[un compartimento dichiarato] indenne da (4)[infezione da *Marteilia refringens*] (4)[infezione da *Bonamia exitiosa*] (4)[infezione da *Bonamia ostreae*] in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e, nel caso degli animali acquatici, tutte le (3)specie elencate per la malattia o le malattie pertinenti:

– sono introdotte da un altro paese, un altro territorio, un'altra zona o un altro compartimento dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie;

– non sono vaccinate contro (4)[tale malattia] (4)[tali malattie].]

(4)(8) [II.2.4.3.Prescrizioni per le (9)specie sensibili all'infezione da Ostreid herpes virus 1 µvar (OsHV-1 µvar)

(4)[Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] (4)[I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da (4)[un paese] (4)[un territorio] (4)[una zona] (4)[un compartimento] che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda l'OsHV-1 µvar, necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione, come previsto dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.]]

[J] Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

PAESE **Modello di certificato MOL-HC**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

oppure [4][6]**[II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità**

[4][Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] [4][I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] sono destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie all'interno dell'Unione riconosciuto conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione[K], dove saranno trasformati per il consumo umano.]

II.2.5. Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, [4][gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27,] [4][i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I, casella I.27, sono stati ottenuti da animali che] provengono da [4][uno stabilimento] [4][un habitat] in cui:

(i) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e

(ii) gli animali non sono stati a contatto con animali acquatici di [3]specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.2.1.

II.2.6. Prescrizioni in materia di trasporto

Sono stati adottati provvedimenti per trasportare gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 167 e 168 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico:

II.2.6.1. quando gli animali sono trasportati in acqua, l'acqua non è cambiata in un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento non elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici;

II.2.6.2. gli animali non sono trasportati in condizioni che ne compromettano lo stato sanitario, in particolare:

(i) quando gli animali sono trasportati in acqua, questa non ne modifica lo stato sanitario;

(ii) i mezzi di trasporto e i contenitori sono costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici durante il trasporto;

(iii) [4][il contenitore] [4][la barca vivaio] [4][non è stato/a utilizzato/a in precedenza] [4][è stato/a pulito/a e disinfettato/a conformemente a un protocollo e con prodotti approvati dall'autorità competente del [4][paese terzo] [4][territorio] di origine, prima del carico per la spedizione nell'Unione];

II.2.6.3. tra il momento del carico nello stabilimento di origine e il momento del loro arrivo nell'Unione, gli animali della partita non sono trasportati nella stessa acqua o [4][nello stesso contenitore] [4][nella stessa barca vivaio] di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all'ingresso nell'Unione;

[K] Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

PAESE **Modello di certificato MOL-HC**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.2.6.4. qualora sia necessario un ricambio di acqua in [4][un paese terzo] [4][un territorio] [4][una zona] [4][un compartimento] che figura nell'elenco per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici, ciò avviene solo [4][in caso di trasporto via terra, presso punti di ricambio dell'acqua approvati dall'autorità competente del [4][paese terzo] [4][territorio] in cui avviene il ricambio di acqua] [4][in caso di trasporto su barca vivaio, a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di origine e il luogo di destinazione nell'Unione].

II.2.7. Prescrizioni in materia di etichettatura

Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare i [4][mezzi di trasporto] [4][contenitori] in conformità all'articolo 169 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico:

II.2.7.1. la partita è identificata mediante [4][un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] [4][una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario/ufficiale;

[4][II.2.7.2. in caso di animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene:

(a) informazioni sul numero di contenitori presenti nella partita;

(b) il nome delle specie presenti in ciascun contenitore;

(c) informazioni sul numero di animali in ciascun contenitore per ciascuna delle specie presenti;

(d) la seguente dichiarazione: "molluschi vivi destinati al consumo umano nell'Unione europea".]

[4][II.2.7.3. in caso di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene almeno la seguente dichiarazione:

"molluschi destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell'Unione europea".]

II.2.8. Validità del certificato sanitario/ufficiale

Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.]

PAESE **Modello di certificato MOL-HC**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

"Animali acquatici": animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. "Animali di acquacoltura": animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.

Tutti gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi cui si applica la parte II.2.4 del presente certificato devono provenire da un paese/un territorio/una zona/un compartimento figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

La parte II.2.4 del certificato **non si applica** ai seguenti animali acquatici, che possono pertanto provenire da un paese o una sua regione inclusi dalla Commissione in un elenco conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625:

(a) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;

(b) molluschi destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;

(c) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione.

Il presente certificato si applica ai prodotti di origine animale e agli animali acquatici vivi destinati al consumo umano diretto, nonché agli animali acquatici vivi destinati ai seguenti stabilimenti di acquacoltura: i) uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto 52), del regolamento (UE) 2016/429; o ii) un centro di spedizione come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2020/691, dove sono trasformati o altrimenti preparati per il consumo umano.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

PAESE **Modello di certificato MOL-HC**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Parte I

Casella I.8: "*Regione di origine*": indicare la zona di produzione e la relativa classificazione al momento della raccolta.

Parte II

(1) La parte II.1 non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altra legislazione dell'Unione.

(2) La parte II.2 non si applica e dovrebbe essere cancellata se la partita consiste di: (a) specie diverse da quelle elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione[L]; (b) animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici selvatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano; o (c) prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi che entrano nell'Unione pronti per il consumo umano diretto.

(3) Le specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Le specie elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo alle condizioni di cui all'articolo 171 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4) Cancellare la dicitura non pertinente.

(5) Il codice del paese terzo/territorio/zona/compartimento figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(6) Le parti II.2.3.1, II.2.3.2 e II.2.4 non si applicano e dovrebbero essere cancellate se la partita contiene unicamente i seguenti animali acquatici:

(a) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;

(b) molluschi destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;

(c) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione.

(7) Applicabile solo quando lo Stato membro/la zona/il compartimento di destinazione nell'Unione ha lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o è sottoposto a un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare.

[L] Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

PAESE **Modello di certificato MOL-HC**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

(8) Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione ha adottato misure nazionali per una malattia specifica, che sono state approvate dalla Commissione conformemente all'articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare.

(9) Le specie elencate nella colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXIX del regolamento delegato (UE) 2020/692 in relazione a malattie per le quali gli Stati membri applicano misure nazionali come previsto dall'articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429.

(10) Deve essere firmato da:

– un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata;

– un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata.

[Veterinario ufficiale] (4)(10)/ [Certificatore](4)(10)

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 32

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI TRASFORMATI DESTINATI AL CONSUMO UMANO APPARTENENTI ALLA SPECIE *ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM* (MODELLO MOL-AT)

Il sottoscritto, certificatore, certifica che i molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie *Acanthocardia tuberculatum*, di cui al certificato ufficiale recante n. di riferimento:… …… .....

(1) sono stati raccolti in zone di produzione chiaramente identificate, classificate e monitorate dalle autorità competenti in conformità agli articoli 52 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione ([A]) e in cui il tenore di tossina PSP (*paralytic shellfish poison*) risulta inferiore a 300 µg per 100 g;

(2) sono stati trasportati in contenitori o veicoli sigillati dalle autorità competenti, direttamente allo stabilimento:

.....

.....

(denominazione e numero di riconoscimento ufficiale dello stabilimento specificamente autorizzato dalle autorità competenti al trattamento dei molluschi);

(3) durante il trasporto allo stabilimento di cui sopra erano accompagnati da un documento rilasciato dalle autorità competenti che ne autorizza il trasporto e attesta la natura e il quantitativo del prodotto, la zona di produzione e lo stabilimento di destinazione;

(4) sono stati sottoposti al trattamento termico descritto nell'allegato della decisione 96/77/CE della Commissione ([B]); e

(5) dopo il trattamento termico non contengono un tenore di tossina PSP superiore a 80 µg per 100 g in base a un metodo ufficiale dell'Unione, come dimostrato dagli annessi resoconti analitici della prova effettuata su ciascun lotto incluso nella partita oggetto del presente certificato.

Il certificatore certifica che le autorità competenti hanno verificato che le procedure di autocontrollo attuate presso lo stabilimento di cui al punto 2 riguardano specificamente il trattamento termico di cui al punto 4.

Il sottoscritto, certificatore, dichiara di conoscere le prescrizioni di cui alla decisione 96/77/CE e che gli annessi resoconti analitici corrispondono alla prova effettuata sui prodotti a trasformazione avvenuta.

Certificatore	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

([A]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

([B]) Decisione 96/77/EC della Commissione, del 18 gennaio 1996, che stabilisce le condizioni per la raccolta e la trasformazione di taluni molluschi bivalvi provenienti da zone in cui il livello di tossine paralizzanti supera il limite stabilito dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio (GU L 15 del 20.1.1996, pag. 46).

CAPITOLO 33

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI LATTE CRUDO DESTINATO AL CONSUMO UMANO (MODELLO MILK-RM)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="3">I.1.</td><td rowspan="3">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td>I.3.</td><td>Autorità centrale competente</td><td rowspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.4.</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td rowspan="3">I.5.</td><td colspan="2" rowspan="3">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td rowspan="3">I.6.</td><td colspan="2" rowspan="3">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td></tr>
<tr></tr>
<tr></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td colspan="2">Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10.</td><td colspan="2">Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td rowspan="4">I.11.</td><td colspan="3" rowspan="4">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td><td rowspan="4">I.12.</td><td colspan="2" rowspan="4">Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td></tr>
<tr></tr>
<tr></tr>
<tr></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="3">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.15.</td><td colspan="3" rowspan="2">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td rowspan="2">I.16.</td><td colspan="3">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.17.</td><td colspan="3" rowspan="2">Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Ulteriore trasformazione		
I.21.	**□ Per il transito**		**I.22.**	**□ Per il mercato interno**
	Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.23.**	**□ Per la reintroduzione**

I.24. Numero totale di colli	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**

I.27. Descrizione della partita

Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE **Modello di certificato MILK-RM**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a.**	**Riferimento del certificato**	**II.b.** **Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale del latte crudo]

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[C], e certifica che il latte crudo di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

(a) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;

(b) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(c) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e di cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(d) proviene da animali appartenenti ad allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi e tubercolosi;

(e) sono rispettate le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[D] e il latte è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione[E] per il paese di origine interessato;

(f) in base alle prove per la ricerca dei residui di farmaci antibatterici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione[F];

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

D Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

E Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

F Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

PAESE **Modello di certificato MILK-RM**

(g) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[G] e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[H].

II.2. Attestato di sanità animale [da cancellare quando il latte crudo deriva da solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]

Il **latte crudo** di cui alla parte I:

II.2.1. è stato ottenuto nelle **zone** contrassegnate dai codici: ……[(2)] che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data della mungitura e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;

II.2.2. è stato ottenuto da **animali** della/e specie [*Bos Taurus,*][(1)] [*Ovis aries,*][(1)] [*Capra hircus,*][(1)] [*Bubalus bubalis,*][(1)] [*Camelus dromedarius*][(1)] che sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della mungitura;

II.2.3. è stato ottenuto da animali provenienti da **stabilimenti**:

(a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[I];

(b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;

(c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento della mungitura.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di latte crudo, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale latte crudo.

G Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

H Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

I Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE **Modello di certificato MILK-RM**

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8:	indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
Casella I.11:	nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
Casella I.15:	numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), numero del volo (aeromobile) o nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.
Casella I.19:	nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.27:	utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle seguenti voci: 04.01; 04.02 o 04.03.
Casella I.27:	descrizione della partita: "*Impianto di fabbricazione*": inserire il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, del centro di raccolta o del centro di standardizzazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(3) Deve essere firmato da:

- un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata;
- un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata.

[Veterinario ufficiale](1)(3)/[Certificatore](1)(3)

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 34

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DESTINATI AL CONSUMO UMANO A BASE DI LATTE CRUDO O CHE NON DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI RIDUZIONE DEI RISCHI (MODELLO MILK-RMP/NT)

PAESE				**Certificato sanitario/ufficiale per l'UE**		
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a. Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
				I.3.	**Autorità centrale competente**	
				I.4.	**Autorità locale competente**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione		**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
				I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano	□ Ulteriore trasformazione		
I.21.	**□ Per il transito**		**I.22.**	**□ Per il mercato interno**
	Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.23.**	**□ Per la reintroduzione**

I.24. Numero totale di colli	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**

I.27. Descrizione della partita

Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE **Modello di certificato MILK-RMP/NT**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a.**	**Riferimento del certificato**	**II.b.** **Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari]

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[C], e certifica che il prodotto lattiero-caseario fabbricato con latte crudo di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

(a) è stato prodotto a partire da latte crudo che:

(i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;

(ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(iii) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e di cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(iv) proviene da animali appartenenti ad allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi e tubercolosi;

(v) rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[D] e il latte è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione[E] per il paese di origine interessato;

(vi) in base alle prove per la ricerca dei residui di farmaci antibatterici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione[F];

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

D Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

E Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

F Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

PAESE **Modello di certificato MILK-RMP/NT**

(vii) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[G] e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[H];

(b) proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

(c) è stato ottenuto da latte crudo non sottoposto ad alcun trattamento termico né trattamento fisico o chimico durante il processo di fabbricazione, ai fini della riduzione di rischi specifici, compresa la pastorizzazione;

(d) è stato confezionato, imballato ed etichettato conformemente all'allegato III, sezione IX, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(e) soddisfa i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[I]; e

(f) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006.

II.2. Attestato di sanità animale [da cancellare quando i prodotti lattiero-caseari derivano da solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]

I **prodotti lattiero-caseari** di cui alla parte I:

II.2.1. provengono dalle **zone** contrassegnate dai codici: ……..[(2)] che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data della mungitura e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie; e

II.2.2. sono stati trasformati a partire da **latte crudo** ottenuto:

[(1)] [nella zona di cui al punto II.2.1;]

[(1) oppure] [nelle zone contrassegnate dai codici ……[(2)] che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429;]

[(1) oppure] [in uno Stato membro;]

II.2.2. sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto da **animali** della/e specie [*Bos Taurus,*][(1)] [*Ovis aries,*][(1)] [*Capra hircus,*][(1)] [*Bubalus bubalis,*][(1)] [*Camelus dromedarius*][(1)] che sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della mungitura;

G Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

H Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

I Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE **Modello di certificato MILK-RMP/NT**

II.2.3. sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto da animali detenuti in **stabilimenti**:

(a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[J];

(b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;

(c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento della mungitura.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari [come definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004] destinati al consumo umano a base di latte crudo o che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica in conformità a un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, né a un trattamento di pastorizzazione, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti lattiero-caseari.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.

Casella I.15: numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), numero del volo (aeromobile) o nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.

Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

Casella I.27: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle seguenti voci: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 17.02, 21.05, 22.02, 35.01, 35.02 o 35.04.

[J] Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE **Modello di certificato MILK-RMP/NT**

	Casella I.27: descrizione della partita: "*Impianto di fabbricazione*": inserire il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, del centro di raccolta o del centro di standardizzazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea. **Parte II** (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. (3) Deve essere firmato da: – un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata; – un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata.
	[Veterinario ufficiale](1)(3)/[Certificatore](1)(3) Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma

CAPITOLO 35

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DESTINATI AL CONSUMO UMANO CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO DI PASTORIZZAZIONE (MODELLO DAIRY-PRODUCTS-PT)

PAESE				**Certificato sanitario/ufficiale per l'UE**		
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese		**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a. Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
				I.3.	**Autorità centrale competente**	
				I.4.	**Autorità locale competente**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese		**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** / Codice ISO del paese		**I.9.**	**Paese di destinazione** / Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** / Codice		**I.10.**	**Regione di destinazione** / Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome / N. di registrazione/ di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese		**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome / N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione		**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
				I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo / Codice Paese / Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore N. del sigillo			
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo Codice ISO del paese	**I.22.**	**□ Per il mercato interno** **I.23.** **□ Per la reintroduzione**	
I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.** **Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.27.	**Descrizione della partita**			
Codice NC Specie				
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale	Data di raccolta/ di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/ dello stabilimento/ del centro	

PAESE **Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a.**	**Riferimento del certificato**	**II.b.**	**Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari]

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[C], e certifica che il prodotto lattiero-caseario di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

(a) è stato prodotto a partire da latte crudo che:

(i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;

(ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(iii) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e di cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(iv) rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[D] e il latte è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione[E] per il paese di origine interessato;

(v) in base alle prove per la ricerca dei residui di farmaci antibatterici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione[F];

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

D Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

E Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

F Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

PAESE **Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT**

(vi) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[G] e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[H];

(b) proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

(c) è stato trasformato, immagazzinato, confezionato, imballato e trasportato conformemente ai pertinenti requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(d) soddisfa i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[I];

(e) non è stato ottenuto da animali che presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi;

(f) è stato sottoposto, o è stato prodotto a partire da latte crudo sottoposto, a un trattamento con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento;

(g) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006.

II.2. Attestato di sanità animale [da cancellare quando i prodotti lattiero-caseari derivano da solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]

I **prodotti lattiero-caseari** di cui alla parte I:

II.2.1. provengono dalle **zone** contrassegnate dai codici: .....[(2)] che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data della mungitura e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie; e

G Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

H Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

I Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE **Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT**

II.2.2. sono stati trasformati a partire da **latte crudo** ottenuto:

(1) [nella zona di cui al punto II.2.1;]

(1) oppure [nelle zone contrassegnate dai codici ……(2) che, alla data di rilascio del presente certificato, figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di latte crudo;]

(1) oppure [in uno Stato membro;]

II.2.3. sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto da **animali** della/e specie [*Bos Taurus,*](1) [*Ovis aries,*](1) [*Capra hircus,*](1) [*Bubalus bubalis,*](1) [*Camelus dromedarius*](1) che sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della mungitura;

II.2.4. sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto da animali detenuti in **stabilimenti**:

(a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[J];

(b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;

(c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento della mungitura.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari [come definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004] provenienti da zone elencate che figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di latte crudo e che pertanto non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica ma devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione perché sono stati prodotti a partire da latte crudo ottenuto in stabilimenti che non sono ufficialmente indenni da brucellosi o tubercolosi o perché devono essere sottoposti a pastorizzazione, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti lattiero-caseari.

J Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE **Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT**

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8:	indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
Casella I.11:	nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
Casella I.15:	indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e veicoli stradali), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.
Casella I.19:	nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.27:	utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle seguenti voci: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 15.17, 17.02, 19.01, 21.05, 21.06, 22.02, 28.35, 35.01, 35.02 o 35.04.
Casella I.27:	descrizione della partita: "*Impianto di fabbricazione*": indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(3) Deve essere firmato da:

– un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata;

– un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata.

[Veterinario ufficiale][1][3]/[Certificatore][1][3]

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 36

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DESTINATI AL CONSUMO UMANO CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI RIDUZIONE DEI RISCHI DIVERSO DALLA PASTORIZZAZIONE (MODELLO DAIRY-PRODUCTS-ST)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="4">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="3">I.1.</td><td rowspan="3">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato</td><td>I.2a.</td><td>Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td>I.3.</td><td>Autorità centrale competente</td><td rowspan="2" colspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.4.</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.6.</td><td colspan="3">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Paese
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td colspan="3">Paese di destinazione
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10.</td><td colspan="3">Regione di destinazione
Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="3">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese
N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td><td>I.12.</td><td colspan="3">Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese
N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="3">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td>I.15.</td><td colspan="3">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16.</td><td colspan="3">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>I.17.</td><td colspan="3">Documenti di accompagnamento
Tipo
Codice
Paese
Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			

I.21.	**□ Per il transito**	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**
	Paese terzo / Codice ISO del paese	**I.23.**	**□ Per la reintroduzione**

I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.**	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**

I.27. Descrizione della partita

Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE **Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a.**	**Riferimento del certificato**	**II.b.**	**Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari]

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[C], e certifica che il prodotto lattiero-caseario di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

(a) è stato prodotto a partire da latte crudo che:

(i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;

(ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(iii) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e di cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(iv) non è stato ottenuto da animali che presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi;

(v) rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del latte crudo previste dai piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[D] e il latte è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione[E] per il paese di origine interessato;

(vi) in base alle prove per la ricerca dei residui di farmaci antibatterici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione[F];

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

D Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

E Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

F Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

PAESE **Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST**

(vii) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[G] e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[H];

(b) proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

(c) è stato trasformato, immagazzinato, confezionato, imballato e trasportato conformemente ai pertinenti requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(d) soddisfa i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[I];

(e) è stato sottoposto, o è stato prodotto a partire da latte crudo sottoposto, a un trattamento termico di cui al punto II.2.2 e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento;

(f) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006.

II.2. Attestato di sanità animale [da cancellare quando i prodotti lattiero-caseari derivano da solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]

I **prodotti lattiero-caseari** di cui alla parte I:

II.2.1. provengono dalle **zone** contrassegnate dai codici: .....[(2)] che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi e figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429; e

II.2.2. sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto da **una sola specie di animali**, in particolare dalla **specie** [*Bos Taurus*][(1)] [*Ovis aries*][(1)] [*Capra hircus*][(1)] [*Bubalus bubalis*][(1)] [*Camelus dromedarius*][(1)] e il latte crudo utilizzato per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari è stato sottoposto:

[(1)] [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F_0 pari o superiore a 3;][(1)]

[(1) oppure] [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;][(1)]

G Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

H Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

I Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE **Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST**

(1) oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina eseguita immediatamente dopo il trattamento;] (1)

(1) oppur [a un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0;] (1)

(1) oppur [a un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, quale:

[(i) un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;](1)

oppure [(i)un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;](1)] (1)

oppure II.2.2. sono stati trasformati **miscelando** latte crudo ottenuto da **animali delle seguenti specie**: *[Bos Taurus]*(1) *[Ovis aries]*(1) *[Capra hircus]*(1) *[Bubalus bubalis]* (1) e [prima della](1) [dopo la](1) miscelazione tutto il latte crudo utilizzato per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari è stato sottoposto:

(1) [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F_0 pari o superiore a 3;] (1)

(1) oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;](1)

(1) oppure [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina eseguita immediatamente dopo il trattamento;] (1)

(1) oppure [a un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0;] (1)

(1) oppure [a un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, quale:

[(i) un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;](1)

oppure [(i) un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;](1)] (1)

oppure II.2.2. sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto da **una sola specie di animali**, **di una specie diversa da** *Bos Taurus*, *Ovis aries*, *Capra hircus*, *Bubalus bubalis* o *Camelus dromedarius* e il latte crudo utilizzato per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari è stato sottoposto:

(1) [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F_0 pari o superiore a 3;](1)

(1) oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;](1)

oppure II.2.2. sono stati trasformati **miscelando latte crudo di specie diverse, e almeno una delle specie di origine è diversa da** *Bos Taurus*, *Ovis aries*, *Capra hircus*, *Bubalus bubalis* o *Camelus dromedarius* e tutto il latte crudo utilizzato per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari è stato sottoposto:

(1) [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F_0 pari o superiore a 3;](1)

PAESE **Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST**

(1) oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;](1)

II.2.3. dopo il completamento del trattamento di cui al punto II.2.2, sono stati manipolati fino all'imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari [come definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004] provenienti da zone che figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sono pertanto autorizzate per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari solo se sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti lattiero-caseari.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8:	indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
Casella I.11:	nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
Casella I.15:	indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e veicoli stradali), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.
Casella I.19:	nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.27:	utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle seguenti voci: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05, 04.06, 15.17, 17.02, 19.01, 21.05, 21.06, 22.02, 28.35, 35.01, 35.02 o 35.04.
Casella I.27:	descrizione della partita:

PAESE **Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST**

"*Impianto di fabbricazione*": indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione riconosciuti per l'esportazione nell'Unione europea.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(3) Deve essere firmato da:

– un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata;

– un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata.

[Veterinario ufficiale][1][3]/[Certificatore][1][3]

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 37

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI COLOSTRO DESTINATO AL CONSUMO UMANO (MODELLO COLOSTRUM)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="3">I.1.</td><td rowspan="3">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td>I.3.</td><td>Autorità centrale competente</td><td rowspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.4.</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.6.</td><td colspan="2">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td colspan="2">Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10.</td><td colspan="2">Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td><td>I.12.</td><td colspan="2">Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="3">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.15.</td><td colspan="3" rowspan="2">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16.</td><td colspan="3">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td>I.17.</td><td colspan="3">Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			

I.21.	**□ Per il transito**	**I.22.**	**□ Per il mercato interno**
	Paese terzo / Codice ISO del paese	**I.23.**	□

I.24. Numero totale di colli	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**

I.27. Descrizione della partita

Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	

PAESE **Modello di certificato COLOSTRUM**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale del colostro]

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[C], e certifica che il colostro(2) di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

(a) il colostro:

(i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;

(ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(iii) proviene da animali appartenenti ad allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi e tubercolosi;

(iv) rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del colostro previste dai piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[D] e il latte è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione[E] per il paese di origine interessato;

(v) in base alle prove per la ricerca dei residui di farmaci antibatterici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione[F];

(vi) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[G] e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[H];

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

D Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

E Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

F Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

G Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

H Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

PAESE **Modello di certificato COLOSTRUM**

(b) proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

(c) è stato manipolato, immagazzinato, confezionato, imballato ed etichettato conformemente all'allegato III, sezione IX, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(d) soddisfa i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[I].

II.2. Attestato di sanità animale [da cancellare quando il colostro deriva da solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]

Il **colostro**(2) di cui alla parte I:

II.2.1. è stato ottenuto nelle **zone** contrassegnate dai codici: ……..(3) che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di colostro e figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di ottenimento del colostro e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;

II.2.2. è stato ottenuto da **animali** della/e specie [*Bos Taurus,*](1) [*Ovis aries,*](1) [*Capra hircus,*](1) [*Bubalus bubalis,*](1) [*Camelus dromedarius*](1) che sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data di ottenimento del colostro;

II.2.3. è stato ottenuto da animali provenienti da **stabilimenti**:

(a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[J];

(b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[K] e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;

(c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento dell'ottenimento del colostro.

I Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

J Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

K Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE **Modello di certificato COLOSTRUM**

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di colostro, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale colostro.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8:	indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) "Colostro" come definito nell'allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(3) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(4) Deve essere firmato da:

- un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata;
- un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata.

[Veterinario ufficiale](1)(4)/[Certificatore](1)(4)

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 38

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO COLOSTRUM-BP)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="4">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="3">I.1.</td><td rowspan="3">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato</td><td>I.2a.</td><td>Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td>I.3.</td><td>Autorità centrale competente</td><td colspan="2" rowspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.4.</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td rowspan="3">I.5.</td><td rowspan="3">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td rowspan="3">I.6.</td><td rowspan="3">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Paese</td><td colspan="2" rowspan="3">Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.7.</td><td rowspan="2">Paese di origine</td><td rowspan="2">Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.9.</td><td rowspan="2">Paese di destinazione</td><td colspan="2" rowspan="2">Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td>Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10.</td><td>Regione di destinazione</td><td colspan="2">Codice</td></tr>
<tr><td rowspan="4">I.11.</td><td rowspan="4">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="4">N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td><td rowspan="4">I.12.</td><td rowspan="4">Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td colspan="2" rowspan="4">N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr></tr>
<tr></tr>
<tr></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="2">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="3">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="3">I.15.</td><td colspan="2" rowspan="3">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16.</td><td colspan="3">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.17.</td><td colspan="3" rowspan="2">Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
<tr></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.	**□ Per il transito** Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.22. □ Per il mercato interno** **I.23. □ Per la reintroduzione**	
I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**	
I.27.	**Descrizione della partita**			
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale	Data di raccolta/ di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/ dello stabilimento/ del centro	Prova

PAESE **Modello di certificato COLOSTRUM-BP**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti ottenuti dal colostro]

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[C], e certifica che i prodotti ottenuti dal colostro[(2)] di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

(a) sono stati prodotti a partire da colostro che:

(i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;

(ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(iii) proviene da animali appartenenti ad allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi e tubercolosi;

(iv) rispetta le garanzie relative allo stato dei residui del colostro previste dai piani di sorveglianza per la ricerca dei residui o delle sostanze presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[D] e il latte è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione[E] per il paese di origine interessato;

(v) in base alle prove per la ricerca dei residui di farmaci antibatterici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione[F];

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

D Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

E Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

F Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1. 2010, pag. 1).

PAESE **Modello di certificato COLOSTRUM-BP**

(vi) è stato prodotto in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[G] e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[H];

(b) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

(c) sono stati trasformati, immagazzinati, confezionati, imballati ed etichettati conformemente all'allegato III, sezione IX, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;

(d) soddisfano i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[I];

(e) sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006.

II.2. Attestato di sanità animale [da cancellare quando i prodotti ottenuti dal colostro derivano da solipedi, leporidi o altri mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]

I **prodotti ottenuti dal colostro**(2) di cui alla parte I:

II.2.1. provengono dalle **zone** contrassegnate dai codici: ……(3) che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di prodotti ottenuti dal colostro e figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina nei 12 mesi precedenti la data dell'ottenimento del colostro e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;

II.2.2. sono stati trasformati a partire da **colostro** ottenuto:

(1) [nella zona di cui al punto II.2.1;]

(1) oppure [nelle zone contrassegnate dai codici ……(3) che, alla data di rilascio del presente certificato, figuravano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di latte crudo, colostro e prodotti ottenuti dal colostro;]

(1) oppure [in uno Stato membro;]

G Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

H Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

I Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE **Modello di certificato COLOSTRUM-BP**

II.2.2. sono stati trasformati a partire da colostro ottenuto da **animali** della/e specie [*Bos Taurus,*][1] [*Ovis aries,*][1] [*Capra hircus,*][1] [*Bubalus bubalis,*][1] [*Camelus dromedarius*][1] che sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data di ottenimento del colostro;

II.2.3. sono stati trasformati a partire da colostro ottenuto da animali detenuti in **stabilimenti**:

(a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere aggiornata la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[J];

(b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[K] e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;

(c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti, al momento dell'ottenimento del colostro.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti ottenuti dal colostro, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

J Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

K Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE **Modello di certificato COLOSTRUM-BP**

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) "Prodotti ottenuti dal colostro" come definiti nell'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(3) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(4) Deve essere firmato da:

– un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata;

– un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata.

[Veterinario ufficiale](1)(4)/[Certificatore](1)(4)

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 39

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI COSCE DI RANA REFRIGERATE, CONGELATE O PREPARATE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO FRG)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td colspan="2">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC

CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td>I.6.</td><td colspan="2">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td colspan="2">Paese di destinazione Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine Codice</td><td>I.10.</td><td colspan="2">Regione di destinazione Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td>I.12.</td><td colspan="2">Luogo di destinazione
Nome N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="2">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="2">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td>I.15.</td><td colspan="2">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16.</td><td colspan="2">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>I.17.</td><td colspan="2">Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.			**I.22.** □ **Per il mercato interno** **I.23.**	
I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**	
I.27.	**Descrizione della partita**			

Codice NC	Specie	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
		Tipo di trattamento	Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale		Data di raccolta/ di produzione	Impianto di fabbricazione	

PAESE **Modello di certificato FRG**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Parte II: certificazione

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le cosce di rana di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

(a) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

(b) provengono da rane che sono state dissanguate e preparate conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004 e, secondo i casi, refrigerate, congelate o trasformate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche; e

(c) sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[C].

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.27: inserire gli opportuni codici della nomenclatura combinata (NC), quali: 0208 90 70, 0210 99 39 o 1602 90 99.

Casella I.27: descrizione della partita:

"*Tipo di trattamento*": fresche, trattate

Certificatore

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

CAPITOLO 40

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI LUMACHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO SNS)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="3">I.1.</td><td rowspan="3">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato</td><td>I.2a.</td><td>Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td>I.3.</td><td>Autorità centrale competente</td><td colspan="2" rowspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.4.</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td>Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td><td>I.6.</td><td colspan="3">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td>Paese di origine Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td colspan="3">Paese di destinazione Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td>Regione di origine Codice</td><td>I.10.</td><td colspan="3">Regione di destinazione Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td>Luogo di spedizione
Nome N. di registrazione/ di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td><td>I.12.</td><td colspan="3">Luogo di destinazione
Nome N. di registrazione/ di riconoscimento
Indirizzo
Paese Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td>Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="3">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.15.</td><td rowspan="2">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16.</td><td colspan="3">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td>I.17.</td><td colspan="3">Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.			**I.22.** □ **Per il mercato interno**	
			I.23.	
I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**	
I.27.	**Descrizione della partita**			
Codice NC	Specie			
		Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio / Peso netto
		Tipo di trattamento		Numero di colli / Lotto n.
□ Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

PAESE **Modello di certificato SNS**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Parte II: certificazione

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le lumache di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1[(1)][in caso di ingresso nell'Unione direttamente da produttori primari di lumache vive:

(a) provengono da stabilimenti registrati che applicano requisiti generali in materia d'igiene conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti;

(b) sono state imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche;]

[(1)][negli altri casi:

(a) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE; e

(b) sono state preparate conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004 e, secondo i casi, sgusciate, cotte, preparate, conservate, congelate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche;] e

II.1.2 sono state prodotte in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[C].

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

PAESE **Modello di certificato SNS**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.11: il numero di registrazione quando le lumache vive provengono direttamente da un'azienda in un paese terzo e il numero di riconoscimento se le lumache vive sono spedite da un deposito frigorifero.

Casella I.11: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA)/della nomenclatura combinata (NC), quali: 0307 60 00 o 1605.

Casella I.27: descrizione della partita:

"*Tipo di trattamento*": nessuno (vive), fresche, trattate

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

Certificatore

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 41

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI GELATINA DESTINATA AL CONSUMO UMANO (MODELLO GEL)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="10">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td colspan="2">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento del certificato
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC
CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.9. Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>Codice</td><td colspan="2">I.10. Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td><td colspan="2">I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td colspan="2">I.14. Data e ora della partenza</td><td></td></tr>
<tr><td>I.15.</td><td colspan="3">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td colspan="2">I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso
I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td><td></td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.			**I.22.** □ **Per il mercato interno**	
			I.23.	
I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**	
I.27.	**Descrizione della partita**			
Codice NC	Specie	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio Numero di colli Peso netto Lotto n.
□ Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	

PAESE **Modello di certificato GEL**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Parte II: certificazione

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che la gelatina di cui alla parte I è stata prodotta conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1. proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

II.1.2. è stata prodotta a partire da materie prime conformi ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XIV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.3. è stata prodotta conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.4. soddisfa i criteri di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[C];

II.1.5. deriva

(1)[da animali che sono risultati idonei al consumo umano a seguito di ispezioni ante mortem e post mortem;]

(1)*oppure* [da prodotti della pesca conformi all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]

(1) [II.1.6. in caso di gelatina di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione della gelatina derivata da pelli,

(1) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione[D] e(2)

(1) [gli animali da cui deriva la gelatina sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

(1) [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

D Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

PAESE **Modello di certificato GEL**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**
([1]) [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: (i) la gelatina non contiene, né è derivata da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[E]; (ii) la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; (iii) gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]		
([1]) [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: (i) la gelatina non contiene, né è derivata da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; (ii) la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; (iii) gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;] (iv) agli animali da cui deriva la gelatina non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale[F]; (v) la gelatina è stata ottenuta e manipolata in modo da garantire che non contenga, né sia stata contaminata da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]		

[E] Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

[F] https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.

PAESE **Modello di certificato GEL**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

([1]) *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

(a) gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

(b) la gelatina non contiene, né è derivata da:

(i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

(ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]]

([1]) *oppure* [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e

(a) gli animali da cui deriva la gelatina:

(i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

(ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

(b) la gelatina non contiene, né è derivata da:

(i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

(ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;

(iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

PAESE **Modello di certificato GEL**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.27: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali 3503.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Mantenere almeno una delle opzioni proposte.

Certificatore

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 42

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI COLLAGENE DESTINATO AL CONSUMO UMANO (MODELLO COL)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="3">I.1.</td><td rowspan="3">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td>I.3.</td><td>Autorità centrale competente</td><td rowspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.4.</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td rowspan="3">I.5.</td><td rowspan="3">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td rowspan="3">I.6.</td><td colspan="2" rowspan="3">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td></tr>
<tr></tr>
<tr></tr>
<tr><td>I.7.</td><td>Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td colspan="2">Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td>Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10.</td><td colspan="2">Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td rowspan="3">I.11.</td><td rowspan="3">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="3">N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td><td rowspan="3">I.12.</td><td colspan="2" rowspan="3">Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="3">N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr></tr>
<tr></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="2">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="3">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.15.</td><td colspan="2" rowspan="2">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16.</td><td colspan="3">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td>I.17.</td><td colspan="3">Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.			**I.22.** □ **Per il mercato interno**	
			I.23.	
I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**	
I.27.	**Descrizione della partita**			
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio	Peso netto
		Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE **Modello di certificato COL**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Parte II: certificazione

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che il collagene di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1. proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente, e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'UE;

II.1.2 è stato prodotto a partire da materie prime conformi ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.3. è stato prodotto conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.4. soddisfa i criteri di cui all'allegato III, sezione XV, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[C];

II.1.5. deriva

(1) [da animali che sono risultati idonei al consumo umano a seguito di ispezioni ante mortem e post mortem;]

(1) oppure [da prodotti della pesca conformi all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]

(1) [II.1.6. in caso di collagene di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione del collagene derivato da pelli,

(1) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione[D] e(2)

(1) [gli animali da cui deriva il collagene sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

(1) [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

D Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

PAESE **Modello di certificato COL**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**
([1]) [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: (i) il collagene non contiene, né è derivato da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[E]; (ii) il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; (iii) gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]		
([1]) [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: (i) il collagene non contiene, né è derivato da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; (ii) il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; (iii) gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;] (iv) agli animali da cui deriva il collagene non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale[F]; (v) il collagene è stato ottenuto e manipolato in modo da garantire che non contenga, né sia stato contaminato da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]		

[E] Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

[F] https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.

PAESE **Modello di certificato COL**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

([1]) *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

(a) gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

(b) il collagene non contiene, né è derivato da:

(i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

(ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]]

([1]) *oppure* [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e

(a) gli animali da cui deriva il collagene:

(i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

(ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

(b) il collagene non contiene, né è derivato da:

(i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

(ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;

(iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

PAESE **Modello di certificato COL**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.27: il presente certificato può essere utilizzato anche per l'importazione di budelli di collagene.

Casella I.27: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali 3504 o 3917.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Mantenere almeno una delle opzioni proposte.

Certificatore

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 43

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI GELATINA E COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO RCG)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="3">I.1. Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td colspan="2">Codice ISO del paese</td><td>I.2. Riferimento del certificato</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC</td><td rowspan="3">CODICE QR</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>I.3. Autorità centrale competente</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>I.4. Autorità locale competente</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.5. Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td colspan="2">Codice ISO del paese</td><td colspan="3">I.6. Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7. Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td colspan="3">I.9. Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8. Regione di origine</td><td>Codice</td><td colspan="3">I.10. Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.11. Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td><td colspan="3">I.12. Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13. Luogo di carico</td><td colspan="3">I.14. Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.15. Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td colspan="3">I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td colspan="3">I.17. Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.	**□ Per il transito**		**I.22.**	**□ Per il mercato interno**
	Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.23.**	
I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.27.	**Descrizione della partita**			
Codice NC	Specie	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio / Peso netto
			Natura del prodotto	Numero di colli / Lotto n.
□ Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

PAESE **Modello di certificato RCG**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Parte II: certificazione

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle materie prime]

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001[A], (CE) n. 178/2002[B], (CE) n. 852/2004[C], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le materie prime di cui alla parte I sono conformi a dette prescrizioni e in particolare che:

(1) [II.1.1. le pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici nonché le ossa, i tendini e i legamenti di animali domestici, compresi solipedi domestici e conigli, di cui alla parte I derivano da animali macellati in un macello e, se del caso, ulteriormente manipolati in laboratori di sezionamento che figurano negli elenchi di stabilimenti redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625, le cui carcasse, a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano;]

e/o

(1) [II.1.2 le ossa e le pelli di selvaggina selvatica di cui alla parte I derivano da animali abbattuti le cui carcasse sono state ritenute idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina che figura negli elenchi di stabilimenti redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625;]

e/o

(1) [II.1.3 le pelli e le spine di pesce di cui alla parte I provengono da impianti che producono prodotti della pesca destinati al consumo umano e che figurano negli elenchi di stabilimenti redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625;]

e

(1) [II.1.4 in caso di materie prime di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione delle pelli,

(1) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione[D] e(7)

(1) [gli animali da cui derivano le materie prime sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

A Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

D Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

PAESE **Modello di certificato RCG**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**
([1]) [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e le materie prime non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]		
([1]) [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: (i) le materie prime non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; (ii) le materie prime non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; (iii) gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]		
([1]) [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: (i) le materie prime non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; (ii) le materie prime non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; (iii) gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]		

PAESE **Modello di certificato RCG**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC

(iv) agli animali da cui derivano le materie prime non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale[E];

(v) le materie prime sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

([1]) *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

(a) gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

(b) le materie prime non contengono, né sono derivate da:

(i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

(ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]]

([1]) *oppure* [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e

(a) gli animali da cui derivano le materie prime:

(i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

(ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

(b) le materie prime non contengono, né sono derivate da:

(i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

(ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;

[E] https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.

PAESE **Modello di certificato RCG**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

(iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

II.2. Attestato di sanità animale [1] [da cancellare quando le materie prime derivano interamente da solipedi, leporidi o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]

Le materie prime di cui alla parte I:

II.2.1. sono state preparate con, e contengono solo, carni fresche[2] ottenute nelle **zone** contrassegnate dai codici: .....[3] che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di **carni fresche** delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche e figurano in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429;

II.2.2. contengono carni fresche che soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di cui al pertinente modello di certificato[4], e che pertanto sono idonee a entrare nell'Unione come tali, delle seguenti specie: [bovini][1][5], [ovini e/o caprini][1] [5], [razze domestiche dei suini][1], [camelidi e/o cervidi e/o animali della famiglia Bovidae diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini][1][5], [razze selvatiche dei suini][1], [pollame diverso dai ratiti][1], [ratiti][1], [selvaggina da penna][1].

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali materie prime.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.27: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA), quali 0206, 0207, 0208, 0302, 0303, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511 99, 4101, 4102 o 4103.

PAESE **Modello di certificato RCG**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Casella I.27: descrizione della partita:

"*Natura del prodotto*": pelli, ossa, tendini e legamenti.

"*Impianto di fabbricazione*": include macelli, navi officina, laboratori di sezionamento, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e impianti di trasformazione.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente. In caso di prodotti derivati da prodotti della pesca va cancellata l'intera parte II.2.

(2) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(3) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(4) I modelli di certificati di cui agli allegati del presente regolamento: certificato BOV per le carni fresche di bovini; certificato OVI per le carni fresche di ovini e caprini; certificato POR per le carni fresche di suini; certificato RUF per le carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; certificato RUW per le carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; certificato SUF per le carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini; certificato SUW per le carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini; certificato POU per le carni fresche di pollame diverso dai ratiti; certificato RAT per le carni fresche di ratiti; certificato GBM per le carni fresche di selvaggina da penna.

(5) Solo per le zone non contrassegnate dalle condizioni specifiche "*Frollatura, pH e disossamento*" in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(6) Deve essere firmato da:

- un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata;
- un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata.

(7) Mantenere almeno una delle opzioni proposte.

[Veterinario ufficiale][(1)(6)]/[Certificatore][(1)(6)]

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 44

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MATERIE PRIME TRATTATE PER LA PRODUZIONE DI GELATINA E COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO TCG)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="3">I.1.</td><td rowspan="3">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td>I.3.</td><td>Autorità centrale competente</td><td rowspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.4.</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.5.</td><td rowspan="2">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td rowspan="2">Codice ISO del paese</td><td rowspan="2">I.6.</td><td rowspan="2">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese</td><td rowspan="2">Codice ISO del paese</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td>I.7.</td><td>Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td>Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td>Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10.</td><td>Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td>Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td><td>I.12.</td><td>Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td>Luogo di carico</td><td></td><td>I.14.</td><td>Data e ora della partenza</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.15.</td><td rowspan="2">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td rowspan="2"></td><td>I.16.</td><td>Posto di controllo frontaliero di ingresso</td><td></td></tr>
<tr><td>I.17.</td><td>Documenti di accompagnamento
Tipo
Paese
Riferimento del documento commerciale</td><td>Codice
Codice ISO del paese</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.	□ **Per il transito**		**I.22.** □ **Per il mercato interno**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.23.**	
I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.** **Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.27.	**Descrizione della partita**			
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio / Peso netto
				Numero di colli / Lotto n.
□ Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	

PAESE **Modello di certificato TCG**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC

Parte II: certificazione

II.1. Attestato di sanità pubblica [da cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle materie prime trattate]

Il sottoscritto certifica che le materie prime trattate di cui alla parte I:

II.1.1. sono state ottenute in stabilimenti sotto il controllo dell'autorità competente e da questa elencati;

e

(1) [II.1.2. sono state ottenute da:

- ossa e/o
- pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici e d'allevamento di cui alla parte I che derivano da animali macellati in un macello le cui carcasse, a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano;]

e/o

(1) [II.1.3. sono ossa e pelli di selvaggina selvatica di cui alla parte I, provenienti da animali le cui carcasse, a seguito di un'ispezione post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano;]

e/o

(1) [II.1.4. sono pelli che non sono state sottoposte a processi di concia, indipendentemente dal fatto che tale processo sia stato o no terminato;]

e/o

(1) [II.1.5. sono pelli e spine di pesce provenienti da impianti che producono prodotti della pesca destinati al consumo umano e autorizzati a essere esportati;]

e

(1) [II.1.6. sono ossa essiccate di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina, d'allevamento o selvatici, pollame, ratiti e selvaggina da penna per la produzione di gelatina e collagene, derivano da animali sani macellati in un macello e hanno subito i seguenti trattamenti:

– (1)[sono state sminuzzate in pezzi di circa 15 mm e sgrassate con acqua calda a una temperatura minima di 70 °C per almeno 30 minuti, a una temperatura minima di 80 °C per almeno 15 minuti o a una temperatura minima di 90 °C per almeno 10 minuti; successivamente sono state separate e in seguito lavate e asciugate per almeno 20 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale di almeno 350 °C, o per 15 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale superiore a 700 °C,] oppure

– (1) [sono state esposte al sole per non meno di 42 giorni a una temperatura media di almeno 20 °C,] oppure

– (1) [sono state sottoposte a trattamento acido in modo tale che il pH del nucleo è stato mantenuto a un valore inferiore a 6 per almeno un'ora prima dell'essiccazione;]

PAESE **Modello di certificato TCG**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

(1)*oppure* [II.1.6. sono pelli di pollame, di suini, di ruminanti d'allevamento o di selvaggina selvatica, derivate da animali sani e:

– (1)[sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo > 12, cui ha fatto seguito una salatura per almeno sette giorni,] oppure

– (1) [sono state sottoposte a essiccazione per non meno di 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C,] oppure

– (1)[sono state sottoposte a un trattamento acido che assicura un pH del nucleo < 5 per almeno un'ora,] oppure

– (1) [sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo > 12 per almeno 8 ore;]]

(1)*oppure* [II.1.6. sono ossa o pelli di pollame, di suini, di ruminanti d'allevamento, di pesce e di selvaggina selvatica provenienti da paesi terzi o loro regioni di cui agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, sono state sottoposte un trattamento diverso da quelli sopraelencati e provengono da un paese terzo o una sua regione elencati per l'importazione di carni fresche o prodotti della pesca delle specie di origine a norma degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;

e

(1) [II.1.7. in caso di materie prime trattate di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione delle pelli,

(1) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione[A] e(5)

(1) [gli animali da cui derivano le materie prime trattate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

(1) [gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

(1) [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

[A] Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

PAESE **Modello di certificato TCG**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**
(i) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[B];		
(ii) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;		
(iii) gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]		
([1]) [gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:		
(i) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;		
(ii) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;		
(iii) gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]		
(iv) agli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale[C];		
(v) le materie prime trattate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]		
([1]) *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e		

[B] Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

[C] https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.

PAESE **Modello di certificato TCG**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

(a) gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

(b) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da:

(i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

(ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]]

[1] *oppure* [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e

(a) gli animali da cui derivano le materie prime trattate:

(i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

(ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

(b) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da:

(i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

(ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;

(iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

II.2. Attestato di sanità animale [1] [da cancellare quando le materie prime trattate derivano interamente da solipedi, leporidi o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati]

Le materie prime trattate di cui alla parte I:

II.2.1. sono costituite di prodotti di origine animale che soddisfano le prescrizioni di sanità animale di seguito indicate;

II.2.2. sono state ottenute nei seguenti paesi o loro regioni [1][:……] [1] oppure [……][2],[3];

II.2.3. sono state ottenute e preparate senza venire a contatto con altre materie non conformi alle condizioni sopra indicate e sono state manipolate in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni,

PAESE **Modello di certificato TCG**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.2.4. sono state trasportate in autocarri o contenitori puliti e sigillati.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali materie prime trattate.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice del territorio figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.27: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA), quali: 0210, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511.99, 1602, 1604, 4101, 4102 o 4103.

Casella I.27: descrizione della partita:

"*Natura del prodotto*": pelli, ossa, tendini e legamenti.

"*Impianto di fabbricazione*": include macelli, navi officina, laboratori di sezionamento, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e impianti di trasformazione.

"*Numero di riconoscimento*": se applicabile.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente. In caso di prodotti derivati da prodotti della pesca va cancellata l'intera parte II.2.

(2) Il nome e il codice ISO del paese o territorio o della zona di esportazione figuranti in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

PAESE **Modello di certificato TCG**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

(3) Indicare il codice del paese o della regione qualora parti delle materie derivino da animali provenienti da altri paesi terzi o loro regioni figuranti in atti di esecuzione adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

(4) Deve essere firmato da:

– un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata;

– un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata.

(5) Mantenere almeno una delle opzioni proposte.

[Veterinario ufficiale](1)(4)/[Certificatore](1)(4)

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 45

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MIELE E ALTRI PRODOTTI APICOLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO HON)

CAPITOLO 45: MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MIELE E ALTRI PRODOTTI APICOLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO HON)

PAESE			**Certificato ufficiale per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1. Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.2. Riferimento del certificato** **I.3. Autorità centrale competente** **I.4. Autorità locale competente**	**I.2a. Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.6. Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine — Codice ISO del paese		**I.9. Paese di destinazione** — Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine — Codice		**I.10. Regione di destinazione** — Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.12. Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico		**I.14. Data e ora della partenza**	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione		**I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso** **I.17. Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.			**I.22.** □ **Per il mercato interno**	
			I.23.	
I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**	
I.27.	**Descrizione della partita**			
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
	Tipo di trattamento		Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE **Modello di certificato HON**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC

Parte II: certificazione

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che il miele e gli altri prodotti apicoli di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

(a) provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 e periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente;

(b) sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004;

(c) rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[C] e il miele è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione[D] per il paese di origine interessato; e

(d) sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[E] e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[F].

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

D Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

E Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

F Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

PAESE **Modello di certificato HON**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.11:	"*Luogo di spedizione*": per numero di riconoscimento si intende il numero di registrazione.
Casella I.27:	inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali: 0409, 0410, 0510, 1521, 1702 o 2106.
Casella I.27:	descrizione della partita:
	"*Tipo di trattamento*": indicare "ultrasuoni", "omogeneizzazione", "ultrafiltrazione", "pastorizzazione", "nessun trattamento termico".

Certificatore

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 46

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI SOLFATO DI CONDROITINA, ACIDO IALURONICO, ALTRI PRODOTTI DI CARTILAGINE IDROLIZZATA, CHITOSANO, GLUCOSAMINA, CAGLIO, COLLA DI PESCE E AMMINOACIDI ALTAMENTE RAFFINATI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO HRP)

PAESE				**Certificato ufficiale per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a. Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
			I.3.	**Autorità centrale competente**	
			I.4.	**Autorità locale competente**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine** / Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione** / Codice ISO del paese	
	I.8.	**Regione di origine** / Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione** / Codice	
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome / N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome / N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**	**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
			I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo / Codice Paese / Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.			**I.22.** □ **Per il mercato interno** **I.23.**	
I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**	
I.27.	**Descrizione della partita**			
Codice NC	Specie	Deposito frigorifero	Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio Numero di colli Peso netto Lotto n.
□ Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

PAESE **Modello di certificato HRP**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Parte II: certificazione

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti altamente raffinati di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

(a) provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 e periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente;

(b) sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004;

(c) sono conformi ai requisiti dell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004; e

(d) [(1)] nel caso degli amminoacidi, che

(i) come fonte per la loro produzione non sono stati utilizzati capelli umani; e

(ii) sono conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[C].

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.27: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali 2106, 2833, ex 3913, 2930, ex 2932, 3507 o 3503.

Parte II

[(1)] Cancellare la dicitura non pertinente.

Certificatore

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

CAPITOLO 47

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI DI RETTILI DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO REP)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="10">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="3">I.1.</td><td rowspan="3">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td>I.3.</td><td>Autorità centrale competente</td><td rowspan="3">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.4.</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.6.</td><td colspan="2">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td colspan="2">Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10.</td><td colspan="2">Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td><td>I.12.</td><td colspan="2">Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="3">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td>I.15.</td><td colspan="3">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16.</td><td colspan="3">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td>I.17.</td><td colspan="3">Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore N. del sigillo			
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.		**I.22.** □ **Per il mercato interno**		
		I.23.		
I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**	
I.27.	**Descrizione della partita**			
Codice NC	Specie		Tipo di imballaggio	Peso netto
	Deposito frigorifero		Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE **Modello di certificato REP**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC

Parte II: certificazione

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le carni di rettili di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

(a) le carni di rettili provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 e periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente;

(b) le carni di rettili sono state manipolate e, secondo i casi, preparate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004;

(c) l'eventuale presenza di *Salmonella* nelle carni di rettili è stata verificata ricorrendo a procedure di campionamento e di prova che forniscono garanzie almeno equivalenti alle prescrizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[C];

(d) le carni di rettili sono state ottenute da animali che hanno superato in modo soddisfacente le ispezioni ante mortem e post mortem di cui all'articolo 73 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[D];

(e)[(1)] nel caso di carni di coccodrillo o alligatore, l'ispezione post mortem della carcassa ha dato esito negativo in relazione alla presenza di *Trichinella* spp. in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione[E]; e

---

A

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

D Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

E Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

PAESE **Modello di certificato REP**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

(f) se applicabile, l'alimento è stato autorizzato sul mercato dell'Unione in conformità all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio[A] e figura nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione[B].

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.27: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) quali 0208 50 00, 0210 93 00, 1506, 1601, 1602 o 1603.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

Certificatore

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

A Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).

B Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

CAPITOLO 48

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI INSETTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO INS)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="3">I.1.</td><td rowspan="3">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC</td></tr>
<tr><td>I.3.</td><td>Autorità centrale competente</td><td rowspan="2">CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.4.</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.6.</td><td colspan="2">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td colspan="2">Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10.</td><td colspan="2">Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td><td>I.12.</td><td colspan="2">Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="3">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td>I.15.</td><td colspan="3">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16.</td><td colspan="3">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td>I.17.</td><td colspan="3">Documenti di accompagnamento
Tipo Codice
Paese Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore N. del sigillo			
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.		**I.22.** □ **Per il mercato interno**		
		I.23.		
I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**	
I.27.	**Descrizione della partita**			
Codice NC	Specie	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio Numero di colli	Peso netto Lotto n.
□ Consumatore finale		Data di raccolta/ di imballaggio	Impianto di fabbricazione	

PAESE **Modello di certificato INS**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC

Parte II: certificazione

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che gli insetti di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

(a) gli insetti provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 e periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente;

(b) gli insetti sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I (produzione primaria) o all'allegato II (altre fasi) del regolamento (CE) n. 852/2004; e

(c) se applicabile, gli insetti sono stati autorizzati sul mercato dell'Unione in conformità ai requisiti del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio[C] e sono elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione[D]; e

(d) gli insetti sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[E].

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).

D Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

E Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

PAESE **Modello di certificato INS**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Parte I

Casella I.27: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) quali 0106 49 00, 0410 o 2106.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

Casella II.1: un programma basato sui principi del sistema HACCP non è richiesto se i prodotti provengono direttamente da un produttore primario.

Certificatore

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 49

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA UNGULATI DOMESTICI, POLLAME, CONIGLI O PRODOTTI DELLA PESCA DESTINATI AL CONSUMO UMANO E NON CONTEMPLATI DAGLI ARTICOLI DA 8 A 26 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2235 DELLA COMMISSIONE (MODELLO PAO)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="15">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td colspan="2">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato
I.3. Autorità centrale competente
I.4. Autorità locale competente</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC
CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.6.</td><td colspan="2">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td colspan="2">Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10.</td><td colspan="2">Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td><td>I.12.</td><td colspan="2">Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="3">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td>I.15.</td><td colspan="3">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16.</td><td colspan="3">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td>I.17.</td><td colspan="3">Documenti di accompagnamento
Tipo
Codice
Paese
Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.			**I.22.** □ **Per il mercato interno**	
			I.23.	
I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.** **Quantità totale**		**I.26.** **Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.27.	**Descrizione della partita**			
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
			Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE **Modello di certificato PAO**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

(a) provengono da stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 e periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente;

(b) sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004;

(c) rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[C] e gli animali e i prodotti in questione sono elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[D] per il paese di origine interessato;

(d) sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[E] e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[F].

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.27: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane.

Certificatore

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

D Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

E Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

F Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

CAPITOLO 50

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI COMPOSTI NON A LUNGA CONSERVAZIONE E DI PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONTENENTI UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, ESCLUSI LA GELATINA, IL COLLAGENE E I PRODOTTI ALTAMENTE RAFFINATI, E DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO COMP)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato sanitario/ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Parte I: descrizione della partita</td><td>I.1.</td><td colspan="2">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente</td><td>I.2a. Riferimento IMSOC

CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.6.</td><td colspan="2">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td colspan="2">Paese di destinazione</td><td>Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10.</td><td colspan="2">Regione di destinazione</td><td>Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento

Codice ISO del paese</td><td>I.12.</td><td colspan="2">Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo

Paese</td><td>N. di registrazione/ di riconoscimento

Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="3">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td>I.15.</td><td colspan="3">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale

Identificazione</td><td>I.16.</td><td colspan="3">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td>I.17.</td><td colspan="3">Documenti di accompagnamento

Tipo

Paese
Riferimento del documento commerciale</td><td>Codice

Codice ISO del paese</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	☐ Ambiente	☐ Di refrigerazione	☐ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	☐ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.			**I.22.** ☐ **Per il mercato interno**	
			I.23.	
I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.** **Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.27.	**Descrizione della partita**			
Codice NC				Quantità
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
☐ Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE **Modello di certificato COMP**

Parte II: certificazione	**II. Informazioni sanitarie**	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto certifica:

II.1. di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A], (CE) n. 852/2004[B], (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 396/2005[C] del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[D], del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti delegati (UE) 2019/624 e (UE) 2019/625 della Commissione, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione[E] e della decisione 2011/163/UE della Commissione[F].

II.2. I prodotti composti di cui alla parte I:

(a) sono conformi all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, in particolare provengono da stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP), periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti;

(b) sono conformi all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 relativamente alla provenienza dei prodotti di origine animale utilizzati nella loro produzione;

(c) sono stati prodotti conformemente alle prescrizioni di cui al punto II.1;

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

D Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

E Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

F Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

PAESE **Modello di certificato COMP**

(d) rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio[G];

(e) contengono prodotti trasformati di origine animale che sono stati prodotti in stabilimenti situati in Stati membri dell'UE o in paesi terzi autorizzati all'esportazione nell'Unione europea di tali prodotti trasformati di origine animale;

(f) sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006.

II.3. I prodotti composti di cui alla parte I contengono:

(1) **[II.3.A** un qualsiasi quantitativo di **prodotti a base di carne**(2) esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, che:

(1) soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[H] e contengono i seguenti ingredienti carnei che sono idonei a entrare nell'Unione come tali e soddisfano i criteri di seguito elencati:

Specie (3) Trattamento (4) Origine (5) Stabilimenti riconosciuti (6)

(1) [(2) provengono:

(1) [dallo stesso paese del paese di origine indicato alla casella I.7;]

(1)*oppure* [da uno Stato membro;]

G Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

H Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE **Modello di certificato COMP**

[(1)]*oppure* [da un paese terzo o sue parti autorizzati all'esportazione nell'Unione di prodotti a base di carne che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione come stabilito in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, e il paese terzo in cui è prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzato all'esportazione nell'Unione di prodotti a base di carne sottoposti a tale trattamento.]] [(7)]

[(1)][(3) se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

([1]) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione[I] e[(14)]

([1]) [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

([1]) [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

([1]) [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

(i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[J];

(ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

(iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

I Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

J Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

PAESE **Modello di certificato COMP**

	([1])	[gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: (i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; (ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; (iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;] (iv) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale[K]; (v) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]] ([1]) *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e (a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

[K] https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.

PAESE **Modello di certificato COMP**

(1) [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:

(i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

(ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]]

(1) *oppure* [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE.]]

(1) *oppure* [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:

(1) [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti.]]]

(1) *oppure* [(i) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.]]]

(1) *oppure* [il paese o la regione di origine non sono stati classificati conformemente alla decisione 2007/453/CE o sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE e

(a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne:

(i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

(ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

PAESE **Modello di certificato COMP**

		(1) [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da: (i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; (ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini; (iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.] (1) *oppure* [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;] (1) *oppure* [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e: (1) [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti.]]]]] (1) *oppure* [(i) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.]]]]]
(1) *e/o*	**[II.3.B.**	un qualsiasi quantitativo di **prodotti lattiero-caseari o prodotti ottenuti dal colostro non a lunga conservazione**(8) che: (a) sono stati prodotti (1) [nella zona contrassegnata dal codice …… …….. figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, indenne da afta epizootica e da infezione da virus della peste bovina per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data della mungitura e, durante tale periodo, non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;]

PAESE **Modello di certificato COMP**

(1) *oppure* [nella zona contrassegnata dal codice …… …….. figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e il trattamento applicato è conforme al trattamento minimo di cui all'articolo 157 e all'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

e nello stabilimento …….. (numero di riconoscimento degli stabilimenti di origine dei prodotti lattiero-caseari o dei prodotti ottenuti dal colostro contenuti nel prodotto composto autorizzati, al momento della produzione, all'esportazione di prodotti lattiero-caseari o di prodotti ottenuti dal colostro nell'UE);

b) provengono:

(1) [dalla stessa zona di cui alla casella I.7;]

(1) *oppure* [da uno Stato membro;]

(1) *oppure* [da una zona da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, se dalla zona in cui viene prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzato, alle stesse condizioni, l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro e detta zona è elencata in tale allegato;]

(1) [(c) sono prodotti lattiero-caseari fabbricati con latte crudo ottenuto da

(1) [*Bos Taurus*, *Ovis aries*, *Capra hircus*, *Bubalus bubalis*, *Camelus dromedarius*] e, prima della spedizione nell'Unione, sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo che è stato sottoposto

(1) [a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento;]

(1) oppure [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F_0 pari o superiore a 3;]

(1) oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]

PAESE **Modello di certificato COMP**

	[(1) *oppure* [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato al latte con pH inferiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina;] (1) *oppure* [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato due volte al latte con pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina, immediatamente seguito da (1) [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;] (1) *oppure* [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;]]] (1) *oppure* [animali diversi da *Bos Taurus*, *Ovis aries*, *Capra hircus, Bubalus bubalis*, *Camelus dromedarius*] e, prima della spedizione nell'Unione, sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo che è stato sottoposto (1) [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F_0 pari o superiore a 3;] (1) *oppure* [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]] (1) [(d) sono prodotti ottenuti dal colostro e provengono da un paese terzo o territorio figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso di latte crudo, colostro e prodotti ottenuti dal colostro;] (e) sono stati prodotti il …… o tra il …… e il ……(9).]]

PAESE **Modello di certificato COMP**

	[(1)] *e/o*	**[II.3.C.**	**prodotti della pesca** che provengono dallo stabilimento riconosciuto n.[(10)].....situato nel paese[(11)] .....]
	[(1)] *e/o*	**[II.3.D.**	**ovoprodotti** che provengono dalla zona[(12)]..... che, alla data di rilascio del presente certificato, figura in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti e applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
			sono stati prodotti con uova provenienti da uno stabilimento che soddisfa i requisiti dell'allegato III, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004 in cui, durante i 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle;
		[(1)]	II.3.D.1. [attorno al quale in un raggio di 10 km [, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo,] non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nei 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova.]
			oppure
		[(1)]	II.3.D.2. [gli ovoprodotti sono stati trasformati come segue:
			[(1)] [l'albume liquido è stato trattato:
			[(1)] [a 55,6 °C per 870 secondi.]
			[(1)] *oppure* [a 56,7 °C per 232 secondi.]
			[(1)] *oppure* [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 62,2 °C per 138 secondi.]
			[(1)] *oppure* [l'albume essiccato è stato trattato:
			[(1)] [a 67 °C per 20 ore.]
			[(1)] *oppure* [a 54,4 °C per 50,4 ore.]

PAESE **Modello di certificato COMP**

[1] *oppure* [le uova intere sono state:

[1] [trattate almeno a 60 °C per 188 secondi.]

[1] *oppure* [completamente cotte.]

[le miscele di uova intere sono state trattate almeno:

[1] [a 60 °C per 188 secondi.]

[1] *oppure* [a 61,1 °C per 94 secondi.]

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.7: inserire il codice ISO del paese di origine del prodotto composto contenente i prodotti a base di carne figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 o in atti di esecuzione adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e/o, per i prodotti trasformati ottenuti dal colostro, figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e/o, per i prodotti lattiero-caseari trasformati, figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 o in atti di esecuzione adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e/o, per i prodotti della pesca, figurante in atti di esecuzione adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e/o, per gli ovoprodotti, figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.11: nome, indirizzo ed eventuale numero di registrazione/riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti. Nome del paese di spedizione, che deve coincidere con il paese di origine indicato alla casella I.7.

PAESE **Modello di certificato COMP**

Casella I.15:	numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), numero del volo (aeromobile) o nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.
Casella I.19:	nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.27:	utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane, quali: 16.01, 16.02, 16.03, 16.04, 16.05, 19.01, 19.02, 19.05, 20.04, 20.05, 21.03, 21.04, 21.05, 21,06.
Casella I.27:	descrizione della partita:
	"*Impianto di fabbricazione*": inserire nome ed eventuale numero di riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti.
	"*Natura del prodotto*": in caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne indicare "prodotto a base di carne". In caso di prodotto composto contenente prodotti lattiero-caseari indicare "prodotto lattiero-caseario". In caso di prodotto composto contenente prodotti ottenuti dal colostro indicare "prodotto ottenuto dal colostro". In caso di prodotti composti contenenti prodotti della pesca, specificare se di acquacoltura o di origine selvatica. In caso di prodotti composti contenenti ovoprodotti specificare il contenuto percentuale di uova.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) "Prodotti a base di carne" come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.

PAESE **Modello di certificato COMP**

(3) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne. La legenda dei codici è la seguente: BOV = bovini domestici (*Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis* e loro incroci); OVI = ovini domestici (*Ovis aries*) e caprini domestici (*Capra hircus*); EQU = equini domestici (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci); POR = suini domestici (*Sus scrofa*); RM = conigli d'allevamento; POU = pollame domestico; RAT = ratiti; RUF: animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; RUW: animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF: animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae; SUW: animali selvatici di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae; EQW = solipedi di selvaggina selvatica; WL = leporidi selvatici; GBM = selvaggina da penna.

(4) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto quale specificato e definito in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(5) Inserire il codice della zona di origine del prodotto a base di carne figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(6) Inserire il numero di riconoscimento UE degli stabilimenti di origine dei prodotti a base di carne contenuti nel prodotto composto.

(7) Cancellare se i prodotti a base di carne sono ottenuti da EQU, EQW, WL o GBM come definiti nella nota (3).

(8) Per "latte crudo" e "prodotti lattiero caseari" si intendono il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano come definiti nell'allegato I, punti 4.1 e 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004. Per "colostro" e "prodotti ottenuti dal colostro" si intendono il colostro e i prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano come definiti nell'allegato III, sezione IX, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(9) Data o date di produzione. L'ingresso nell'Unione dei prodotti composti è consentito solo se i prodotti di origine animale in essi contenuti sono stati ottenuti dopo la data di autorizzazione del paese terzo o della sua parte in cui sono stati prodotti i prodotti di origine animale per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali prodotti dal paese terzo in questione o dalla sua parte, o durante un periodo in cui l'autorizzazione di tale paese terzo o sua parte per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti non era sospesa.

(10) Numero dello stabilimento per prodotti della pesca autorizzato ad esportare nell'UE.

PAESE **Modello di certificato COMP**

	(11) Paese di origine autorizzato per l'ingresso nell'Unione. In caso di prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi, il paese di origine deve essere autorizzato per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi vivi. (12) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. (13) Deve essere firmato da: – un veterinario ufficiale; – un certificatore o un veterinario ufficiale per i prodotti composti contenenti solo ovoprodotti o prodotti della pesca. (14) Mantenere almeno una delle opzioni proposte.
	[Veterinario ufficiale][1][13]/[Certificatore][1][13] Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma

CAPITOLO 51

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO E DI SEMI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO SPR)

<table>
<tr><td colspan="2">PAESE</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">Certificato ufficiale per l'UE</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Parte I: descrizione della partita</td><td rowspan="3">I.1.</td><td rowspan="3">Speditore/esportatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td rowspan="3">Codice ISO del paese</td><td>I.2.</td><td>Riferimento del certificato</td><td rowspan="3">I.2a. Riferimento IMSOC
CODICE QR</td></tr>
<tr><td>I.3.</td><td>Autorità centrale competente</td></tr>
<tr><td>I.4.</td><td>Autorità locale competente</td></tr>
<tr><td>I.5.</td><td colspan="2">Destinatario/importatore
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.6.</td><td colspan="2">Operatore responsabile della partita
Nome
Indirizzo
Paese
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.7.</td><td colspan="2">Paese di origine</td><td>Codice ISO del paese</td><td>I.9.</td><td colspan="2">Paese di destinazione
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.8.</td><td colspan="2">Regione di origine</td><td>Codice</td><td>I.10.</td><td colspan="2">Regione di destinazione
Codice</td></tr>
<tr><td>I.11.</td><td colspan="2">Luogo di spedizione
Nome
Indirizzo
Paese</td><td>N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td><td>I.12.</td><td colspan="2">Luogo di destinazione
Nome
Indirizzo
Paese
N. di registrazione/di riconoscimento
Codice ISO del paese</td></tr>
<tr><td>I.13.</td><td colspan="3">Luogo di carico</td><td>I.14.</td><td colspan="2">Data e ora della partenza</td></tr>
<tr><td>I.15.</td><td colspan="3">Mezzo di trasporto
☐ Aeromobile ☐ Nave
☐ Treno ☐ Veicolo stradale
Identificazione</td><td>I.16.</td><td colspan="2">Posto di controllo frontaliero di ingresso</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td>I.17.</td><td colspan="2">Documenti di accompagnamento
Tipo
Codice
Paese
Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale</td></tr>
</table>

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore N. del sigillo			
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.			**I.22.** □ **Per il mercato interno**	
			I.23.	
I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25. Quantità totale**	**I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)**	
I.27.	**Descrizione della partita**			
Codice NC	Specie			
		Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
			Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale		Data di raccolta		
		Impianto di fabbricazione		

PAESE **Modello di certificato SPR**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC

Parte II: certificazione

II.1. Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002[A] e (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio[B] e certifica quanto segue:

II.1.1. i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli di cui alla parte I sono stati prodotti in condizioni conformi al regolamento (CE) n. 852/2004 e in particolare ai requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate di cui all'allegato I, parte A;

II.1.2[(1)] i germogli sono stati prodotti in stabilimenti riconosciuti conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione[C];

II.1.3[(1)] i germogli sono stati prodotti in condizioni conformi alle prescrizioni in materia di rintracciabilità stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione e ai criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione[D].

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 24).

D Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

PAESE **Modello di certificato SPR**

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Parte I

Casella I.27:	inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA), quali: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0713 34, 0713 35, 0713 39, 0713 40, 0713 50, 0713 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21 o 1209 91.
Casella I.27:	descrizione della partita:
	"*Impianto di fabbricazione*": inserire il nome degli stabilimenti che hanno prodotto i germogli o i semi.

Parte II

[1] Cancellare la dicitura non pertinente (ad esempio se si tratta di semi).

Certificatore

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

CAPITOLO 52

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UNIONE VERSO UN PAESE TERZO, MEDIANTE IL TRANSITO IMMEDIATO O DOPO IL MAGAZZINAGGIO NELL'UNIONE, DI PRODOTTI COMPOSTI NON A LUNGA CONSERVAZIONE E DI PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONTENENTI UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI A BASE DI CARNE E DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO TRANSIT-COMP)

PAESE					**Certificato sanitario per l'UE**	
Parte I: descrizione della partita	**I.1.**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese		**I.2.**	**Riferimento del certificato**	**I.2a. Riferimento IMSOC** **CODICE QR**
				I.3.	**Autorità centrale competente**	
				I.4.	**Autorità locale competente**	
	I.5.	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese		**I.6.**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	
	I.7.	**Paese di origine**	Codice ISO del paese	**I.9.**	**Paese di destinazione**	Codice ISO del paese
	I.8.	**Regione di origine**	Codice	**I.10.**	**Regione di destinazione**	Codice
	I.11.	**Luogo di spedizione** Nome / N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese		**I.12.**	**Luogo di destinazione** Nome / N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese / Codice ISO del paese	
	I.13.	**Luogo di carico**		**I.14.**	**Data e ora della partenza**	
	I.15.	**Mezzo di trasporto** ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione		**I.16.**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**	
				I.17.	**Documenti di accompagnamento** Tipo / Codice Paese / Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	

I.18.	**Temperatura di trasporto**	□ Ambiente	□ Di refrigerazione	□ Di congelamento
I.19.	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	**Certificato come o per**			
	□ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.	□ **Per il transito**		**I.22.**	
	Paese terzo	Codice ISO del paese	**I.23.**	
I.24.	**Numero totale di colli**	**I.25.**	**Quantità totale**	**I.26.** **Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.27.	**Descrizione della partita**			
Codice NC				Quantità
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
□ Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE **Modello di certificato TRANSIT-COMP**

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie | **II.a. Riferimento del certificato** | **II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto certifica quanto segue:

II.1. i prodotti composti di cui alla parte I contengono:

(1) **[II.1.A.** un qualsiasi quantitativo di **prodotti a base di carne**(2) esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, che:

II.1.A.1. soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[A] e contengono i seguenti ingredienti carnei che sono idonei a entrare nell'Unione come tali e soddisfano i criteri di seguito elencati:

Specie (3)	Trattamento (4)	Origine (5)

II.1.A.2. provengono:

(1) [dallo stesso paese del paese indicato alla casella I.7;]

(1)*oppure* [da uno Stato membro;]

(1)*oppure* [da un paese terzo o sue parti che, alla data di rilascio del presente certificato, sono autorizzati all'esportazione nell'Unione di prodotti a base di carne che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi come stabilito in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, se il paese terzo in cui è prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzato all'esportazione nell'Unione di prodotti a base di carne sottoposti a tale trattamento;]] (6)

(1)*e/o* **[II.1.B.** un qualsiasi quantitativo di **prodotti lattiero-caseari o prodotti ottenuti dal colostro non a lunga conservazione**(7) che:

(a) sono stati prodotti

(1) [nella zona contrassegnata dal codice …… …….. figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, indenne da afta epizootica e da infezione da virus della peste bovina per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data della mungitura e, durante tale periodo, non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;]

[A] Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

PAESE **Modello di certificato TRANSIT-COMP**

	(1) *oppure* [nella zona contrassegnata dal codice …… …….. figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e il trattamento applicato è conforme al trattamento minimo di cui all'articolo 157 e all'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;] *e* nello stabilimento …….. (numero di riconoscimento degli stabilimenti di origine dei prodotti lattiero-caseari o dei prodotti ottenuti dal colostro contenuti nel prodotto composto autorizzati, al momento della produzione, all'esportazione di prodotti lattiero-caseari o di prodotti ottenuti dal colostro nell'UE); (b) provengono: (1) [dalla stessa zona di cui alla casella I.7;] (1) *oppure* [da uno Stato membro;] (1) *oppure* [da una zona da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, se dalla zona in cui viene prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzato, alle stesse condizioni, l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro e detta zona è elencata in tale allegato;] (1) [(c) sono prodotti lattiero-caseari fabbricati con latte crudo ottenuto da (1) [*Bos Taurus*, *Ovis aries*, *Capra hircus*, *Bubalus bubalis*, *Camelus dromedarius*] e, prima della spedizione nell'Unione, sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo che è stato sottoposto (1) [a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento;] (1) *oppure* [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F_0 pari o superiore a 3;] (1) *oppure* [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;] (1) *oppure* [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato al latte con pH inferiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina;]

PAESE **Modello di certificato TRANSIT-COMP**

	(1) *oppure* [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato due volte al latte con pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina, immediatamente seguito da (1) [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;] (1) *oppure* [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;]]] (1) *oppure* [animali diversi da *Bos Taurus*, *Ovis aries*, *Capra hircus*, *Bubalus bubalis*, *Camelus dromedarius*] e, prima della spedizione nell'Unione, sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo che è stato sottoposto (1) [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F_0 pari o superiore a 3;] (1) *oppure* [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]] (1) [(d) sono prodotti ottenuti dal colostro e provengono da un paese terzo o territorio figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso di latte crudo, colostro e prodotti ottenuti dal colostro;] (e) sono stati prodotti il …… o tra il …… e il ……..[8].]] (1)*e/o* **[II.1.C.** **ovoprodotti** che provengono dalla zona[9]…….. che, alla data di rilascio del presente certificato, figura in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti e applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

PAESE **Modello di certificato TRANSIT-COMP**

	sono stati prodotti con uova provenienti da uno stabilimento che soddisfa i requisiti dell'allegato III, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in cui, durante i 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle; (1) II.1.C.1. [attorno al quale in un raggio di 10 km [, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo,] non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nei 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova.] *oppure* (1) II.1.C.1. [gli ovoprodotti sono stati trasformati come segue: (1) [l'albume liquido è stato trattato: (1) [a 55,6 °C per 870 secondi.] (1) *oppure* [a 56,7 °C per 232 secondi.] (1) *oppure* [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 62,2 °C per 138 secondi.] (1) *oppure* [l'albume essiccato è stato trattato: (1) [a 67 °C per 20 ore.] (1) *oppure* [a 54,4 °C per 50,4 ore.] (1) *oppure* [le uova intere sono state: (1) [trattate almeno a 60 °C per 188 secondi.]

PAESE **Modello di certificato TRANSIT-COMP**

[1] *oppure* [completamente cotte.]

[le miscele di uova intere sono state trattate almeno:

[1] [a 60 °C per 188 secondi.]

[1] *oppure* [a 61,1 °C per 94 secondi.]

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti ottenuti dal colostro e/o ovoprodotti per i quali l'Unione non è il luogo di destinazione finale.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I

Casella I.7:	inserire il codice ISO del paese di origine del prodotto composto contenente i prodotti a base di carne figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 o in atti di esecuzione adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e/o, per i prodotti trasformati ottenuti dal colostro, figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e/o, per i prodotti lattiero-caseari trasformati, figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 o nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) [C(2020)9200] e/o, per gli ovoprodotti trasformati, figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
Casella I.11:	nome, indirizzo ed eventuale numero di registrazione/riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti. Nome del paese di spedizione, che deve coincidere con il paese di origine indicato alla casella I.7.

PAESE **Modello di certificato TRANSIT-COMP**

Casella I.15: numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), numero del volo (aeromobile) o nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.

Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

Casella I.27: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane, quali: 16.01, 16.02, 16.03, 16.04, 16.05, 19.01, 19.02, 19.05, 20.04, 20.05, 21.03, 21.04, 21.05, 21,06.

Casella I.27: descrizione della partita:

"*Impianto di fabbricazione*": inserire nome ed eventuale numero di riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti.

"*Natura del prodotto*": in caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne indicare "prodotto a base di carne". In caso di prodotto composto contenente prodotti lattiero-caseari indicare "prodotto lattiero-caseario". In caso di prodotto composto contenente prodotti ottenuti dal colostro indicare "prodotto ottenuto dal colostro". In caso di prodotti composti contenenti ovoprodotti specificare il contenuto percentuale di uova.

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) "Prodotti a base di carne" come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(3) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne. La legenda dei codici è la seguente: BOV = bovini domestici (*Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis* e loro incroci); OVI = ovini domestici (*Ovis aries*) e caprini domestici (*Capra hircus*); EQU = equini domestici (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci); POR = suini domestici (*Sus scrofa*); RM = conigli d'allevamento; POU = pollame domestico; RAT = ratiti; RUF: animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; RUW: animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF: animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae; SUW: animali selvatici di razze selvatiche dei suini e della famiglia Tayassuidae.

PAESE **Modello di certificato TRANSIT-COMP**

(4) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto quale specificato e definito in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(5) Inserire il codice della zona di origine del prodotto a base di carne figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

(6) Cancellare se i prodotti a base di carne sono ottenuti da EQU, EQW, WL o GBM come definiti nella nota (3).

(7) Per "latte crudo" e "prodotti lattiero caseari" si intendono il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano come definiti nell'allegato I, punti 4.1 e 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004. Per "colostro" e "prodotti ottenuti dal colostro" si intendono il colostro e i prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano come definiti nell'allegato III, sezione IX, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(8) Data o date di produzione. L'ingresso nell'Unione dei prodotti composti è consentito solo se i prodotti di origine animale in essi contenuti sono stati ottenuti dopo la data di autorizzazione del paese terzo o della sua parte in cui sono stati prodotti i prodotti di origine animale per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso di tali prodotti dal paese terzo in questione o dalla sua parte, o durante un periodo in cui l'autorizzazione di tale paese terzo o sua parte per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti non era sospesa.

(9) Il codice della zona indicato in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Data Qualifica e titolo

Timbro Firma

ALLEGATO IV

L'allegato IV contiene i seguenti modelli di certificati sanitari:

Capitolo 1: modello di certificato sanitario per gli animali vivi trasportati al macello in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione

Capitolo 2: modello di certificato sanitario per il pollame destinato alla produzione di "foie gras" e per il pollame a eviscerazione differita macellato presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione

Capitolo 3: modello di certificato sanitario per la selvaggina d'allevamento e i bovini, i suini e gli equini domestici macellati presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione

Capitolo 4: modello di certificato sanitario per la selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda di provenienza conformemente all'allegato III, sezione III, punto 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione

Capitolo 5: modello di certificato sanitario in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI IN CASO DI ISPEZIONE ANTE MORTEM PRESSO L'AZIENDA DI PROVENIENZA

CAPITOLO 1

modello di certificato sanitario per gli animali vivi trasportati al macello in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione [1]

Nome del veterinario ufficiale: .....

N.: .....

1. **Identificazione degli animali**

Specie: .....

Numero di animali: .....

Marchiatura di identificazione: .....

2. **Provenienza degli animali**

Indirizzo dell'azienda di provenienza: .....

Identificazione del locale di stabulazione (*): .....

3. **Destinazione degli animali**

Gli animali verranno trasportati al seguente macello: .....

.....

con il seguente mezzo di trasporto: .....

4. **Altre informazioni pertinenti**

.....

5. **Dichiarazione**

Il sottoscritto dichiara:

— che gli animali di cui alla parte I sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda di provenienza sopra indicata alle ..... (orario) del ..... (data) e giudicati idonei alla macellazione,

— che sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e sul benessere degli animali: .....

— che i registri e la documentazione riguardanti detti animali soddisfano i requisiti di legge e non determinano il divieto di macellarli,

— di avere verificato le informazioni sulla filiera alimentare.

Fatto a: .....,

(Luogo)

il: .....

(Data)

Timbro

.....

(Firma del veterinario ufficiale)

(*) Facoltativo

[1] Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1).

CAPITOLO 2

modello di certificato sanitario per il pollame destinato alla produzione di "foie gras" e per il pollame a eviscerazione differita macellato presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione [2]

Nome del veterinario ufficiale: .....

N.: .....

1. **Identificazione dei corpi non eviscerati**

Specie: .....

Numero: .....

2. **Provenienza dei corpi non eviscerati**

Indirizzo dell'azienda di provenienza: .....

3. **Destinazione dei corpi non eviscerati**

Le carcasse non eviscerate verranno trasportate al seguente laboratorio di sezionamento: .....

4. **Dichiarazione**

Il sottoscritto dichiara che:

— i corpi non eviscerati di cui alla parte I appartengono a volatili esaminati prima della macellazione presso l'azienda di provenienza sopra indicata alle ..... (orario) del ..... (data) e giudicati idonei alla macellazione;

— sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e sul benessere degli animali: .....

— i registri e la documentazione riguardanti detti animali soddisfano i requisiti di legge e non determinavano il divieto di macellarli.

Fatto a: .....,
(Luogo)

il: .....
(Data)

Timbro

.....
(Firma del veterinario ufficiale)

[2] Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1).

CAPITOLO 3

modello di certificato sanitario per la selvaggina d'allevamento e i bovini, i suini e gli equini domestici macellati presso l'azienda di provenienza conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione [3]

Nome del veterinario ufficiale: .....

N.: .....

1. **Identificazione degli animali**

Specie: .....

Numero di animali: .....

Marchiatura di identificazione: .....

2. **Provenienza degli animali**

Indirizzo dell'azienda di provenienza: .....

Identificazione del locale di stabulazione (*): .....

3. **Destinazione degli animali**

Gli animali verranno trasportati al seguente macello: .....

.....

con il seguente mezzo di trasporto: .....

4. **Altre informazioni pertinenti**

.....

5. **Dichiarazione**

Il sottoscritto dichiara che:

(1) gli animali di cui alla parte I sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda di provenienza sopra indicata alle ..... (orario) del ..... (data) e giudicati idonei alla macellazione,

(2) sono stati macellati presso l'azienda di provenienza alle ..... (orario) del ..... (data) e la macellazione e il dissanguamento sono stati eseguiti correttamente,

(3) sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e sul benessere degli animali: .....,

(4) i registri e la documentazione riguardanti detti animali soddisfano i requisiti di legge e non determinavano il divieto di macellarli.

Fatto a: ....., (Luogo)

il: ..... (Data)

Timbro

..... (Firma del veterinario ufficiale)

(*) Facoltativo

[3] Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1).

CAPITOLO 4

modello di certificato sanitario per la selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda di provenienza conformemente all'allegato III, sezione III, punto 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione [4]

Nome del veterinario ufficiale: .....

N.: .....

1. **Identificazione degli animali**

Specie: .....

Numero di animali: .....

Marchiatura di identificazione: .....

2. **Provenienza degli animali**

Indirizzo dell'azienda di provenienza: .....

Identificazione del locale di stabulazione (*): .....

3. **Destinazione degli animali**

Gli animali verranno trasportati al seguente macello: .....

.....

con il seguente mezzo di trasporto: .....

4. **Altre informazioni pertinenti**

.....

5. **Dichiarazione**

Il sottoscritto dichiara che:

(1) gli animali di cui alla parte I sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda di provenienza sopra indicata alle ..... (orario) del ..... (data) e giudicati idonei alla macellazione,

(2) sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e sul benessere degli animali: .....,

(3) i registri e la documentazione riguardanti detti animali soddisfano i requisiti di legge e non determinavano il divieto di macellarli.

Fatto a: .....,

(Luogo)

il: .....

(Data)

Timbro

.....

(Firma del veterinario ufficiale)

(*) Facoltativo

[4] Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1).

CAPITOLO 5

modello di certificato sanitario in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione ([5])

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO IN CASO DI MACELLAZIONE D'URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO

CERTIFICATO SANITARIO

in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello

Nome del veterinario ufficiale: .....

N.: .....

1. **Identificazione degli animali**

Specie: .....

Numero di animali: .....

Marchiatura di identificazione: .....

Proprietario degli animali: .....

2. **Luogo della macellazione d'urgenza**

Indirizzo:.....

Identificazione del locale di stabulazione (*): .....

3. **Destinazione degli animali**

Gli animali verranno trasportati al seguente macello: .....

.....

con il seguente mezzo di trasporto: .....

4. **Altre informazioni pertinenti**

.....

5. **Dichiarazione**

Il sottoscritto dichiara che:

(1) gli animali di cui alla parte I sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda di provenienza sopra indicata alle ..... (orario) del ..... (data) e giudicati idonei alla macellazione,

(2) sono stati macellati alle ..... (orario) del ..... (data) e la macellazione e il dissanguamento sono stati eseguiti correttamente,

(3) il motivo della macellazione d'urgenza è stato: .....,

(4) sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e sul benessere degli animali: .....,

(5) agli animali sono stati somministrati i seguenti trattamenti: .....,

(6) i registri e la documentazione riguardanti detti animali soddisfano i requisiti di legge e non determinavano il divieto di macellarli.

([5]) Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1).

Fatto a: .....,
(Luogo)

il: .....
(Data)

Timbro

.....
(Firma del veterinario ufficiale)

(*) Facoltativo

ALLEGATO V

MODELLO DI ATTESTATO PRIVATO DELL'OPERATORE CHE INTRODUCE NELL'UNIONE PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/625

PAESE					
Parte I descrizione della partita	**I.1. Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.2. Attestato**	**I.2a. Riferimento IMSOC** **CODICE QR**	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.6. Operatore responsabile della partita**[1] Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	**I.9. Paese di destinazione**		Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine	Codice	**I.10. Regione di destinazione**		Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		**I.12. Luogo di destinazione** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico[1]		**I.14. Data e ora della partenza**		
	I.15. Mezzo di trasporto[1] ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione		**I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso**[1]		
			I.17. Documenti di accompagnamento Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		

<table>
<tr><td colspan="2">I.18. Temperatura di trasporto</td><td colspan="3">☐ Ambiente</td></tr>
<tr><td colspan="5">I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo[1]
N. del contenitore N. del sigillo</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.20. Certificato come o per</td><td colspan="3">☐ Prodotti destinati al consumo umano</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">I.22. ☐ Per il mercato interno</td></tr>
<tr><td colspan="2">I.24. Numero totale di colli</td><td colspan="2">I.25. Quantità totale</td><td>I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)</td></tr>
<tr><td colspan="5">I.27. Descrizione della partita</td></tr>
<tr><td colspan="2">Codice NC</td><td colspan="2">Tipo di imballaggio</td><td>Peso netto</td></tr>
<tr><td>Tipo di trattamento</td><td>Natura del prodotto</td><td colspan="2">Numero di colli</td><td>Lotto n.</td></tr>
<tr><td colspan="2">☐ Consumatore finale</td><td colspan="2">Data di produzione</td><td></td></tr>
</table>

Parte II: attestato

II. Informazioni sanitarie	**II.a. Attestato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Il sottoscritto ……..

(*nome, indirizzo e dati completi dell'importatore*), responsabile dell'ingresso nell'Unione della partita di prodotti composti di cui alla parte I, dichiara che i prodotti composti accompagnati dal presente attestato:

1. rispettano le prescrizioni applicabili di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2. non necessitano di conservazione o trasporto a temperatura controllata;

3. non contengono carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004;

4. contengono il seguente elenco di ingredienti di origine vegetale e di prodotti trasformati di origine animale[(2)]: ……..;

5. contengono prodotti trasformati di origine animale per i quali sono previsti i requisiti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, provenienti dal seguente stabilimento riconosciuto[(3)]: ……..;

6. contengono prodotti trasformati di origine animale provenienti da paesi terzi o loro regioni autorizzati a esportare nell'Unione ciascuno dei prodotti trasformati di origine animale quali elencati nella decisione 2011/163/UE della Commissione[A];

7. provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione di prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti ottenuti dal colostro, prodotti della pesca o ovoprodotti sulla base delle prescrizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e sanità animale e che, per almeno uno di tali prodotti di origine animale, figurano in un elenco a norma di atti di esecuzione adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429;

[A] Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

	8. sono stati prodotti in uno stabilimento che rispetta norme igieniche riconosciute come equivalenti a quelle prescritte dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;[B]; 9. sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[C] e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione[D]; 10. contengono prodotti lattiero-caseari che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi almeno equivalente a uno dei trattamenti di cui alla colonna B della tabella figurante nell'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione[E](4); 11. contengono ovoprodotti che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi almeno equivalente a uno dei trattamenti di cui alla tabella figurante nell'allegato XXVIII del regolamento delegato (UE) 2020/692(4). **Note** Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente attestato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
	Data — Qualifica e titolo dell'importatore(5) Timbro — Firma

(1) Facoltativo nel caso di prodotti esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

(2) Per ciascun ingrediente, elencato in ordine decrescente di peso, indicarne la natura e la percentuale.

(3) Inserire il numero di riconoscimento degli stabilimenti che hanno prodotto i prodotti trasformati di origine animale contenuti nel prodotto composto e il paese in cui è situato lo stabilimento riconosciuto, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004, indicato dall'operatore del settore alimentare importatore.

(4) Cancellare la dicitura non pertinente.

(5) Importatore: rappresentante degli operatori del settore alimentare importatori di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione.

B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

C Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

D Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

E Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

ALLEGATO VI

Tavola di concordanza di cui all'articolo 34, paragrafo 2

1. Decisione 2000/572/CE

Decisione 2000/572/CE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Articolo 3	—
Articolo 4	—
Articolo 4 bis	—
Articolo 4 ter	—
Allegato II	Allegato II, capitolo 24 (modello MP-PREP)
Allegato III	—

2. Decisione 2003/779/CE

Decisione 2003/779/CE	Presente regolamento
Articolo 1	—
Allegato I A	Allegato II, capitolo 27 (modello CAS)
Allegato I B	—

3. Regolamento (CE) n. 599/2004

Regolamento (CE) n. 599/2004	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Allegato	Allegato I, capitoli 1 e 2

4. Decisione 2007/240/CE

Decisione 2007/240/CE	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	—
Articolo 1, paragrafo 2	—
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 2	—
Allegato I	Allegato I, capitoli 3 e 4
Allegato II	—

5. Regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014

Regolamento (UE) n. 636/2014	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 8, paragrafo 2
Allegato	Allegato II, capitolo 2

6. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), punti i), iii) e iv)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 1, paragrafo 2, lettera f)
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a f)
Articolo 4	—
Articolo 5	Articolo 7
Articolo 6	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 7	Articolo 9
Articolo 8	Articolo 10
Articolo 9	Articolo 11
Articolo 10	Articolo 12
Articolo 11	Articolo 13
Articolo 12	Articolo 16
Articolo 13	Articolo 15
Articolo 14	Articolo 17
Articolo 15	Articolo 18
Articolo 16	Articolo 19
Articolo 17	Articolo 13
Articolo 18	Articolo 20
Articolo 19	Articolo 21
Articolo 20	Articolo 22
Articolo 21	Articolo 23
Articolo 22	Articolo 24
Articolo 23	Articolo 25

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628	Presente regolamento
Articolo 24	Articolo 26
Articolo 25	Articolo 27
Articolo 26	Articolo 28
Articolo 27	Articolo 30
Articolo 28	Articolo 32
Articolo 29	Articolo 33
Articolo 30	—
Articolo 31	—
Articolo 32	—
Articolo 33	Articolo 36
Articolo 34	—
Allegato I	Allegato I, capitolo 3
Allegato II	Allegato I, capitolo 4
Allegato III, parte I, capitolo A	Allegato III, capitolo 31 (modello MOL-HC)
Allegato III, parte I, capitolo B	Allegato III, capitolo 32 (modello MOL-AT)
Allegato III, parte II, capitolo A	Allegato III, capitolo 28 (modello FISH-CRUST-HC)
Allegato III, parte II, capitolo B	Allegato III, capitolo 29 (modello EU-FISH)
Allegato III, parte II, capitolo C	Allegato III, capitolo 30 (modello FISH/MOL-CAP)
Allegato III, parte III	Allegato III, capitolo 39 (modello FRG)
Allegato III, parte IV	Allegato III, capitolo 40 (modello SNS)
Allegato III, parte V	—
Allegato III, parte VI	Allegato III, capitolo 41 (modello GEL)
Allegato III, parte VII	Allegato III, capitolo 42 (modello COL)
Allegato III, parte VIII	Allegato III, capitolo 43 (modello RCG)
Allegato III, parte IX	Allegato III, capitolo 44 (modello TCG)
Allegato III, parte X	Allegato III, capitolo 45 (modello HON)
Allegato III, parte XI	Allegato III, capitolo 46 (modello HRP)
Allegato III, parte XII	Allegato III, capitolo 47 (modello REP)
Allegato III, parte XIII	Allegato III, capitolo 48 (modello INS)
Allegato III, parte XIV	Allegato III, capitolo 49 (modello PAO)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628	Presente regolamento
Allegato III, parte XV	Allegato III, capitolo 51 (modello SPR)
Allegato IV	Allegato IV, capitolo da 1 a 4
Allegato V	Allegato IV, capitolo 5
Allegato VI	—